

## ASSICURAZIONE RC AUTO – ALTRI VEICOLI

### DIP – Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: **Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**, Italia - Iscr. Albo Imprese Ass. al n.2.00002

Prodotto: **Helvetia InMovimento**

#### Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

#### Che tipo di assicurazione è?

Il prodotto "Helvetia InMovimento" è un'assicurazione di tipo modulare, che offre una gamma di garanzie a copertura del rischio principale della Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore che non rientrano nelle categorie autovetture, natanti, ciclomotori, motocicli, motocarrozette, quadricicli adibiti al trasporto persone e quadricicli leggeri, rischio per il quale è obbligatoria l'assicurazione, nonché altre garanzie accessorie (c.d. Auto Rischi Diversi), abbinabili a tua scelta, laddove ne ricorrano i presupposti. L'assicurazione è prestata in varie forme di tariffa, a seconda della tipologia di veicolo assicurato: Bonus/Malus (per autocarri, motocarri, motofurgoncini, ciclomotori e quadricicli, adibiti al trasporto cose) che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri, e che si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti; Fissa (per autobus, macchine operatrici, macchine agricole e rimorchi), che non prevede alcuna riduzione o maggiorazione del premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel corso del contratto; Franchigia (per autobus), che prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, dell'ammontare precisato in polizza, che il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia; Fissa con Pejus (per veicoli adibiti al trasporto di cose, usi speciali o trasporti specifici, gestiti tramite polizza a libro matricola), che prevede maggiorazioni del premio del 15% per due sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale e/o cumulate pari ad almeno il 51%, e del 25% per tre o più sinistri pagati nel periodo di osservazione.



#### **Che cosa è assicurato?**

Puoi scegliere, in base alle tue esigenze assicurative:

✓ **Responsabilità Civile.** La Compagnia assicura i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto. L'assicurazione copre anche la circolazione in aree private, ad esclusione di quelle aeroportuali.

**In abbinamento alla Responsabilità Civile, puoi scegliere di sottoscrivere - a fronte del pagamento di un premio aggiuntivo - anche una o più delle seguenti garanzie aggiuntive:**

✓ **Furto/Incendio.** La Compagnia si obbliga, nei limiti ed alle condizioni pattuite, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli accessori e, se specificato in polizza, gli optional e gli apparecchi stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi di incendio, furto e rapina.

- **Cristalli.** La Compagnia ti rimborsa, nei limiti ed alle condizioni previste, le spese sostenute per la sostituzione o riparazione dei cristalli del veicolo, danneggiati a seguito di rottura accidentale o fatto di terzi. Se ti rechi presso un riparatore convenzionato, non dovrai anticipare denaro e non ti verrà applicata alcuna franchigia.

Alla garanzia Furto/Incendio, puoi aggiungere una o più garanzie accessorie (a fronte del pagamento di un ulteriore premio aggiuntivo), a copertura di:

- **Eventi socio-politici** (tumulti, scioperi, vandalismo, ecc.)
- **Fenomeni naturali** (grandine, frane, alluvioni, terremoti, ecc.)
- **Estensione del valore a nuovo** (senza degrado d'uso)
- **Pacchetto Accessorie 1 e 2** (danni al box, urto animali selvatici, fermo macchina, rimborso varie spese, ricorso terzi, danni da inquinamento, fatto di figli minori, ecc.)

✓ **Guasti accidentali.** La garanzia MaxiKasko ti copre dai danni subiti dal veicolo, compresi gli optional e gli apparecchi stabilmente installati sul veicolo, in conseguenza di: urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione. Puoi sottoscrivere la presente garanzia anche nella formula KaskoTotale, Kasko SempreRagione e Kasko SempreRagione Easy, con prestazioni/operatività limitate.



#### **Che cosa non è assicurato?**

✘ **Responsabilità Civile.** Non sono coperti i veicoli:

- con targa di prova, se la circolazione avviene senza l'osservazione della normativa vigente che ne disciplina l'utilizzo;

- dati a noleggio dal conducente, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza o se il veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o collaboratore anche occasionale;

- adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti.

✘ **Furto/Incendio.** Sono esclusi i danni alle parti meccaniche non conseguenti a collisione, urto, ribaltamento dopo il furto o la rapina del veicolo.

Sono esclusi i danni agli apparecchi non stabilmente installati sul veicolo.

U **Guasti accidentali.** Sono esclusi i danni alle ruote se non conseguenti a collisione, urto, ribaltamento, che abbia generato anche un altro danno indennizzabile.

Sono esclusi i danni agli apparecchi non stabilmente installati sul veicolo.

U **Infurti Conducente.** L'assicurazione non è operante se il conducente è privo dell'abilitazione alla guida prescritta dalle disposizioni vigenti, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione e all'uso dichiarato in polizza ed inoltre se il conducente, al momento del sinistro è affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci e farmaci psicotropi assunti non a scopo terapeutico) e/o da sieropositività HIV. L'assicurazione non opera per le persone che usino il veicolo contro la volontà di chi ne dispone legittimamente.

U **Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.**

L'assicurazione non opera se non hai contattato tempestivamente la Struttura Organizzativa. Inoltre ogni singola copertura offerta dalla presente garanzia non può essere prestata per più di 3 volte in un anno assicurativo.

U **Tutela Legale della circolazione e Recupero Punti Patente, fornita da ARAG SE.** La garanzia non opera nei confronti del conducente sotto l'effetto di alcol o stupefacenti, nonché nei confronti del conducente che non sia in regolare possesso della patente di guida adatta per il veicolo. Non sono assicurati conducenti che tu non abbia autorizzato alla guida del tuo veicolo.



## Che cosa è assicurato?

✓ **Infortuni Conducente.** L'assicurazione vale per gli infortuni da circolazione che possano subire i soli conducenti autorizzati del veicolo indicato in polizza quando si trovano a bordo del veicolo oppure quando ne salgono o ne discendono, caricano o scaricano bagagli, merci o mentre effettuano controlli o riparazioni di guasti al mezzo assicurato durante il viaggio.

✓ **Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.** La presente garanzia ti offre prestazioni di assistenza al veicolo ed alle persone tramite Centrale Operativa in funzione 24 ore su 24. Puoi sottoscrivere la garanzia in varie formule: Helvetia Easy Van per:

- Traino del veicolo;
  - Officina mobile in Italia - Depannage;
  - Recupero del veicolo fuori strada; - Spese d'albergo.
- Le forme più complete Helvetia Full Camper, Helvetia Top Service Van, Helvetia Top Service Van Più e Helvetia Top Service Truck prevedono (a fronte di un premio maggiore) in aggiunta anche:
- Autovettura in sostituzione;
  - Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo;
  - Supporto alla compilazione del CID/CAI;
  - Demolizione del veicolo in Italia;
  - Consulenza medica;
  - Rientro passeggeri/proseguimento viaggio/autista.

✓ **Tutela Legale della circolazione, fornita da ARAG SE.**

La Compagnia assicura in sede giudiziale e stragiudiziale, l'assistenza legale ed i relativi oneri, purché non ripetibili dalla controparte, che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'Assicurato. Tali oneri sono:

- gli onorari e le competenze del legale indicato per la gestione del caso assicurativo;
- le spese di giustizia in caso di condanna penale;
- gli onorari per l'intervento, approvato da ARAG, di periti di parte e gli onorari di quelli nominati dall'Autorità Giudiziaria;
- le spese liquidate a favore della controparte nei casi di soccombenza o ad essa eventualmente dovute nel caso di transazione autorizzata da ARAG SE.

Puoi sottoscrivere la presente garanzia nelle formule Base e Top, con prestazioni, somme assicurate ed operatività incrementali.

✓ **Recupero Punti Patente, fornita da ARAG SE.**

La Compagnia ti rimborserà, entro i limiti convenuti, i costi sostenuti per il pagamento di un corso valido per il recupero dei punti decurtati all'Assicurato - Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada e per la revisione e riottenimento della patente di guida qualora l'Assicurato/Conducente subisca l'azzeramento dei punti.

**Alla sezione Responsabilità Civile, puoi scegliere di abbinare - dietro pagamento di un premio opzionale - anche le seguenti garanzie aggiuntive:**

- **Rinuncia parziale della Compagnia al diritto di rivalsa;**
- **Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa,** per ridurre o eliminare la facoltà di rivalsa previsto in capo alla Compagnia per le somme pagate a terzi per inopponibilità di eccezioni di natura contrattuale.

**Inoltre, puoi scegliere di sottoscrivere anche una o più delle seguenti personalizzazioni di garanzia:**

- **Formula Aziende;**
- **Bonus Protetto;**
- **Veicolo multi-adatto a persone diversamente abili;**
- **Responsabilità civile passeggeri;**
- **Traino di rimorchio e carico/scarico merce;**
- **Veicoli adibiti occasionalmente a spartineve;**
- **Trasporto di infiammabili e merci pericolose o eccezionale;**
- **Manleva ricorso terzi da incendio in rimessaggio;**
- **Macchine operatrici su cingoli,**

Al fine di meglio costruire la garanzia sul reale rischio corso.

L'assicurazione è prestata entro i limiti delle somme assicurate e dei massimali indicati nella scheda di polizza.



## Ci sono limiti di copertura?

**Responsabilità Civile.** L'assicurazione non opera se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo; per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione; nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti; nel caso di danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli su cingoli o su ruote non gommate; per danni, di qualsiasi natura, del conducente nell'ipotesi in cui lo stesso sia responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti i danni alle cose del proprietario del veicolo (e simili), del coniuge non legalmente separato o del convivente more uxorio, degli ascendenti e discendenti nonché dei parenti o affini entro il terzo grado del conducente, se conviventi o a carico; ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti indicati sopra.

**Furto/Incendio.** L'assicurazione non comprende i danni avvenuti in conseguenza di guerre, tumulti, scioperi, vandalismo; agevolati da dolo o colpa grave; causati da semplice bruciature non seguite da incendio; subiti agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; da mancato godimento del bene, le spese di ricovero e le migliorie apportate al veicolo in fase di riparazione.

**Guasti accidentali.** L'assicurazione non opera per danni cagionati da cose o animali trasportati, da operazioni di carico e scarico e di traino nonché in caso di danni agevolati da dolo o in caso di guida in stato di ebbrezza; verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive e relative prove previste nel regolamento di gara o durante l'utilizzo in percorsi fuoristrada.

**Infortuni conducente.** Sono esclusi gli infortuni avvenuti quando il conducente si trovi in stato di ebbrezza alcolica, quelli derivanti da uso di stupefacenti o psicofarmaci, nonché quelli derivanti da partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali. Sono esclusi infortuni derivanti da infarto, da ernie o da atti di guerra e sommosse.

**Assistenza, fornita da Europ Assistance Italia S.p.A.**

Tutte le prestazioni non sono fornite per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; dolo dell'assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui sottoponi il veicolo; malattie nervose e mentali; malattie derivanti dall'uso di alcool o stupefacenti.

**Tutela Legale della circolazione, fornita da ARAG SE.**

La garanzia non è prestata per il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie; per gli oneri fiscali; per le controversie derivanti da fatti dolosi delle persone assicurate; per le controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario; per fatti derivanti da partecipazioni a gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari. ARAG SE gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza, mentre l'assicurato può scegliere liberamente l'avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi per la fase giudiziale e difesa penale.

**Recupero Punti Patente, fornita da ARAG.** Oltre a quanto previsto alla sezione Tutela Legale della circolazione, le garanzie non sono valide se il provvedimento di ritiro o revoca viene adottato per la perdita di determinati requisiti fisici e psichici, ovvero perché non ti sei sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione della patente nei tre mesi successivi alla sua scadenza.



### Dove vale la copertura?

- V L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera.
- V Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (**Carta Verde**), l'assicurazione Responsabilità Civile · operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Compagnia detto certificato in formato cartaceo stampato a colori (NB: non · infatti ammesso il formato digitale), che sulla polizza o sull'apposita appendice sia evidenziata la corrispondente estensione e che il relativo premio sia stato pagato.



### Che obblighi ho?

Hai il dovere di:

- fornire risposte precise e veritiere alle domande relative al rischio da assicurare;
- comunicare preventivamente se per lo stesso rischio hai gi· in corso altre polizze assicurative;
- comunicare alla Compagnia, con lettera raccomandata, eventuali cambiamenti che possono comportare un aggravamento di rischio.

In caso di sinistro, devi:

- informare la Compagnia dell'accaduto nei tempi e nei modi dalla stessa indicati;
- consegnare alla Compagnia tutta la documentazione necessaria per procedere nella valutazione;
- attenerti a tutte le eventuali ulteriori indicazioni fornite dalla Compagnia.

Per la garanzia Assistenza, devi telefonare immediatamente al numero verde indicato in polizza.

Per i danni da furto e rapina, presentare, nei 5 giorni successivi, denuncia scritta all'Autorit· Giudiziaria o di Polizia.



### Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene all'atto della conclusione del contratto.

Puoi pagare tramite:

- bonifico bancario;
- assegno non trasferibile intestato all'Intermediario;
- bollettino postale;
- contanti, nei limiti previsti dalla legge;
- sistemi di pagamento elettronico, se disponibili presso lo specifico Intermediario.

Il premio di polizza pu· essere corrisposto anche in rate semestrali, con aumento del 3%, e comprende le imposte previste dalla normativa vigente.



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione, salvo diversa pattuizione, inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, se hai pagato il premio, e termina alle ore 24 del giorno indicato in polizza come data di scadenza.

Se i premi relativi alla prima annualit· o prima rata non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno del pagamento.

Se i premi relativi alle rate successive non sono stati pagati, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.



### Come posso disdire la polizza?

Il contratto ha durata annuale senza tacito rinnovo, pertanto cessa alla sua naturale scadenza, senza bisogno di alcuna disdetta da parte tua. Il facolt· della Compagnia proporre il rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle nuove condizioni tariffarie e normative in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. Il tua facolt· accettare o meno tale proposta, esprimendo il tuo esplicito assenso mediante il pagamento del premio proposto, che deve intendersi quale comportamento concludente finalizzato alla prosecuzione del contratto per un ulteriore anno.

Se la polizza · stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza · possibile esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.



# Assicurazione R.C. AUTO - ALTRI VEICOLI

Veicoli a motore che non rientrano nelle categorie autovetture, natanti, ciclomotori, motocicli, motocarrozette, quadricicli adibiti al trasporto persone e quadricicli leggeri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. auto

(DIP Aggiuntivo R.C. auto)

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA  
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia



**Helvetia InMovimento**

Data ultimo aggiornamento: 01 Luglio 2020

Il presente DIP Aggiuntivo rappresenta l'ultima versione disponibile

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Compagnia.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con Sede legale a San Gallo (Svizzera) e Sede secondaria con cui viene concluso il contratto in Italia in via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano; tel.+39 02 5351.1; sito internet: <https://www.helvetia.it>; e-mail: [info@helvetia.it](mailto:info@helvetia.it); PEC: [helvetia@actaliscertymail.it](mailto:helvetia@actaliscertymail.it) - P.IVA e Cod. Fisc. 01462690155 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 2.00002 - Iscrizione all'Albo dei Gruppi Assicurativi n° ord. 031.

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Provvedimento ISVAP n. 00757 del 19/12/1997 - G.U. n. 298 del 23/12/1997.

Autorità di Vigilanza competente: IVASS.

Il patrimonio netto della Compagnia, all'ultimo bilancio approvato, è pari ad Euro 180.658.387 di cui Euro 79.993.441 costituiscono la parte relativa al fondo di dotazione ed Euro 85.586.587 si riferiscono alle riserve patrimoniali.

Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazione SA (Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG), Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia è soggetta alle metriche di solvibilità in vigore per il Gruppo elvetico richieste dall'Autorità di Vigilanza svizzera FINMA. La valutazione di solvibilità e della posizione finanziaria delle imprese o dei gruppi di (ri)assicurazione è stata riconosciuta equivalente ai requisiti del titolo I della direttiva 2009/138/CE (Solvency I) da parte della Commissione europea con la decisione delegata (UE) 2015/1602.

Per ulteriori informazioni è possibile prendere visione di tali dati consultando la Relazione Annuale per il 2019 disponibili all'indirizzo: <https://www.helvetia.com/content/dam/os/corporate/web/documents/investor-relations/financial-condition-report/2019/presentation-fcr-2019.pdf>

Al contratto si applica la legge italiana.



## Che cosa è assicurato?

Helvetia InMovimento, assicurazione di tipo modulare, offre una gamma di garanzie a copertura del rischio principale della Responsabilità Civile per la circolazione dei veicoli a motore che non rientrano nelle categorie autovetture, natanti, ciclomotori, motocicli, motocarrozzette, quadricicli adibiti al trasporto persone e quadricicli leggeri, impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo indicato in polizza.

L'assicurazione è prestata in varie forme di tariffa, a seconda della tipologia di veicolo assicurato: **Bonus/Malus** (per autocarri, motocarri, motofurgoncini, ciclomotori e quadricicli, adibiti al trasporto cose) che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri, e che si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti; **Fissa** (per autobus, macchine operatrici, macchine agricole e rimorchi), che non prevede alcuna riduzione o maggiorazione del premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel corso del contratto; **Franchigia** (per autobus), che prevede una franchigia fissa ed assoluta per ogni sinistro, dell'ammontare precisato in polizza, che il Contraente e l'Assicurato siano tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia; **Fissa con Pejus** (per veicoli adibiti al trasporto di cose, usi speciali o trasporti specifici, gestiti tramite polizza a libro matricola), che prevede maggiorazioni del premio a seconda del numero di sinistri avvenuti durante il periodo di osservazione; il premio viene maggiorato del 15% nel caso in cui vengano pagati 2 sinistri durante il periodo di osservazione, anche a titolo parziale, con responsabilità principale e/o cumulate pari ad almeno il 51%, nel caso di tre o più sinistri pagati nel periodo di osservazione il premio subisce un aumento del 25%.

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la **gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze** in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

<b>Massimali</b>	La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). La legge prevede un massimale minimo di B 6.070.000,00 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime, per i danni alla persona e di B 1.220.000 per i danni alle cose, indipendentemente dal numero di persone coinvolte nel sinistro. La polizza può essere stipulata per massimali superiori a quelli minimi accettando di pagare un premio più alto.
<b>Garanzie estese</b>	<p><b>La polizza prevede le seguenti condizioni particolari sempre operanti offerte gratuitamente. In particolare, l'assicurazione vale anche:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>¿ per i veicoli adibiti al trasporto di cose per i danni involontariamente cagionati a terzi dal Contraente e dal committente nell'<b>esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; in questo caso le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi;</b></li> <li>¿ per il <b>traino di carrello</b> sprovvisto di targa propria;</li> <li>¿ per il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi per macchine agricole ed operatrici;</li> <li>¿ <b>per i veicoli adibiti (anche occasionalmente, senza fini di lucro) a scuola guida</b>, l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore;</li> <li>¿ per il <b>ricorso terzi da incendio</b> a copertura delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile - per i danni materiali e diretti cagionati a terzi, a persone e cose, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dello stesso, <b>non conseguenti a circolazione e per cui non sia operante la garanzia obbligatoria;</b></li> <li>¿ per il veicolo del tipo specificato in polizza, munito della <b>targa in prova;</b></li> <li>¿ per la responsabilità del Contraente con riferimento a <b>danni a cose di terzi trasportati su veicoli dati a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus</b> e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, <b>esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento;</b> l'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni;</li> <li>¿ <b>per veicolo multi-adattato per persone diversamente abili</b>, se il veicolo ad uso promiscuo - allestito per la guida e/o il trasporto di persone diversamente abili - è adattato per supplire alle minorazioni con la realizzazione di adeguate protesi e/o adattamenti e/o particolare disposizione dei comandi, annotata sulla carta di circolazione a seguito di visita e prova della M.C.T.C., per i danni causati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone diversamente abili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici;</li> <li>¿ per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste, ove <b>la Compagnia rinuncia parzialmente al diritto di rivalsa:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>nei confronti del Proprietario/Locatario</b>, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- veicolo utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, quando sia condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;</li> <li>- danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;</li> <li>- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del N.C.d.S.</li> </ul> </li> <li>2. <b>nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente</b> quando alla guida del veicolo indicato in polizza risulti un soggetto: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i casi indicati al punto 1, avente status di figlio o di familiare convivente maggiorenne del Proprietario/Locatario;</li> </ul> </li> </ol> </li> </ul>

	- con patente idonea ma scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data dell'incidente stradale. L'assicurazione - inoltre prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da <b>sinistri provocati dal rimorchio (o semirimorchio)</b> descritto in polizza quando circoli <b>agganciato a motrice di proprietà di terzi nel territorio della Francia, della Germania, della Grecia e della Spagna.</b>
<b>Tipo di guida</b>	Non sono previste personalizzazioni.
<b>Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?</b>	
<b>OPZIONI CON SCONTO SUL PREMIO</b>	
<b>Formula Aziende</b>	Mediante richiamo sul frontespizio di polizza della specifica Condizione Particolare, il Contraente dichiara di essere Proprietario di almeno: ≥ 5 veicoli (autovetture e/o autocarri) - A1; ≥ 11 veicoli (autovetture e/o autocarri) - A2; già assicurati o di cui è intenzionato a stipulare i relativi contratti R.C. Auto presso la Compagnia entro 12 mesi dalla sottoscrizione del primo contratto, alle quali viene applicata la stessa Condizione Particolare.
<b>Veicolo monoposto</b>	Il Contraente dichiara, e la Compagnia ne prende atto, che il documento di circolazione del veicolo descritto in polizza non consente il trasporto di altre persone oltre al conducente.
<b>OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO</b>	
<b>Responsabilità civile dei passeggeri</b>	L'assicurazione è estesa alla Responsabilità Civile dei passeggeri trasportati, per i danni che questi possono involontariamente cagionare a terzi non trasportati o a cose di terzi non trasportati, mentre essi si trovano a bordo del veicolo durante la circolazione.
<b>Bonus Protetto</b>	Fatto salvo quanto previsto in relazione al Bonus/ Malus, limitatamente al singolo periodo di osservazione considerato, il primo sinistro rilevante, a prescindere dalla data di avvenimento del sinistro stesso, non sarà considerato ai fini della penalizzazione della classe di merito aziendale, ferma restando la sua valorizzazione nell'attestazione sullo stato del rischio per la determinazione della classe di merito di Conversione Universale (CU).  <b>Invece, nel caso di due o più sinistri rilevanti rientranti nel periodo di osservazione in corso, la penalizzazione della classe di merito aziendale opererà per tutti i sinistri, a partire già dal primo.</b>
<b>Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa</b>	Relativamente al veicolo indicato in polizza, <b>la Compagnia rinuncia totalmente al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario/Locatario nonché del Conducente</b> del veicolo, quando: - lo stesso veicolo risulti condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore; - il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati (sono esclusi quindi i veicoli non omologati per il trasporto di passeggeri); - lo stesso veicolo risulti condotto da persona in stato di ebbrezza, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
<b>Trasporto infiammabili e altre merci pericolose</b>	La garanzia si estende al veicolo adibito al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili) previa dichiarazione del Contraente e presa d'atto della Compagnia
<b>Carico e scarico eseguito con mezzi meccanici</b>	La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente, del Conducente e, se persona diversa, del Committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione di operazioni di carico e scarico eseguite con mezzi o dispositivi meccanici di cui è munito il veicolo. La presente estensione - prestata per la parte di danno della quale l'Assicurato debba rispondere e che risulti eventualmente non coperta o coperta solo in parte da altra polizza di assicurazione.
<b>Veicoli adibiti occasionalmente a spartineve</b>	La garanzia è operante quando il veicolo assicurato è adibito occasionalmente a spartineve con applicazione della relativa lama.
<b>Veicoli adibiti occasionalmente a spartineve con danno a terzi dallo smaltimento neve</b>	L'assicurazione - estesa ai danni causati a terzi durante le operazioni di spostamento e sgombero della neve e/o spargimento di cloruri o sabbia effettuata dal veicolo, sempreché all'Assicurato sia stata rilasciata autorizzazione da parte dell'Autorità competente.
<b>Ricorso terzi da incendio - rischio statico/rimessaggio - manleva</b>	La Compagnia rinuncia all'azione di surroga prevista dall'art. 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, nei confronti del rimessaggio per i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di incendio quando questo è in deposito.
<b>Trasporto eccezionale</b>	La Compagnia, nel limite del massimale RCA indicato in polizza copre i danni causati dal veicolo assicurato anche in caso di trasporto eccezionale purché venga effettuato in conformità dell'art. 10 del N.C.d.S (decreto legislativo 30/04/1992 n. 285). La garanzia comprende anche i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze.
<b>Trasporto esclusivo di marmi in blocco</b>	La garanzia è operante quando il veicolo assicurato è adibito esclusivamente al trasporto di marmi in blocco.

<b>Macchine operatrici - Mezzi sgombraneve - carrelli - rulli compressori in assenza di targa</b>	La garanzia è operante quando il veicolo assicurato è regolarmente autorizzato alla circolazione su suolo pubblico pure in assenza di tara di immatricolazione. L'assicurazione comprende il rischio del traino di eventuali rimorchi o semirimorchi, fermo l'obbligo di separata assicurazione del rischio statico dei rimorchi stessi.
<b>Macchine operatrici su cingoli</b>	La garanzia è estesa quando il veicolo assicurato circola su cingoli.

### Quali coperture posso aggiungere alla R.C. Auto pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R. C. auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

GARANZIA INCENDIO E FURTO - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)	
<b>Garanzie di base</b>	<p>La garanzia è volta ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>incendio</b> con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;</li> <li>- <b>furto</b> (consumato o tentato) e <b>rapina</b>, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo o per asportare cose in esso contenute, non assicurate. Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina.</li> </ul>
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	<p><u>L'assicurazione viene prestata per le garanzie definite di seguito, singolarmente, in concorso o in alternativa tra loro, valide se espressamente richiamate in polizza.</u></p> <p><b>Cristalli:</b> la Compagnia rimborsa le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per sostituire o riparare i cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, tetto apribile o panoramico) a seguito di rottura per causa accidentale o fatto di terzi.</p> <p><b>Eventi socio-politici:</b> la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo.</p> <p><b>Fenomeni naturali:</b> la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza di:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) trombe d'aria, uragani, grandine, frane e caduta neve;</li> <li>b) alluvioni, inondazioni e terremoti.</li> </ol> <p><b>Pacchetto Accessorie 1</b></p> <p><b>Ripristino danni al box:</b> la Compagnia rimborsa le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale adibito a rimessa, anche se di proprietà dell'Assicurato o suoi familiari conviventi, in conseguenza di furto e/o incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o impianto di alimentazione, documentati da regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti e/o copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o da dichiarazione equivalente.</p> <p><b>Collisione con veicolo non identificato o non assicurato:</b> la Compagnia indennizza, in proporzione al grado di responsabilità del terzo, i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>¿ targato non identificato, qualora si siano verificati anche danni gravi alla persona e con il limite degli importi non risarcibili da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada ai sensi della normativa vigente.</li> <li>¿ targato identificato ma non coperto da regolare assicurazione per la responsabilità civile della circolazione, purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.</li> </ul> <p><b>Circolazione abusiva:</b> l'Assicurazione viene estesa anche ai danni alle parti meccaniche subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina, anche se non conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.</p> <p>La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto.</p> <p><b>Danni ai bagagli:</b> in caso di incendio o incidente da circolazione che comportino il danneggiamento del veicolo identificato in polizza, la Compagnia rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio. La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.</p> <p><b>Ripristino del sistema di antifurto:</b> in caso di danneggiamento del sistema di antifurto a seguito di incendio, furto tentato o consumato o incidente da circolazione la Compagnia rimborserà le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il ripristino dello stesso.</p> <p><b>Garanzia trasporto su treni e navi traghetto:</b> la Compagnia indennizza, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante il trasporto del veicolo stesso, effettuato unitamente al conducente a bordo di treni o navi traghetto roll-on/ roll-off, nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>¿ deragliamento del treno o affondamento della nave traghetto roll-on/roll-off;</li> <li>¿ allagamento della stiva della nave traghetto roll-on/roll-off;</li> <li>¿ scontro del treno o della nave traghetto con altri mezzi;</li> </ul>



ζ caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore ferroviario, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse;

ζ caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore marittimo, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, anche a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc.);

ζ perdita di carico per avaria generale, come disciplinato dal Codice della Navigazione.

La garanzia è operante dal momento in cui il veicolo è a bordo del vettore ferroviario e/o marittimo.

In caso di sinistro, i reclami per i danni provocati al veicolo dovranno essere immediatamente notificati ai responsabili di bordo, i quali provvederanno a redigere un rapporto dei danni, che l'Assicurato dovrà sottoscrivere e consegnare in copia alla Compagnia, unitamente al biglietto relativo al trasporto effettuato, onde permetterle di esercitare l'azione di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di eventuali terzi responsabili.

**Urto contro animali, pedoni e ciclisti:** la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza dell'urto contro animali selvatici, randagi, d'affezione, da reddito o protetti, pedoni e/o ciclisti.

**Fermo macchina:** l'assicurazione viene estesa al danno indiretto derivante all'Assicurato dalla mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di incendio o furto totali, indennizzabili a termini di polizza, con inizio dal giorno successivo a quello di denuncia del sinistro alla Compagnia e comunque con termine al giorno di eventuale inserimento in garanzia di un nuovo veicolo, se antecedente al termine sopraindicato.

**Spese di immatricolazione o di passaggio di proprietà:** in caso di incendio, furto totale o rapina, che comportino la perdita totale del veicolo, la Compagnia rimborsa, per l'acquisto di altro veicolo.

In caso di incendio, furto o smarrimento, non seguito dal ritrovamento, delle targhe del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa le spese documentate che l'Assicurato abbia sostenuto per la duplicazione delle targhe stesse o per la nuova immatricolazione del veicolo.

**Spese per la duplicazione della patente di guida:** in caso di deterioramento della patente di guida del proprietario del veicolo, a seguito di incendio o furto del veicolo stesso, la Compagnia indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la duplicazione del documento previa presentazione di idonea documentazione e denuncia alle Autorità competenti.

**Garanzia tassa automobilistica:** la Compagnia, in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, corrisponde la quota parte della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata.

**Spese di recupero e parcheggio:** la Compagnia rimborsa, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dall'Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso.

**Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo:** in caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato, seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia rimborsa, le spese documentate che l'Assicurato abbia sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.

**Pacchetto Accessorie 2**

Danni all'interno della carrozzeria per soccorso vittime della strada: la garanzia viene estesa ai danni riportati all'interno della carrozzeria del veicolo assicurato, subiti in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso (attestato da idonea documentazione comprovante l'evento).

**Sottrazione o smarrimento di chiavi:** in caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema di antifurto.

**Sostituzione serratura abitazione:** la Compagnia rimborsa, su presentazione di regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti, le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta principale dell'abitazione di residenza, nel caso il mezzo assicurato, oggetto di furto totale, contenesse le chiavi dell'immobile.

**Ripristino airbag, pretensionatori e dispositivi antincendio:** la Compagnia rimborsa le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio del veicolo assicurato in seguito ad attivazione degli stessi per causa accidentale o ad incidente della circolazione. La garanzia è prestata se il danno non risulti risarcibile dal responsabile civile, né indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.

**Fenomeno elettrico:** la Compagnia rimborsa le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per ripristinare la funzionalità del veicolo assicurato a seguito di fenomeno elettrico comunque verificatosi. Non sono rimborsabili le spese per le lampade ed altri fonti di luce e per la batteria. La garanzia è prestata se il danno non è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.

**Ricorso terzi e rischio locativo:** la garanzia è estesa ai danni cagionati a terzi, a persone e cose, dall'incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o impianto di alimentazione, nei casi di responsabilità del Contraente.

**Danni da inquinamento:** la Compagnia provvede al risarcimento dei danni arrecati a terzi dalla fuoriuscita dei fluidi necessari al funzionamento del veicolo assicurato, per rottura accidentale di un suo componente.

**Fatto di figli minori:** l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile del Contraente, dell'Assicurato e, se persona diversa, del Proprietario del veicolo, nel caso di danni a terzi derivanti da fatto illecito dei loro figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con loro conviventi

	<p>che, all'insaputa dei medesimi, mettano in movimento o in circolazione il veicolo, pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore. La Compagnia provvederà al risarcimento dei danni arrecati a terzi da tale fatto.</p> <p><b>Indennità danno totale:</b> in caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 149 della Legge (procedura di Risarcimento Diretto CARD Mandatario, gestito in ambito di Convenzione tra Assicuratori corredato da modulo CAI sottoscritto da ambedue i conducenti coinvolti nel sinistro, ove la responsabilità sia attribuita interamente alla controparte), nel caso in cui il veicolo assicurato sulla base delle risultanze della perizia tecnica effettuata abbia riportato danni di importo maggiore rispetto al suo valore commerciale ante sinistro, la Compagnia -previa presentazione di regolare fattura di riparazione del veicolo - corrisponde al Proprietario un'indennità aggiuntiva a quella prevista dalla suddetta procedura.</p> <p><b>Caduta di corpi orbitanti:</b> la Compagnia indennizza i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti.</p>
<p><b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b></p>	<p><b>!</b> Relativamente ai danni conseguenti al furto o alla rapina, sono esclusi i danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.</p> <p><b>!</b> La somma assicurata per gli «apparecchi» si deve intendere in aggiunta alla somma assicurata per il veicolo e viene specificata separatamente in polizza. Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo.</p> <p><b>!</b> <b><u>Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni</u></b>, l'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avvenuti in conseguenza di insurrezioni, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.) salvo i casi per cui valgono le garanzie accessorie Fenomeni naturali_ e/o Eventi socio-politici_ ove acquistate;</li> <li>- determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché da dolo dei trasportati;</li> <li>- causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;</li> <li>- verificatesi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione.</li> </ul> <p><b>!</b> Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, in caso di danno parziale la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore commerciale al momento del sinistro e quello assicurato indicato in polizza.</p> <p><b>!</b> Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.</p> <p>La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve dare comunicazione all'Assicurato entro il termine sopra riportato.</p> <p><b>!</b> Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, in caso di danno parziale la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore commerciale al momento del sinistro e quello assicurato indicato in polizza, secondo le disposizioni dell'art. 1907 del Codice Civile (Regola Proporzionale).</p> <p><b>!</b> In caso di furto o rapina, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi, se indicati sulla polizza stessa.</p> <p><b>!</b> L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, qualora l'indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra l'Assicurato e la Compagnia in proporzione del danno sopportato. L'Assicurato ha facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto al netto di eventuali danni computati a termini di contratto. Le spese di recupero e custodia restano sempre a carico dell'Assicurato, salvo il caso che la Compagnia subentri nella proprietà del veicolo.</p> <p><b>!</b> <u>Sono esclusi dalla garanzia accessoria Cristalli</u> le rigature, segnature, screpolature e simili, i danni a fari, fanali e specchi, nonché gli eventuali danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli stessi. La presente garanzia non comprende i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato.</p>

- ! Sono esclusi dalla garanzia accessoria Eventi Socio-politici, i danni da circolazione, non configurabili come atti di vandalismo.
- ! Sono esclusi dalla garanzia accessoria Danni ai bagagli (ricompresa all'interno del Pacchetto Accessorie 1) i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, apparecchi fotografici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. Sono altresì esclusi i danni da mancato godimento e altri danni indiretti e consequenziali.
- ! Con riferimento alla garanzia accessoria Ripristino del sistema di antifurto (ricompresa all'interno del Pacchetto Accessorie 1), l'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di idonea prova dell'esistenza dell'antifurto al momento del sinistro o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile da Circolazione o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.
- ! Con riferimento alla garanzia accessoria Trasporto su treni e navi traghetto (ricompresa all'interno del Pacchetto Accessorie 1) sono in ogni caso esclusi:
  - i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore ferroviario e/o marittimo;
  - i danni derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio ferroviario e/o marittimo;
  - i danni alle merci di terzi trasportate sul veicolo assicurato.
- ! Con riferimento alla garanzia accessoria Urto contro animali, pedoni e ciclisti (ricompresa all'interno del Pacchetto Accessorie 2), a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da parte di un'Autorità di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia. La garanzia è prestata se il danno non risulti risarcibile dal responsabile civile, né indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.
- ! È escluso dalla garanzia accessoria Danni all'interno della carrozzeria per soccorso vittime della strada (ricompresa all'interno del Pacchetto Accessorie 2) qualsiasi danno indiretto conseguente al mancato godimento o uso del veicolo, deprezzamento dello stesso, altri eventuali pregiudizi, ecc.
- ! Sono esclusi dalla garanzia accessoria Ricorso terzi e rischio locativo (ricompresa all'interno del Pacchetto Accessorie 2) i danni alle cose dei familiari conviventi;
- ! Con riferimento alla garanzia accessoria Danni da Inquinamento (ricompresa all'interno del Pacchetto Accessorie 2), tale garanzia è prestata esclusivamente quando il veicolo non è posto in circolazione (o stazionante sulla pubblica via o su area privata ad essa equiparata, fattispecie invece rientranti nell'Assicurazione di Responsabilità Civile della Circolazione).
- ! Relativamente alla garanzia accessoria Fenomeno elettrico (ricompresa all'interno del Pacchetto Accessorie 2), non sono rimborsabili le spese per le lampade ed altri fonti di luce e per la batteria. La garanzia è prestata se il danno non è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.
- ! Con riferimento alla garanzia accessoria Caduta di corpi orbitanti (ricompresa all'interno del Pacchetto Accessorie 2), sono esclusi i danni causati al veicolo dalla caduta di ordigni esplosivi.

Si riportano nella seguente tabella gli eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Garanzie	Scoperti	Franchigie	Limiti di indennizzo
<b>Sezione Incendio e Furto</b>			
Incendio	-	-	-
Furto e rapina	Se indicati nella polizza (*)	Se indicate nella polizza (*)	-
Cristalli (garanzia accessoria) a seguito di rottura per causa accidentale o fatto di terzi	-	B 100,00 in caso di intervento effettuato presso un riparatore non convenzionato con la Compagnia	B 1.000,00 per evento e per anno assicurativo in caso di intervento effettuato presso un centro convenzionato con la Compagnia (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web), che provvederà direttamente al pagamento della fattura
Eventi socio-politici (garanzia accessoria)	10% con il minimo di B 250,00 (*)	-	Fino alla concorrenza della somma assicurata per la garanzia incendio e furto
Fenomeni naturali (garanzia accessoria)	10% con il minimo di B 250,00 (*)	-	Fino alla concorrenza della somma assicurata per la garanzia incendio e furto
<b>Pacchetto Accessorie 1 (garanzie accessorie)</b>			
Ripristino danni al box	-	-	Fino alla concorrenza di B 1.000,00 per evento e per anno assicurativo

	Collisione con veicolo non identificato o non assicurato	-	-	<p>- In caso di danno subito dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo targato non identificato, qualora si siano verificati anche danni gravi alla persona: entro con il limite degli importi non risarcibili da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada.</p> <p>- In caso di danno subito dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo targato identificato ma non coperto da regolare assicurazione per la responsabilità civile: B 3.000,00 per evento e per anno assicurativo, purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate</p>
	Circolazione abusiva	-	-	B 1.000,00 per evento e per anno assicurativo, a primo rischio assoluto
	Danni ai bagagli	-	-	B 250,00 per evento e per annualità assicurativa
	Ripristino del sistema di antifurto	-	-	B 250,00 per un solo evento per annualità assicurativa
	Garanzia trasporto su treni e navi traghetto	-	-	B 3.000,00 per evento e per anno assicurativo
	Urto contro animali, pedoni e ciclisti	del 10%, sul danno con il minimo di B 250,00	-	B 1.000,00 per evento e per annualità assicurativa, che non potrà in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
	Fermo macchina	-	-	Indennità fissa di B 25,00 per ogni giorno di indisponibilità del veicolo, per un massimo di venti giorni per evento e per annualità assicurativa
	Spese di immatricolazione o di passaggio di proprietà	-	-	<p>- In caso di incendio, furto totale o rapina, che comportino la perdita totale del veicolo: B 500,00 per evento e per anno assicurativo, entro un anno dal sinistro;</p> <p>- In caso di incendio, furto o smarrimento, non seguito dal ritrovamento, delle targhe del veicolo assicurato: B 250,00 per evento e per anno assicurativo</p>
	Spese per la duplicazione della patente di guida	-	-	B 250,00 per evento e per anno assicurativo
	Garanzia tassa automobilistica	-	-	B 250,00 per evento e per anno assicurativo
	Spese di recupero e parcheggio	-	-	B 250,00 per evento e per anno assicurativo
	Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo	-	-	B 250,00 per evento e per anno assicurativo
<b>Pacchetto Accessorie 2 (garanzie accessorie)</b>				
	Danni all'interno della carrozzeria per soccorso vittime della strada	-	-	B 250,00 per evento e per anno assicurativo
	Sottrazione o smarrimento di chiavi	-	-	B 500,00 per evento e per anno assicurativo, previa presentazione di regolare fattura e denuncia alle Autorità competenti
	Sostituzione serratura abitazione	-	-	B 250,00 per evento e per anno assicurativo
	Ripristino airbag, pretensionatori e dispositivi antincendio	-	-	B 500,00 per evento e per anno assicurativo

	Fenomeno elettrico	-	-	B 250,00 per evento e per anno assicurativo
	Ricorso terzi e rischio locativo	-	-	B 100.000,00 per evento e per anno assicurativo
	Danni da inquinamento	-	-	B 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Fatto di figli minori	-	-	B 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
	Indennità danno totale	-	-	Indennità aggiuntiva a quella prevista dalla suddetta procedura nella misura del 15% del valore commerciale del veicolo, con il minimo di B 500,00 ed il massimo di B 2.000,00 per anno assicurativo
	Caduta di corpi orbitanti	-	-	Nella misura del 30% del valore commerciale del veicolo, con il minimo di B 1.000,00 ed il massimo di B 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo

(\*) Tale scoperto o franchigia non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la Compagnia.

GARANZIA `GUASTI ACCIDENTALI _ - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)	
<b>Garanzie di base</b>	<p>La garanzia può essere sottoscritta alternativamente nelle seguenti formule:</p> <p>¿ <b>MAXIKASKO:</b> la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza ad urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione.</p> <p>¿ <b>KASKOTOTALE:</b> la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza ad urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione, qualora il veicolo assicurato abbia subito danneggiamenti di entità superiore all'80% del suo valore commerciale al momento del sinistro.</p> <p>¿ <b>SEMPRE RAGIONE:</b> la Compagnia si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificato;</li> <li>- urto contro animali selvatici, randagi, d'affezione, da reddito o protetti, a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da un'Autorit` di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovr` consegnare in copia alla Compagnia;</li> <li>- urto contro pedoni e/o ciclisti, purché identificati a seguito del sinistro, a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da un'Autorit` di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovr` consegnare in copia alla Compagnia.</li> </ul> <p>La garanzia sottoscritta è operante solo se espressamente richiamate in polizza. L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Stati esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.</p>
<b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b>	Non sono previste personalizzazioni.
<b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b>	<p>! Sono in ogni caso esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo.</p> <p>! In caso di sinistro, la Compagnia corrisponder` all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi indicati sulla polizza stessa per la forma di garanzia scelta. Tale scoperto non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la Compagnia.</p> <p>! L'assicurazione non è operante per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, ad eccezione del caso delle esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata con veicolo non adibito a scuola guida, purché effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti e del caso di veicolo guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro.</li> <li>- cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;</li> <li>- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano o di circolazione fuori strada;</li> <li>- conseguenti a furto (consumato o tentato) e rapina, nonché ad incendio;</li> <li>- alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;</li> </ul>

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
  - determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;
  - verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;
  - subiti dal veicolo se il conducente si trova in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero gli sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada, salvo che sia operante la Condizione Particolare Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa;
  - verificatisi durante l'utilizzo del veicolo in "percorsi fuoristrada", intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli (art. 2 del Nuovo Codice della Strada).
- ! Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.
- ! Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, in caso di danno parziale la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore commerciale al momento del sinistro e quello assicurato indicato in polizza.
- ! In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini della presente garanzia.

Si riportano nella seguente tabella gli eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

Garanzie	Scoperti (*)	Franchigie	Limiti di indennizzo
<b>Sezione Guasti accidentali</b>			
Maxikasko	Se indicati nella polizza	Se indicati nella polizza	-
Kaskototale	Se indicati nella polizza	Se indicate nella polizza	Per danneggiamenti di entità superiore all'80% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro
Semperage	Se indicati nella polizza	Se indicati nella polizza	Fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza

(\*) Lo scoperto non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la Compagnia

- ! Per tutte le forme di garanzia, in caso di sinistri ove risulti totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità dell'Assicurato, l'ammontare del danno risarcibile dalla Compagnia in virtù delle presenti garanzie sarà determinato dalla differenza tra il danno patito dall'Assicurato e quanto riconosciuto in ambito di Responsabilità Civile della Circolazione. In nessun caso l'indennizzo complessivo del danno, cumulato con quello corrisposto all'Assicurato in ambito RCA, potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato.

#### GARANZIA "INFORTUNI DEL CONDUCENTE" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)

##### Garanzie di base

La garanzia "Infortuni del Conducente" vale per gli infortuni da circolazione che può subire il Conducente del veicolo assicurato quando si trova alla guida del veicolo stesso oppure quando ne sale o ne discende, carica o scarica bagagli o mentre effettua controlli o riparazioni di guasti durante il viaggio, alle condizioni di seguito indicate, nei limiti delle somme assicurate, indicate in polizza. Sono compresi gli infortuni conseguenti a o derivanti da:

- stato di maleore o incoscienza;
- colpa grave del Conducente;
- imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi;
- asfissia non di origine morbosa, annegamento, assideramento o congelamento, colpi di sole o di calore, folgorazione, avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze.

##### MORTE DA INFORTUNIO

Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Compagnia corrisponde la somma assicurata agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. La garanzia opera purché il decesso si verifichi entro due anni dall'infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza.

**Morte presunta.** Quando l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza e l'autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta

	<p>registrazione negli atti dello stato civile, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte.</p> <p><b>INVALIDITÀ PERMANENTE</b></p> <p>L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza - entro due anni dal giorno dell'infortunio denunciato ed in rapporto causale.</p> <p>La Compagnia corrisponde un indennizzo in caso di invalidità permanente da infortunio totale o parziale. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata;</li> <li>- se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, la Compagnia corrisponde l'indennizzo per invalidità permanente che viene calcolato sulla somma assicurata, in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le percentuali indicate nella Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente, riportata nelle Condizioni di Assicurazione;</li> <li>- se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva, non determinabile sulla base dei valori specificati nella citata Tabella, la Compagnia corrisponde l'indennizzo facendo riferimento ai criteri qui di seguito indicati: <ul style="list-style-type: none"> <li>ζ nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle specificate nella suindicata Tabella, le percentuali sopraindicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;</li> <li>ζ nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;</li> <li>ζ nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori e dei criteri sopra riportati, la stessa viene determinata tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.</li> </ul> </li> </ul> <p>- La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro Parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.</p> <p>In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.</p>
<p><b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b></p>	<p>ζ <b>Diaria da ricovero per infortunio:</b> Se l'infortunio determina il ricovero dell'Assicurato in ospedale o clinica, intervenuta la guarigione, la Compagnia liquiderà in base alla documentazione ricevuta ed agli accertamenti compiuti. La garanzia è estesa al periodo di immobilizzazione, a seguito di infortunio, con apparecchio gessato o tutore equivalente purché rigido e inamovibile. La presente estensione è prestata per i giorni successivi al ricovero o, in mancanza di ricovero, dal giorno dell'applicazione dell'apparecchio sino al giorno della rimozione.</p> <p>ζ <b>Rimborso spese mediche da infortunio:</b> Se l'infortunio determina il ricovero dell'Assicurato in ospedale o clinica, la Compagnia rimborserà le relative spese documentate. Il rimborso sarà effettuato a guarigione clinica ultimata, su presentazione delle ricevute quietanzate.</p>
<p><b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b></p>	<p>! Le somme assicurate sono quelle riportate in polizza.</p> <p>! Qualora il Conducente del veicolo risultasse risarcibile da parte della Compagnia per il medesimo evento sia in base alla presente polizza che in base ad altra copertura Infortuni, prestata dalla Compagnia stessa, gli indennizzi sono cumulabili entro il limite di B 775.000,00.</p> <p>! <b>Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni</b>, sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- avvenuti quando il conducente si trova in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero quando sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);</li> <li>- derivanti e/o causati da uso di stupefacenti, uso e abuso di psicofarmaci e/o farmaci psicotropi, salvo la somministrazione terapeutica, e uso di allucinogeni e simili;</li> <li>- derivanti e/o causati da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive e relative conseguenze e complicanze;</li> <li>- derivanti dalla partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regolarità pura;</li> <li>- operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;</li> <li>- delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato, suicidio;</li> <li>- da ernie o conseguenze di sforzi in genere;</li> <li>- da infarti;</li> <li>- avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;</li> <li>- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);</li> </ul>

- derivanti da danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici;
  - da proprie provocazioni od azioni delittuose;
  - derivanti da atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
  - derivanti da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, ai quali l'Assicurato abbia partecipato.
- ! **L'assicurazione non è inoltre operante:**
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
  - se il veicolo è posto in circolazione non in conformità alle norme vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione e all'uso dichiarato in polizza;
  - se il conducente, al momento del sinistro, è affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcool - stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci e farmaci psicotropi assunti non a scopo terapeutico) e/o da sieropositività HIV;
  - per il conducente che usa il veicolo arbitrariamente o contro la volontà di chi ne dispone legittimamente.
- ! **Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana.**
- ! **L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente.**
- ! **Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Diaria da ricovero", non sono indennizzabili le spese di qualsiasi natura relative al rilascio di certificati medici o di altra documentazione;**
- ! **Con riferimento alla garanzia aggiuntiva "Rimborso spese mediche da infortunio", previsto che:**
- siano escluse le spese per protesi ed interventi di natura estetica;
  - qualora l'Assicurato benefici di assistenza sanitaria o di altre forme di rimborso delle spese sopra indicate, la garanzia è prestata, nei limiti assicurati, per la parte di spese sostenute e non rimborsategli da Enti, Mutue, ecc.
- Si riportano nella seguente tabella gli eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
<b>Sezione Infortuni del Conducente</b>			
<b>Morte da infortunio</b>			
Morte	-	-	-
<b>Invalidità permanente da infortunio</b>			
Invalidità permanente da infortunio fino al 3%	-	-	Nessun indennizzo.
Invalidità permanente superiore al 3% ma non al 20%	-	-	Solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente al 3%.
Invalidità permanente superiore al 20%	-	-	Per l'aliquota riconosciuta, senza detrazioni.
Invalidità permanente superiore al 70%	-	-	-
<b>Altre garanzie prestate</b>			
Diaria da ricovero per infortunio	-	-	- B 26,00 per ciascuna giornata di degenza e per un periodo non superiore a 300 giorni; - per il periodo di immobilizzazione, a seguito di infortunio, con apparecchio gessato o tutore equivalente purché rigido e inamovibile per la somma di B 13,00 al giorno e per la durata massima di 300 giorni.
Rimborso spese mediche da infortunio	-	-	B 1.000,00, salvo per: - la retta di degenza, indennizzabile sino alla concorrenza di B 100,00 al giorno; - le spese di pronto soccorso, anche senza ricovero, e quelle di trasporto in autoambulanza, rimborsabili sino alla concorrenza di B 275,00.

**GARANZIA "ASSISTENZA" - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)**



<p style="text-align: center;"><b>Garanzie di base</b></p>	<p>La garanzia `Assistenza_ offre all'Assicurato, in caso di sinistro, una serie di prestazioni erogate da Europ Assistance Italia S.p.A.; tale garanzia può essere sottoscritta alternativamente nelle seguenti formule:</p> <p>¿ <b>HELVETIA EASY VAN: se viene prescelta tale formula, operano le seguenti garanzie:</b>  <u>Garanzie accessorie operanti senza franchigia chilometrica:</u>  - soccorso stradale - traino;  - officina Mobile in Italia - Depannage;  - recupero del veicolo fuori strada.  <u>Garanzie accessorie operanti quando il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell'assicurato:</u>  - spese d'albergo.</p> <p>¿ <b>HELVETIA TOP SERVICE VAN: se viene prescelta tale formula, operano le seguenti garanzie:</b>  <u>Garanzie accessorie operanti senza franchigia chilometrica:</u>  - soccorso stradale - traino;  - officina Mobile in Italia - Depannage;  - recupero del veicolo fuori strada;  - demolizione del veicolo in Italia;  - consulenza medica;  - invio di autoambulanza in Italia;  - supporto alla compilazione del modulo CID/CAI;  - assistenza telefonica in Italia;  - richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo.  <u>Garanzie accessorie operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato:</u>  - veicolo in sostituzione in Italia;  - invio taxi per ritiro veicolo in sostituzione;  - trasferimento in centro ospedaliero attrezzato;  - rientro dal centro ospedaliero attrezzato;  - spese d'albergo;  - rientro dal viaggio degli autisti;  - autista a disposizione;  - viaggio per il recupero del veicolo riparato;  - recupero/trasferimento del veicolo;  - anticipo spese di prima necessità.  <u>Garanzie accessorie operanti quando il sinistro si verifica all'estero:</u>  - invio pezzi di ricambio;  - rimpatrio del veicolo con carro attrezzi;  - viaggio di un familiare;  - accompagnamento minori;  - prolungamento del soggiorno;  - interprete a disposizione;  - anticipo spese legali;  - anticipo delle cauzioni civile e penale;  - rimpatrio sanitario;  - rientro salma;  - trasmissione messaggi urgenti.</p> <p>¿ <b>HELVETIA TOP SERVICE VAN PIÙ: se viene prescelta tale formula, sono operanti tutte le prestazioni previste dalla garanzia `Helvetia Top Service Van_ ad esclusione delle prestazioni "Soccorso stradale - Traino_ e "Veicolo in sostituzione in Italia", che si intendono integralmente sostituite dalle seguenti:</b>  - soccorso stradale - traino TOP;  - veicolo TOP in sostituzione in Italia.</p> <p>¿ <b>HELVETIA TOP SERVICE TRUCK: se viene prescelta tale formula, operano le seguenti garanzie:</b>  <u>Garanzie accessorie operanti senza franchigia chilometrica:</u>  - soccorso stradale - traino;  - officina Mobile in Italia - Depannage;  - recupero del veicolo fuori strada;  - consulenza medica;  - invio di autoambulanza in Italia.  <u>Garanzie accessorie operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato:</u>  - spese d'albergo;  - rientro dal viaggio degli autisti;  - autista a disposizione;  - viaggio per il recupero del veicolo rimpatriato;  - anticipo spese prima necessità.  <u>Garanzie accessorie operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero:</u>  - invio pezzi di ricambio;  - viaggio di un familiare;  - prolungamento del soggiorno;  - interprete a disposizione;</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- anticipo spese legali;</li> <li>- anticipo delle cauzioni penale e civile;</li> <li>- rimpatrio sanitario;</li> <li>- rientro salma;</li> <li>- trasmissione messaggi urgenti.</li> </ul> <p>¿ <b>HELVETIA FULL CAMPER: se viene prescelta tale formula, operano le seguenti garanzie:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soccorso stradale - traino;</li> <li>- officina mobile in Italia- Depannage;</li> <li>- recupero del veicolo fuori strada;</li> <li>- demolizione del veicolo in Italia;</li> <li>- consulenza medica;</li> <li>- invio di autoambulanza in Italia;</li> <li>- supporto alla compilazione del modulo CID/CAI;</li> <li>- richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo;</li> <li>- assistenza telefonica. (garanzia accessoria prestata a titolo gratuito)</li> </ul> <p><u>Garanzie accessorie operanti in Italia per sinistro verificatosi anche nel comune di residenza dell'Assicurato:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veicolo in sostituzione in Italia;</li> <li>- invio taxi per il ritiro dell'automovettura sostitutiva;</li> <li>- trasferimento in centro ospedaliero attrezzato;</li> <li>- rientro dal centro ospedaliero attrezzato;</li> <li>- rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio;</li> <li>- autista a disposizione;</li> <li>- viaggio per il recupero del veicolo;</li> <li>- recupero del veicolo a mezzo pianale;</li> <li>- anticipo spese di prima necessità.</li> </ul> <p><u>Garanzie accessorie operanti esclusivamente quando il sinistro si verifica all'estero:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rimpatrio del veicolo a mezzo pianale;</li> <li>- viaggio di un familiare;</li> <li>- prolungamento soggiorno;</li> <li>- interprete a disposizione;</li> <li>- anticipo spese legali;</li> <li>- anticipo delle cauzioni civile e penale;</li> <li>- rimpatrio sanitario;</li> <li>- rientro salma;</li> <li>- trasmissione messaggio urgenti.</li> </ul>
<p><b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b></p>	<p>Non sono previste ulteriori garanzie.</p>
<p><b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>! Il diritto alle assistenze fornite dalla Compagnia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.</li> <li>! Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche".</li> <li>! La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza - di 60 giorni.</li> <li>! Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.</li> <li>! Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.</li> <li>! La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale - prestata l'assistenza.</li> <li>! Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.</li> <li>! Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.</li> </ul>

! L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.

Si riportano nella seguente tabella gli eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
<b>HELVETIA EASY VAN</b>			
<i>Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica</i>			
Soccorso Stradale - Traino	-	-	Fino ad un massimo di B 300,00 per sinistro
Officina mobile in Italia - Depannage	-	-	Fino ad un massimo di B 300,00 per sinistro
Recupero del veicolo fuori strada	-	-	Fino ad un massimo di B 300,00
Prestazioni quando il sinistro si verifica ad oltre 50 Km dal comune di residenza dell'assicurato			
Spese d'albergo	-	-	Fino ad un massimo di 3 notti e per un massimale complessivo di B 300,00 per sinistro
<b>HELVETIA TOP SERVICE VAN</b>			
<i>Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica</i>			
Soccorso Stradale - Traino	-	-	Fino ad un massimo di B 700,00 per sinistro
Officina Mobile in Italia- Depannage	-	-	Fino ad un massimo di B 700,00 per sinistro
Recupero del veicolo fuori strada	-	-	Fino ad un importo massimo di B 1.200,00
Demolizione del veicolo in Italia	-	-	-
Consulenza medica	-	-	-
Invio di autoambulanza in Italia	-	-	Fino al massimale complessivo di B 300,00
Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI	-	-	-
Assistenza telefonica in Italia (garanzia accessoria prestata a titolo gratuito)	-	-	-
Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo	-	-	-
Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato			
Veicolo in sostituzione in Italia	-	-	Fino ad un massimo di 5 giorni consecutivi
Invio taxi per ritiro veicolo in sostituzione	-	-	Fino ad un massimo di B 100,00 per sinistro
Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato	-	-	-
Rientro dal centro ospedaliero attrezzato	-	-	-
Spese d'albergo	-	-	Fino ad un massimale complessivo di B 600,00 per sinistro

Rientro dal viaggio degli autisti	-	-	Fino ad un massimo complessivo di B 1.000,00 per sinistro
Autista a disposizione	-	-	-
Viaggio per recupero veicolo riparato	-	-	-
Recupero/trasferimento del veicolo	-	-	Fino ad un massimo di B 500,00 per sinistro e per anno assicurativo
Anticipo spese di prima necessità	-	-	Fino ad un massimo di B 2.000,00 per sinistro
<b>Prestazioni operanti quando il veicolo si verifica all'estero</b>			
Invio pezzi di ricambio	-	-	-
Rimpatrio veicolo con carro attrezzi	-	-	Fino alla concorrenza di un massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro
Viaggio di un familiare	-	-	-
Accompagnamento minori	-	-	-
Prolungamento del soggiorno	-	-	Fino ad un massimo di 10 giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un massimo di B 600,00 per sinistro
Interprete a disposizione	-	-	Fino ad un massimo di B 600,00 per sinistro
Anticipo spese legali	-	-	Fino ad un massimo di B 2.500,00 per sinistro
Anticipo cauzioni civile e penale	-	-	Fino ad un massimale di B 6.000,00 per sinistro, tanto nel caso di cauzione penale e civile
Rimpatrio sanitario	-	-	-
Rientro salma	-	-	Fino ad un massimo di B 5.000,00 per sinistro
Trasmissione messaggi urgenti	-	-	-
<b>HELVETIA TOP SERVICE VAN PIÙ</b>			
Soccorso Stradale - Traino TOP	-	-	Fino ad un massimo di B 700,00 per sinistro
Veicolo TOP in sostituzione in Italia	-	-	Fino ad un massimo di: - 5 giorni consecutivi per autocarro con massa a pieno carico fino a 2.6 t; - 5 giorni per autocarro con massa a pieno carico superiore a 2.6 t e massimo 3.5 t erogazione di diaria dell'importo di B 70,00 giornaliera; - 5 giorni consecutivi per noleggio del mezzo.
<b>HELVETIA TOP SERVICE TRUCK</b>			

<b>Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica</b>			
Soccorso Stradale - Traino	-	-	Fino ad un massimo di B 2.000,00 per sinistro
Officina Mobile in Italia-Depannage	-	-	Fino ad un massimo di B 2.000,00 per sinistro
Recupero del veicolo fuori strada	-	-	Fino ad un massimo di B 2.000,00
Consulenza medica	-	-	-
Invio di autoambulanza in Italia	-	-	Fino ad un massimale complessivo di B 300,00
<b>Prestazioni operanti</b> quando il sinistro si verifica fuori dal comune di residenza dell'assicurato			
S pese d'albergo	-	-	Fino ad un massimale complessivo di B 300,00 per sinistro
Rientro dal viaggio degli autisti	-	-	Fino ad un massimo di B 500,00 per sinistro
Autista a disposizione	-	-	-
Viaggio per il recupero del veicolo riparato	-	-	Fino ad un massimale di B 200,00
Anticipo spese di prima necessità	-	-	Fino ad un massimo di B 2.000,00 per sinistro
<b>Prestazioni operanti</b> quando il sinistro si verifica all'estero			
Invio pezzi di ricambio	-	-	-
Viaggio di un familiare	-	-	-
Prolungamento del soggiorno	-	-	Fino ad un massimo di 10 giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di B 300,00 per sinistro
Interprete a disposizione	-	-	Fino ad un massimo di B 600,00 per sinistro
Anticipo spese legali	-	-	Fino ad un massimo di B 2.500,00 per sinistro
Anticipo delle cauzioni civile e penale	-	-	Fino ad un massimo di B 6.000,00 per sinistro
Rimpatrio sanitario	-	-	-
Rientro salma	-	-	Fino ad un massimo di B 3.000,00 per sinistro
Trasmissione messaggi urgenti	-	-	-
<b>HELVETIA FULL CAMPER</b>			
Soccorso Stradale - Traino	-	-	Fino ad un massimo di B 700,00 per sinistro.
Officina Mobile Depannage	-	-	Fino ad un massimo di B 700,00 per sinistro.
Recupero del veicolo fuori strada	-	-	Fino ad un massimo di B 1.200,00
Demolizione del veicolo in Italia	-	-	-
Consulenza medica	-	-	-
Invio di autoambulanza in Italia	-	-	Fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).

Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI	-	-	-
Assistenza telefonica in Italia (garanzia accessoria prestata a titolo gratuito)	-	-	-
Richiesta documenti in caso di furto totale del veicolo	-	-	--
<b>Prestazioni operanti senza franchigia chilometrica</b>			
Veicolo in sostituzione in Italia	-	-	Fino ad un massimo di: -7 giorni consecutivi in caso di incidete, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata; - 40 giorni consecutivi in caso di furto totale, rapina o distruzione totale del mezzo.
Invio taxi per ritiro veicolo in sostituzione	-	-	Fino ad un massimo di B 50,00 per sinistro
Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato	-	-	-
Rientro dal centro ospedaliero attrezzato	-	-	-
Spese d'albergo	-	-	Fino ad un massimale complessivo di B 600,00 per sinistro
Rientro dei passeggeri/prosecuzione del viaggio	-	-	Fino ad un massimale di B 1000,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).
Invio pezzi di ricambio	-	-	-
Autista a disposizione	-	-	-
Viaggio per il recupero del veicolo	-	-	-
Recupero del veicolo a mezzo pianale	-	-	Fino ad un massimale di B 500,00 per sinistro o anno assicurativo.  Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo Helvetia a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
Anticipo spese di prima necessità	-	-	Fino ad un massimo di B 1.500,00 per sinistro
<b>Prestazioni operanti quando il sinistro si verifica all'estero</b>			
Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale	-	-	Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo Helvetia a proprio carico l'importo massimo

			corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.
Viaggio di un familiare	-	-	-
Accompagnamento minori	-	-	-
Prolungamento del soggiorno	-	-	Fino ad un massimo di 10 giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di B 600,00 per sinistro
Interprete a disposizione	-	-	Fino ad un massimo di B 600,00 per sinistro
Anticipo spese legali	-	-	Fino ad un massimo di B 2.500,00 per sinistro
Anticipo cauzioni civile e penale	-	-	Fino ad un massimale di B 6.000,00 per sinistro, tanto nel caso di cauzione penale e civile
Rimpatrio sanitario	-	-	-
Rientro salma	-	-	Fino ad un massimo di B 5.000,00 per sinistro
Trasmissione messaggi urgenti	-	-	-

**GARANZIA `TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE E RECUPERO PUNTI PATENTE\_ - (SOTTOSCRIZIONE OPZIONALE)**

<b>Garanzie di base</b>	<p>La garanzia `Tutela legale_ offre all'Assicurato, in caso di sinistro, una serie di prestazioni erogate da ARAG SE (`Arag ).</p> <p>La Compagnia, assicura, in sede stragiudiziale e giudiziale, l'assistenza legale ed i relativi oneri, purché non ripetibili dalla controparte, al Contraente, ai conducenti autorizzati identificati nella polizza R.C.</p> <p>Tali oneri sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>¿ le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo anche quando la vertenza venga essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita;</li> <li>¿ le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG;</li> <li>¿ le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG;</li> <li>¿ le spese processuali nel processo penale;</li> <li>¿ le spese di giustizia;</li> <li>¿ il contributo unificato, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;</li> <li>¿ le spese per la registrazione degli atti giudiziari;</li> <li>¿ le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;</li> <li>¿ le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;</li> <li>¿ le spese di domiciliazione necessarie, esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta.</li> </ul> <p><b><u>Tale garanzia può essere sottoscritta nelle seguenti formule:</u></b></p> <p><b><u>Linea Base</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>¿ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.</li> <li>¿ Assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.</li> <li>¿ Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.</li> </ul>
-------------------------	---

	<p>¿ Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Nuovo Codice della Strada.</p> <p><b><u>Linea Top</u></b></p> <p>¿ Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale.</p> <p>¿ Vertenze contrattuali nascenti da inadempienze proprie o di controparte derivanti da contratti riguardanti i veicoli assicurati.</p> <p>¿ Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.</p> <p>¿ Assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.</p> <p>¿ Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.</p> <p>¿ Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida.</p> <p>¿ Anticipo cauzione penale.</p> <p>¿ Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero.</p> <p>¿ Opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di decurtazione punti, ritiro o sospensione della patente in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo.</p> <p>¿ Opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie non connesse ad incidente stradale purché vi sia l'accoglimento anche parziale del ricorso/opposizione.</p> <p>¿ Assistenza nel procedimento di dissequestro del mezzo assicurato che, come successivamente risulti, sia solo apparentemente scoperto di assicurazione obbligatoria RCAuto.</p> <p>¿ Consulenza Telefonica.</p> <p><u>La garanzia <b>Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie)</b> offre all'Assicurato, in abbinamento inclusivo alla linea Top, le seguenti prestazioni, operanti solo se espressamente indicate in polizza e corrisposto il relativo premio:</u></p> <p>- <b>Indennità Autoscuola.</b> La Compagnia rimborserà il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.</p> <p>- <b>Indennità Zero Punti.</b> La Compagnia garantirà il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza.</p>
<p><b>Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo</b></p>	<p>Non sono previste ulteriori garanzie.</p>
<p><b>Limitazioni, esclusioni e rivalse</b></p>	<p><b>!</b> La garanzia viene prestata <u>fino al massimale di B 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo.</u></p> <p><b>!</b> Dopo la ricezione da parte di ARAG della denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione. L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi.</p> <p><b>!</b> Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente spettano ad ARAG, che le ha sostenute o anticipate.</p> <p><b>Per la Linea Base e per la Linea Top di cui alla garanzia TUTELA LEGALE, le coperture non sono valide:</b></p> <p>¿ in materia fiscale ed amministrativa, salvo i casi in cui vale la prestazione consistente nel "Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso. (di cui alla Linea Base od alla Linea Top), qualora acquistata;</p> <p>¿ per fatti conseguenti a: terremoto, eventi bellici, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);</p> <p>¿ per fatti conseguenti a: atti di terrorismo, atti di vandalismo, scioperi e serrate. La garanzia è invece operativa qualora l'assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;</p> <p>¿ per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;</p> <p>¿ per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;</p> <p>¿ per fatti dolosi delle persone assicurate;</p> <p>¿ per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;</p> <p>¿ per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;</p>



- ⚠ se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione dell'obbligo di assicurazione R.C.A.;
- ⚠ nei confronti del conducente che guida in violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, salvo per i casi in cui valgono le pertinenti garanzie presenti nella Linea Base e nella Linea TOP, ove acquistate;
- ⚠ nel caso di violazione della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- ⚠ per fatti derivanti da partecipazione a sfide clandestine, gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- ⚠ se il veicolo non è omologato;
- ⚠ se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- ⚠ se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dalle condizioni di polizza;
- ⚠ se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione del documento di abilitazione alla guida, nei tre mesi successivi alla scadenza della sua validità;
- ⚠ limitatamente all'art. 6.4 - Prestazioni garantite Tutela Legale - Linea Top, punto 9 per violazioni agli artt. 6, 10, 62, 164, 179 N.C.d.S.;
- ⚠ per i casi di adesione a class action.

**Quanto alle prestazioni garantite Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie) le garanzie non sono valide:**

- ⚠ per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
- ⚠ per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
- ⚠ per fatti derivanti da partecipazione a sfide clandestine, gare o competizioni sportive e relative prove;
- ⚠ se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
- ⚠ se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione.

Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Compagnia e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.

Relativamente all'estensione territoriale:

- ⚠ Per la Linea Base e per la Linea Top:
    - per le vertenze contrattuali, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein;
    - in tutte le altre ipotesi, la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, si trovi in questi territori.
  - ⚠ Per le Prestazioni garantite Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie), la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.
- Si riportano nella seguente tabella gli eventuali limiti di indennizzo, franchigie e scoperti relativi alle singole coperture offerte nella presente sezione:

GARANZIE	SCOPERTI	FRANCHIGIE	LIMITI DI INDENNIZZO
<b>Sezione Tutela Legale della Circolazione e Recupero Punti Patente</b>			
<b>LINEA BASE</b>			
Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni	-	-	B 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale	-	-	B 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso	-	-	B 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Nuovo Codice della Strada	-	-	B 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo

LINEA TOP			
Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale	-	-	B 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Vertenze contrattuali	-	-	B 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo, sempreché il valore in lite sia superiore a B 100,00
Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni	-	-	Massimale per caso assicurativo di B 100.000,00 e senza limite annuo
Assistenza nei procedimenti di dissequestro	-	-	B 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.	-	-	B 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del N.C.d.S..	-	-	B 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Anticipo cauzione penale in caso di connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero	-	-	Fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a B 15.000,00
Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero.	-	-	B 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di decurtazione punti, ritiro o sospensione della patente in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo.	-	-	Massimale di B 2.500,00 per caso assicurativo senza limite annuo
Assistenza nel procedimento di dissequestro del mezzo assicurato che, come successivamente risulti, sia solo apparentemente scoperto di assicurazione obbligatoria RCAuto	-	-	B 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo
Opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie non connesse ad incidente	-	-	B 20.000,00 per sinistro, senza limite per anno assicurativo purché vi sia l'accoglimento anche parziale del ricorso/opposizione e l'importo della sanzione sia superiore a B 100,00
LINEA TOP - RECUPERO PUNTI PATENTE			
Indennità Autoscuola	-	-	Entro il limite di B 500,00
Indennità Zero Punti	-	-	Entro il limite di B 1.000,00, se l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza.



### Che cosa NON è assicurato?

<b>Rischi esclusi</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
-----------------------	---



## Ci sono limiti di copertura?

- !** Oltre a quanto rappresentato nel DIP Danni, l'assicurazione "Responsabilità civile per la circolazione non è operante:
- ⚡ per i danni, di qualsiasi natura, subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:
    1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;
    2. il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, la persona unita civilmente che non abbia chiesto lo scioglimento dell'unione, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;
    3. ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2;
  - ⚡ nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).
  - ⚡ nel caso di partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione.
- Nei casi di esclusione ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione, salvo per i casi in cui vale la condizione particolare "Rinuncia parziale della Compagnia al diritto di rivalsa" o la condizione particolare "Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa" se espressamente indicata in polizza.
- !** Con riferimento alla condizione particolare sempre operante "Traino di rimorchi per macchine agricole ed operatrici", la garanzia non si estende al rischio statico degli stessi, fermo l'obbligo di separata assicurazione.
- !** Con riferimento alla condizione particolare sempre operante "Ricorso terzi da Incendio", la garanzia è operante fino alla concorrenza di B 150.000,00 per ogni sinistro.
- !** Con riferimento alla condizione particolare sempre operante "Targa in prova", la garanzia è operante a condizione che il veicolo sia posto in circolazione secondo le norme vigenti in materia di «circolazione di prova».
- !** Con riferimento alla condizione particolare sempre operante "Danni a cose di terzi trasportati su veicoli dati a noleggio con conducente o ad uso pubblico o autobus", la garanzia non ricomprende il denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.
- !** Con riferimento alla condizione particolare sempre operante "Rinuncia parziale della Compagnia al diritto di rivalsa", si precisa nei confronti del Proprietario/Locatario e del Conducente, se soggetto diverso, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa, limitatamente ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato, con il massimo di B 500,00; parimenti, qualora il Proprietario/Locatario e/o il Conducente del veicolo fosse a conoscenza delle circostanze previste, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa nei suoi confronti.
- !** Con riferimento alla condizione particolare valida se espressamente richiamata in polizza "Trasporto infiammabile e altre merci pericolose", si intende escluso il trasporto di gas tossici (acido cianidrico, ammoniacca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.) nonché di sostanze radioattive.
- !** Con riferimento alla condizione particolare valida se espressamente richiamata in polizza "Carico e scarico con mezzi meccanici", la garanzia si applica ai soli veicoli adibiti al trasporto di cose. Inoltre si precisa che non sono considerati terzi: - coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza, - le persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico nonché le persone trasportate sul veicolo. L'assicurazione non copre i danni: - alle cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate nonché ai mezzi sotto carico e scarico; - da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo. Tale estensione è prestata per la parte di danno della quale l'Assicurato debba rispondere e che risulti eventualmente non coperta, o coperta solo in parte, da altra polizza di assicurazione.
- !** Con riferimento alla condizione particolare valida se espressamente richiamata in polizza "Veicoli adibiti occasionalmente a spartineve", sono esclusi i danni alla pavimentazione stradale e relativi manufatti e pertinenze, nonché quelli derivanti a terzi dalle operazioni di spostamento e sgombero neve.
- !** Con riferimento alla condizione particolare valida se espressamente richiamata in polizza "Veicoli adibiti occasionalmente a spartineve con danno a terzi dallo smaltimento neve", esclusi i danni alla pavimentazione stradale e relativi manufatti e pertinenze e i danni da inquinamento derivanti dallo spargimento di cloruri.
- !** Con riferimento alla condizione particolare valida se espressamente richiamata in polizza "Trasporto eccezionale", la garanzia è valida se i danni sono conseguenti a fatti accidentali della circolazione.
- !** Con riferimento alla condizione particolare valida se espressamente richiamata in polizza "Trasporto esclusivo di marmi in blocco", sono esclusi dalla garanzia i danni provocati dalla sede stradale, e relativi manufatti o pertinenze, non conseguenti a fatto accidentale della circolazione.
- !** Con riferimento alla condizione particolare valida se espressamente richiamata in polizza "Macchine operatrici - mezzi sgombraneve - carrelli - rulli compressorini in assenza di targa", la copertura non comprende il rischio statico dei rimorchi per i quali è previsto l'obbligo di separata assicurazione.
- !** Con riferimento alla condizione particolare valida se espressamente richiamata in polizza "Macchine operatrici su cingoli", sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, non conseguenti a fatto accidentale della circolazione.

- ! Nell'ambito della gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, la Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.
- ! Avuto riguardo alla validità territoriale, qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato all'immediata restituzione alla Compagnia. La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

### Denuncia di sinistro:

- Risarcimento diretto: la denuncia del sinistro deve essere redatta sul Modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - Denuncia di Sinistro) e deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro così come richiesto nel modulo stesso. La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Compagnia per attivare la procedura di Risarcimento Diretto, utilizzando il Modulo CAI sopracitato, ancorché non sottoscritto da entrambi i conducenti. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.
- Richiesta alla compagnia di controparte: in caso di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, fatto salvo l'obbligo di presentazione di denuncia alla Compagnia nelle modalità descritte al punto precedente, l'Assicurato deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento all'Impresa di assicurazione del responsabile;
- Richiesta indirizzata alla CONSAP: in caso di sinistro avvenuto con veicolo non assicurato o non identificato la richiesta dovrà essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA - [www.consap.it](http://www.consap.it)).

**Assistenza diretta/in convenzione:** non prevista.

### Rimborso del sinistro per evitare il malus

Relativamente alle tipologie di veicoli per cui l'assicurazione prestata nella forma di tariffa "Bonus/Malus" o "Bonus Malus con Franchigia" (in quest'ultimo caso, avuto riguardo ai limiti di franchigia precisati in polizza) si prevedono riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione previsti, e che si articola in 20 classi di merito aziendali corrispondenti a livelli di premio crescenti.

Il Contraente ha facoltà di evitare la maggiorazione di premio dovuta in base all'applicazione di clausole Bonus/Malus offrendo il rimborso degli importi liquidati a titolo definitivo per tutti o parte dei sinistri cagionati dall'Assicurato nell'annualità trascorsa:

- alla CONSAP per i sinistri liquidati con applicazione della procedura di risarcimento diretto di cui all'art. 149 del D. Lgs. n. 209 del 7/9/2005 (Codice delle Assicurazioni): in questo caso, per conoscere l'importo dei sinistri pagati a titolo definitivo, al Contraente saranno specificate le modalità da seguire per effettuare direttamente o tramite l'Agente/Intermediario la richiesta alla Stanza di compensazione (c/o CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. - Via Yser, 14 - 00198 ROMA, [www.consap.it](http://www.consap.it));
- direttamente alla Compagnia per i sinistri dalla stessa liquidati senza applicazione della procedura di risarcimento diretto. Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

### Gestione da parte di altre imprese:

- Per la garanzia "Assistenza", i servizi/prestazioni sono erogati da Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 Milano. Per richieste di assistenza, dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa, in funzione 24 ore su 24, al Numero Verde 800.01.69.10 (dall'Italia) o al numero 02-58.28.61.71 (dall'estero).
- Per la garanzia "Tutela legale della circolazione e recupero punti patente", i servizi/prestazioni sono erogati da ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia, con sede in viale del Commercio, 59 - 37135 Verona. Per la trasmissione della denuncia di sinistro, l'Assicurato potrà telefonare al numero 045.8290411, oppure potrà inviare la denuncia al fax 045.8290557 o all'indirizzo di posta elettronica: [denunce@arag.it](mailto:denunce@arag.it). L'Assicurato potrà inviare la successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro al fax 045.8290449.

**Prescrizione:** i diritti derivanti dalla copertura assicurativa si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Il diritto al risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni categoria si prescrive in due anni dal giorno in cui il fatto si è verificato, salvo che il fatto sia considerato dalla legge come reato e per questo reato sia stabilita una prescrizione più lunga, che si applica quindi anche all'azione civile.

**Cosa fare in caso di sinistro?**

<p><b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b></p>	<p>Nel caso di <b>dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto che influiscono sulla valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso</b>, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.</p> <p>Per la <b>garanzia di responsabilità civile verso terzi</b>, nel caso di cui sopra e qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge (azione diretta dell'interessato), la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.</p>
<p><b>Obblighi dell'impresa</b></p>	<p>Dal momento del ricevimento della lettera di richiesta di risarcimento danni se completa oppure di tutta la documentazione prevista, la Compagnia deve prendere una posizione (comunicazione della somma offerta o dei motivi per i quali non si ritiene di fare offerta) in relazione alla richiesta nei termini sotto descritti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- per danni a veicolo o cose con modulo CAI a doppia firma, ovvero sottoscrizione di entrambi i conducenti: 30 giorni</li> <li>- per danni a veicolo o cose con modulo CAI ad una firma ovvero sottoscrizione o denuncia dell'assicurato: 60 giorni</li> <li>- per lesioni: 90 giorni.</li> </ul> <p>Nel caso venga inviato all'Assicurato atto di quietanza contenente la somma messa a disposizione, questa deve essere restituita debitamente controfirmata ed il pagamento della stessa deve avvenire entro quindici giorni dal suo ricevimento.</p> <p>Nel caso l'Assicurato non intenda accettare la somma messa a disposizione e non restituisca pertanto la quietanza, la somma deve essere comunque pagata entro quindici giorni dalla comunicazione della mancata accettazione.</p> <p>Nel caso poi non vengano né restituiti gli atti firmati, né venga comunicata la mancata accettazione e questo silenzio si protragga per trenta giorni, la somma offerta va comunque pagata entro i quindici giorni successivi.</p>



### Quando e come devo pagare?

<p><b>Premio</b></p>	<p>Il premio viene determinato sulla base di molteplici parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute dall'Impresa all'Intermediario.</p> <p>Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio. Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia cui è assegnato il contratto, che rilascerà il certificato di assicurazione per la garanzia di responsabilità civile verso terzi e l'eventuale Carta Verde, previsti dalle disposizioni in vigore.</p> <p>Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate. Più in particolare, è prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali, con aumento del 3%.</p> <p>Con riferimento alle condizioni particolare "Nuova Formula Aziende", si precisa che la Compagnia accorda uno sconto che - alla scadenza anniversaria - verrà mantenuto solo qualora i veicoli risultino assicurati con la Compagnia. Il premio è comprensivo di imposte e di contributo al SSN.</p>
<p><b>Rimborso</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>¿ <b>Nel caso di alienazione del veicolo assicurato</b> (anche successiva a consegna del veicolo stesso in conto vendita regolarmente documentata) senza cessione del contratto all'acquirente, la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita in ragione del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato, del contrassegno e dell'eventuale Carta Verde.</li> <li>¿ <b>Nei casi di demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo</b> il contratto si risolve e la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione richiesta dalla Compagnia.</li> <li>¿ <b>Nel caso di Furto del veicolo o della targa prova</b>, la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di risoluzione del contratto e rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive.</li> </ul>



### Quando comincia la copertura e quando finisce?

<p><b>Durata</b></p>	<p><b>Il contratto ha durata annuale</b>, più eventuale frazione di anno, che costituisce il periodo iniziale, su richiesta del Contraente.</p> <p>Il contratto non prevede il tacito rinnovo; esso cessa pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta da ambo le parti. La Compagnia continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale.</p> <p>Ad ogni scadenza annuale, con almeno trenta giorni di preavviso, è facoltà della Compagnia formulare al Contraente, per il tramite dell'Intermediario, una <b>proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno</b>, alle nuove condizioni tariffarie in vigore alla data di scadenza del contratto in essere.</p> <p>È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, manifestando la volontà di rinnovarlo mediante il pagamento del premio entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza. A conferma, il Contraente riceverà la quietanza attestante il pagamento del premio ed il certificato di assicurazione.</p>
----------------------	---

<b>Sospensione</b>	<p><b>Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie in corso di contratto</b>, è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia restituendo il contrassegno, il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde (o, in mancanza, copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto). La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione di detti documenti.</p> <p><b>In caso di furto del veicolo</b>, il Contraente può richiedere alla Compagnia la sospensione della garanzia consegnando copia della denuncia di furto totale presentata all'Autorità; in questo caso, la sospensione decorre dalle ore 24 del giorno della predetta denuncia. La Compagnia rinuncia alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.</p> <p><b>La riattivazione del contratto sospeso</b> - fermo il proprietario o gli altri soggetti previsti - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto.</p> <p><b>Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi</b>, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.</p>
--------------------	---



### Come posso disdire la polizza?

<b>Clausola di tacito rinnovo</b>	L'assicurazione obbligatoria per la RC Auto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo, si risolve quindi automaticamente alla scadenza fissata senza necessità di disdetta da ambo le parti.
<b>Ripensamento dopo la stipulazione</b>	<p>Qualora la polizza sia stata acquistata tramite tecniche di vendita a distanza, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di ripensamento nei 14 giorni successivi alla stipula della polizza.</p> <p>In tal caso la Compagnia procederà alla restituzione del premio o della parte di premio già pagato, al netto delle imposte di legge.</p> <p>Il recesso non può essere esercitato nel caso in cui sia stato denunciato un sinistro nel periodo previsto per il diritto di ripensamento.</p>
<b>Risoluzione</b>	<p>Il contraente ha diritto di risolvere il contratto nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alienazione del veicolo assicurato;</li> <li>- demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione;</li> <li>- furto del veicolo o della targa di prova.</li> </ul>



### A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto è destinato a una tipologia di clientela, costituita da persone fisiche e/o giuridiche dotate di documentazione di abilitazione alla guida, che necessita di una copertura per danni a terzi causati dalla circolazione dei veicoli a motore che non rientrano nelle categorie autovetture, natanti, ciclomotori, motocicli, motocarrozette, quadricicli adibiti al trasporto persone e quadricicli leggeri (per la quale vige obbligo di legge) usufruendo altresì di garanzie accessorie aggiuntive facoltative qualora ne ricorrano i presupposti.



## Quali costi devo sostenere?

La quota parte di provvigioni corrisposta in media agli intermediari ammonta al 10,30%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere presentati per iscritto alla Compagnia presso la funzione aziendale incaricata alla gestione degli stessi, utilizzando i seguenti recapiti: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis 21, 20139 Milano Fax 02 5351794 - Email: <a href="mailto:reclami@helvetia.it">reclami@helvetia.it</a> . Competono alla Compagnia anche i reclami che riguardano i soggetti coinvolti nel ciclo operativo della Compagnia stessa, compresi gli Agenti e relativi dipendenti o collaboratori. La Compagnia invia la relativa risposta entro <b>45 giorni</b> dal ricevimento del reclamo, prorogati fino a <b>60 giorni</b> se il reclamo riguarda il comportamento dell'Agente (inclusi i dipendenti o collaboratori).
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione (facoltativa)</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>⌘ Arbitrato (facoltativo): qualora dovesse sorgere un dissenso tra l'Assicurato e la Compagnia circa la determinazione dell'ammontare del danno. In tal caso, ai sensi di polizza, i periti, nominati da ciascuna delle Parti, si accordano di nominare un terzo perito, detto Arbitro, per addvenire ad una decisione.</li><li>⌘ Procedura FIN-NET: per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet <a href="http://www.ec.europa.eu/fin-net">http://www.ec.europa.eu/fin-net</a>, chiedendo l'attivazione della Procedura.</li><li>⌘ Conciliazione Paritetica (facoltativo): per le controversie con richieste di risarcimento per danni a cose e/o persone fino a 15.000 euro. Per l'attivazione, consultare il sito <a href="http://www.helvetia.it">www.helvetia.it</a></li></ul> <p>Tramite il sito della Compagnia (<a href="http://www.helvetia.it">www.helvetia.it</a>) è possibile acquisire in forma più dettagliata le informazioni riguardanti le modalità di attivazione dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie.</p>

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**





**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA  
Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia  
Gruppo Helvetia**

**Polizza multirischi per la circolazione**

**Helvetia InMovimento**

**Condizioni di Assicurazione**

## Sommario

<b>DEFINIZIONI GENERALI</b> .....	<b>1</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE</b> .....	<b>6</b>
ART. 0.1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE. AGGRAVAMENTO DI RISCHIO .....	6
ART. 0.2 - ASSICURAZIONI COMPLEMENTARI .....	6
ART. 0.3 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA .....	6
ART. 0.4 - FORMA E DURATA DEL CONTRATTO .....	6
ART. 0.5 - FACOLTÀ DI RINNOVO DEL CONTRATTO .....	6
ART. 0.6 - VARIAZIONE DI RISCHIO - ALIENAZIONE DEL VEICOLO .....	6
ART. 0.7 - OBBLIGO DEL CONTRAENTE O DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO .....	6
ART. 0.8 - ADEGUAMENTO DEL VALORE ASSICURATO .....	7
ART. 0.9 - ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE .....	7
ART. 0.10 - CONTRATTO CONCLUSO PER CONTO ALTRUI .....	7
ART. 0.11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE .....	7
ART. 0.12 - DIRITTO DI RIPSAMENTO (SOLO PER LE POLIZZE COLLOCATE TRAMITE VENDITA A DISTANZA) .....	7
<b>SEZIONE 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE</b> .....	<b>8</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI</b> .....	<b>8</b>
ART. 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....	8
ART. 1.2 - ESCLUSIONI E RIVALSA .....	8
ART. 1.3 - VALIDITÀ TERRITORIA .....	8
ART. 1.4 - TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO .....	9
ART. 1.5 - DEMOLIZIONE, ESPORTAZIONE DEFINITIVA O CESSAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE DEL VEICOLO .....	9
ART. 1.6 - SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO E RIATTIVAZIONE DEL CONTRATTO SOSPESO .....	9
ART. 1.7 - ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO .....	10
1.7A) - OBBLIGO DI CONSEGNA DELL'ATTESTATO SULLO STATO DEL RISCHIO .....	10
1.7B) - CONTENUTO DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO .....	10
1.7C) - MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO .....	11
1.7D) - VALIDITÀ DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO .....	11
1.7E) - ACQUISIZIONE DELL'ATTESTAZIONE SULLO STATO DEL RISCHIO .....	11
1.7F) - BANCA DATI DEGLI ATTESTATI DI RISCHIO .....	12
ART. 1.8 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI .....	12
ART. 1.9 - GESTIONE DELLE VERTENZE .....	12
ART. 1.10 - FURTO DEL VEICOLO O DELLA TARGA PROVA .....	12
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI</b> .....	<b>13</b>
ART. 1.11 - CARICO E SCARICO .....	13
ART. 1.12 - RISCHIO STATICO RIMORCHI (O SEMIRIMORCHI) .....	13
ART. 1.13 - TRAINO DI CARRELLO APPENDICE .....	13
ART. 1.14 - TRAINO DI RIMORCHI PER MACCHINE AGRICOLE ED OPERATRICI .....	13
ART. 1.15 - VEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA .....	13
ART. 1.16 - RICORSO TERZI DA INCENDIO .....	13
ART. 1.17 - TARGA IN PROVA .....	13
ART. 1.18 - DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU VEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE O AD USO PUBBLICO O SU AUTOBUS .....	13
ART. 1.19 - VEICOLO MULTI-ADATTATO PER PERSONE DIVERSAMENTE ABILI - <b>C</b> .....	13
ART. 1.20 - RINUNCIA PARZIALE DELLA COMPAGNIA AL DIRITTO DI RIVALSA - <b>N</b> .....	13
<b>CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA</b> .....	<b>14</b>
ART. 1.21 - RESPONSABILITÀ CIVILE DEI PASSEGGERI - <b>P</b> .....	14
ART. 1.22 - FORMULA AZIENDE - <b>A1 - A2</b> .....	14
ART. 1.23 - BONUS PROTETTO - <b>BP</b> .....	14
ART. 1.24 - RINUNCIA TOTALE DELLA COMPAGNIA AL DIRITTO DI RIVALSA - <b>M</b> .....	14
ART. 1.25 - TRASPORTO INFIAMMABILI E ALTRE MERCI PERICOLOSE - <b>R</b> .....	14
ART. 1.26 - CARICO E SCARICO ESEGUITO CON MEZZI MECCANICI - <b>S</b> .....	14
ART. 1.27 - VEICOLO MONOPOSTO - <b>T</b> .....	14
ART. 1.28 - VEICOLI ADIBITI OCCASIONALMENTE A SPARTINEVE - <b>1</b> .....	14
ART. 1.29 - VEICOLI ADIBITI OCCASIONALMENTE A SPARTINEVE CON DANNO A TERZI DALLO SMALTIMENTO NEVE - <b>2</b> .....	14
ART. 1.30 - RICORSO TERZI DA INCENDIO - RISCHIO STATICO - MANLEVA - <b>3</b> .....	15
ART. 1.31 - TRASPORTO ECCEZIONALE - <b>4</b> .....	15
ART. 1.32 - TRASPORTO ESCLUSIVO DI MARMI IN BLOCCO - <b>5</b> .....	15
ART. 1.33 - MACCHINE OPERATRICI - MEZZI SGOMBRANEVE - CARRELLI - RULLI COMPRESSORI IN ASSENZA DI TARGA - <b>6</b> .....	15
ART. 1.34 - MACCHINE OPERATRICI SU CINGOLI - <b>7</b> .....	15
<b>FORME DI TARIFFA</b> .....	<b>15</b>
<b>FORMA DI TARIFFA - BONUS MALUS</b> .....	<b>15</b>
1 - DEFINIZIONE DELLA FORMA DI TARIFFA - CLASSI DI MERITO.....	15
2 - PERIODI DI OSSERVAZIONE .....	15
3 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO .....	15
4 - SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO .....	18
5 - FURTO DEL VEICOLO .....	19
6 - RINNOVO DEL CONTRATTO - EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO NELLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE .....	19
7 - FACOLTÀ DI RIMBORSO DEI SINISTRI .....	19
8- RIAPERTURA DI SINISTRO .....	19
<b>FORMA DI TARIFFA – BONUS MALUS CON FRANCHIGIA</b> .....	<b>20</b>
<b>FORMA DI TARIFFA - FISSA</b> .....	<b>20</b>
<b>FORMA DI TARIFFA – FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA</b> .....	<b>20</b>
<b>FORMA DI TARIFFA – FORMULA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ - PEJUS</b> .....	<b>20</b>

<b>SEZIONE 2 – INCENDIO E FURTO</b>	<b>21</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI</b>	21
ART. 2.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	21
ART. 2.2 - ESCLUSIONI	21
ART. 2.3 - VALIDITÀ TERRITORIALE	21
ART. 2.4 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI	21
ART. 2.5 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE RUBATE O DANNEGGIATE	21
ART. 2.6 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO	21
ART. 2.7 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI	22
ART. 2.8 - SCOPERTO E FRANCHIGIA	22
ART. 2.9 - DOCUMENTI DA FORNIRE PER OTTENERE L'INDENNIZZO - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	22
ART. 2.10 - RECUPERI	22
<b>GARANZIE ACCESSORIE CVT</b>	23
ART. 2.11 - CRISTALLI - <b>CR</b>	23
ART. 2.12 - EVENTI SOCIO-POLITICI - <b>SP</b>	23
ART. 2.13 - FENOMENI NATURALI - <b>FN</b>	23
ART. 2.14 - PACCHETTO ACCESSORIE 1 - <b>P1</b>	23
ART. 2.15 - PACCHETTO ACCESSORIE 2 - <b>P2</b>	25
<b>SEZIONE 3 – GUASTI ACCIDENTALI</b>	<b>26</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI</b>	26
ART. 3.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	26
ART. 3.2 - ESCLUSIONI E RIVALSA	26
ART. 3.3 - VALIDITÀ TERRITORIALE	27
ART. 3.4 - RIPARAZIONI - SOSTITUZIONE IN NATURA DELLE COSE DANNEGGIATE	27
ART. 3.5 - DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO	27
ART. 3.6 - LIQUIDAZIONE DEI DANNI - NOMINA DEI PERITI	27
ART. 3.7 - SCOPERTO E FRANCHIGIA	27
ART. 3.8 - AZIONE DIRETTA DI RISARCIMENTO	27
ART. 3.9 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO	28
ART. 3.10 - DIRITTO DI SURROGAZIONE	28
ART. 3.11 - RIDUZIONE DELLA SOMMA ASSICURATA A SEGUITO DI SINISTRO	28
<b>SEZIONE 4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE</b>	<b>29</b>
<b>CONDIZIONI GENERALI</b>	29
ART. 4.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	29
ART. 4.2 - DELIMITAZIONI ED ESCLUSIONI	29
ART. 4.3 - CASI DI NON OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA	29
ART. 4.4 - RINUNCIA DELLA COMPAGNIA ALL'AZIONE DI RIVALSA	29
ART. 4.5 - SOMME ASSICURATE	29
ART. 4.6 - VALIDITÀ TERRITORIALE	29
ART. 4.7 - CRITERI DI INDENNIZZABILITÀ	29
ART. 4.8 - CASO DI MORTE	29
ART. 4.9 - INVALIDITÀ PERMANENTE	30
ART. 4.10 - FRANCHIGIA INVALIDITÀ PERMANENTE DA INFORTUNIO	32
ART. 4.11 - ALTRE GARANZIE PRESTATE - VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA	32
ART. 4.12 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO/CONTRAENTE IN CASO DI SINISTRO	32
ART. 4.13 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA SULLE MODALITÀ DI ACCERTAMENTO E DI INDENNIZZO IN CASO DI INVALIDITÀ PERMANENTE	33
ART. 4.14 - DIRITTO ALL'INDENNIZZO PER INVALIDITÀ PERMANENTE IN CASO DI MORTE PER CAUSE INDIPENDENTI DALL'INFORTUNIO	33
ART. 4.15 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA SULLE MODALITÀ DI INDENNIZZO IN CASO DI SPESE DI CURA DA INFORTUNIO	33
ART. 4.16 - OBBLIGHI DELLA COMPAGNIA SULLE MODALITÀ DI INDENNIZZO IN CASO DI DIARIA DA RICOVERO DA INFORTUNIO	33
ART. 4.17 - CONTROVERSIE - ARBITRATO IRRITUALE	33
ART. 4.18 - MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO PER TUTTE LE GARANZIE INFORTUNI	34
<b>SEZIONE 5 – ASSISTENZA</b>	<b>35</b>
<b>PRESTAZIONI ASSICURATIVE</b>	35
<b>HELVETIA EASY VAN (COD. ELFB)</b>	35
ART. 5.1 - SOCCORSO STRADALE - TRAINO	35
ART. 5.2 - OFFICINA MOBILE IN ITALIA - DEPANNAGE	35
ART. 5.3 - RECUPERO DEL VEICOLO FUORI STRADA	35
<b>PRESTAZIONE OPERANTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO</b>	<b>35</b>
ART. 5.4 - SPESE D'ALBERGO	35
<b>HELVETIA TOP SERVICE VAN (COD. ELFL)</b>	35
<b>PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA</b>	<b>35</b>
ART. 5.5 - SOCCORSO STRADALE - TRAINO	35
ART. 5.6 - OFFICINA MOBILE IN ITALIA - DEPANNAGE	36
ART. 5.7 - RECUPERO DEL VEICOLO FUORI STRADA	36
ART. 5.8 - DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA	36
ART. 5.9 - CONSULENZA MEDICA	36
ART. 5.10 - INVIO DI AUTOAMBULANZA IN ITALIA	36
ART. 5.11 - SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CID/CAI	37
ART. 5.12 - ASSISTENZA TELEFONICA IN ITALIA (GARANZIA ACCESSORIA PRESTATA A TITOLO GRATUITO)	37
ART. 5.13 - RICHIESTA DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE DEL VEICOLO	37
<b>PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO</b>	<b>37</b>
ART. 5.14 - VEICOLO IN SOSTITUZIONE IN ITALIA	37
ART. 5.15 - INVIO TAXI PER RITIRO VEICOLO IN SOSTITUZIONE	37
ART. 5.16 - TRASFERIMENTO IN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO	37
ART. 5.17 - RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO	38
ART. 5.18 - SPESE D'ALBERGO	38

ART. 5.19 - RIENTRO DAL VIAGGIO DEGLI AUTISTI .....	38
ART. 5.20 - AUTISTA A DISPOSIZIONE .....	38
ART. 5.21 - VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO .....	38
ART. 5.22 - RECUPERO/TRASFERIMENTO DEL VEICOLO .....	38
ART. 5.23 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ .....	39
<b>PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO .....</b>	<b>39</b>
ART. 5.24 - INVIO PEZZI DI RICAMBIO .....	39
ART. 5.25 - RIMPATRIO DEL VEICOLO CON CARRO ATTREZZI .....	39
ART. 5.26 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE .....	39
ART. 5.27 - ACCOMPAGNAMENTO MINORI .....	39
ART. 5.28 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO .....	39
ART. 5.29 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE .....	39
ART. 5.30 - ANTICIPO SPESE LEGALI .....	39
ART. 5.31 - ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE .....	40
ART. 5.32 - RIMPATRIO SANITARIO .....	40
ART. 5.33 - RIENTRO SALMA .....	40
ART. 5.34 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI .....	40
<b>HELVETIA TOP SERVICE VAN PIU' (COD. ELFP) .....</b>	<b>40</b>
<b>PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA.....</b>	<b>40</b>
ART. 5.35 - SOCCORSO STRADALE – TRAINO TOP .....	40
ART. 5.36 - VEICOLO TOP IN SOSTITUZIONE IN ITALIA .....	40
<b>HELVETIA TOP SERVICE TRUCK (COD. ELAL) .....</b>	<b>41</b>
<b>HELVETIA TOP SERVICE TRUCK (COD. ELAP) .....</b>	<b>41</b>
<b>PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA.....</b>	<b>41</b>
ART. 5.37 - SOCCORSO STRADALE - TRAINO .....	41
ART. 5.38 - OFFICINA MOBILE IN ITALIA - DEPANNAGE.....	41
ART. 5.39 - RECUPERO DEL VEICOLO FUORI STRADA .....	41
ART. 5.40 - CONSULENZA MEDICA .....	41
ART. 5.41 - INVIO DI AUTOAMBULANZA IN ITALIA.....	41
<b>PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO .....</b>	<b>41</b>
ART. 5.42 - SPESE D' ALBERGO .....	41
ART. 5.43 - RIENTRO DAL VIAGGIO DEGLI AUTISTI .....	42
ART. 5.44 - AUTISTA A DISPOSIZIONE .....	42
ART. 5.45 - VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO RIPARATO .....	42
ART. 5.46 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ .....	42
<b>PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO .....</b>	<b>42</b>
ART. 5.47 - INVIO PEZZI DI RICAMBIO .....	42
ART. 5.48 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE .....	42
ART. 5.49 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO .....	42
ART. 5.50 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE .....	43
ART. 5.51 - ANTICIPO SPESE LEGALI .....	43
ART. 5.52 - ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE .....	43
ART. 5.53 - RIMPATRIO SANITARIO .....	43
ART. 5.54 - RIENTRO SALMA .....	43
ART. 5.55 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI .....	43
<b>HELVETIA FULL CAMPER (COD. HCAM) .....</b>	<b>43</b>
ART. 5.56 - SOCCORSO STRADALE - TRAINO .....	43
ART. 5.57 - OFFICINA MOBILE IN ITALIA - DEPANNAGE.....	44
ART. 5.58 - RECUPERO DEL VEICOLO FUORI STRADA .....	44
ART. 5.59 - DEMOLIZIONE DEL VEICOLO IN ITALIA.....	44
ART. 5.60 - CONSULENZA MEDICA .....	44
ART. 5.61 - INVIO DI AUTOAMBULANZA IN ITALIA.....	44
ART. 5.62 - SUPPORTO ALLA COMPILAZIONE DEL MODULO CID/CAI .....	44
ART. 5.63 - RICHIESTA DI DOCUMENTI IN CASO DI FURTO TOTALE DEL VEICOLO .....	44
ART. 5.64 - ASSISTENZA TELEFONICA (GARANZIA ACCESSORIA PRESTATI A TITOLO GRATUITO).....	45
<b>PRESTAZIONE OPERANTE IN ITALIA PER SINISTRO VERIFICATOSI ANCHE NEL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO .....</b>	<b>45</b>
ART. 5.65 - VEICOLO IN SOSTITUZIONE IN ITALIA .....	45
ART. 5.66 - INVIO TAXI PER IL RITIRO DELL'AUTOVETTURA SOSTITUTIVA.....	45
ART. 5.67 - TRASFERIMENTO IN CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO .....	45
ART. 5.68 - RIENTRO DAL CENTRO OSPEDALIERO ATTREZZATO.....	46
ART. 5.69 - SPESE D'ALBERGO .....	46
ART. 5.70 - RIENTRO DEI PASSEGGERI / PROSECUZIONE DEL VIAGGIO.....	46
ART. 5.71 - INVIO PEZZI DI RICAMBIO .....	46
ART. 5.72 - AUTISTA A DISPOSIZIONE .....	46
ART. 5.73 - VIAGGIO PER IL RECUPERO DEL VEICOLO .....	46
ART. 5.74 - RECUPERO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE .....	46
ART. 5.75 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ .....	47
<b>PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO .....</b>	<b>47</b>
ART. 5.76 - RIMPATRIO DEL VEICOLO A MEZZO PIANALE .....	47
ART. 5.77 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE .....	47
ART. 5.78 - ACCOMPAGNAMENTO MINORI .....	47
ART. 5.79 - PROLUNGAMENTO SOGGIORNO .....	47
ART. 5.80 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE .....	47
ART. 5.81 - ANTICIPO SPESE LEGALI .....	47
ART. 5.82 - ANTICIPO DELLE CAUZIONI PENALE E CIVILE .....	47
ART. 5.83 - RIMPATRIO SANITARIO .....	47
ART. 5.84 - RIENTRO SALMA .....	48
ART. 5.85 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI .....	48
<b>DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI PREVISTE DA OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA .....</b>	<b>48</b>
<b>ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA, VALIDE PER OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA .....</b>	<b>49</b>

_Toc12958998	<b>SEZIONE 6 – TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE E RECUPERO PUNTI PATENTE .....</b>	<b>50</b>
	<b>PREMESSA DI AFFIDAMENTO .....</b>	<b>50</b>
	<b>CONDIZIONI GENERALI .....</b>	<b>50</b>
	ART. 6.1 - MASSIMALE DI GARANZIA .....	50
	ART. 6.2 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE .....	50
	ART. 6.3 - DELIMITAZIONI DELL'OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.....	50
	ART. 6.4 - PRESTAZIONI GARANTITE TUTELA LEGALE .....	50
	➤ <b>Linea Base .....</b>	<b>50</b>
	➤ <b>Linea Top .....</b>	<b>51</b>
	ART. 6.5 - PRESTAZIONI GARANTITE RECUPERO PUNTI PATENTE (PERDITE PECUNIARIE) .....	52
	ART. 6.6 - PERSONE ASSICURATE .....	52
	ART. 6.7 - ESCLUSIONI .....	52
	ART. 6.8 - ESTENSIONE TERRITORIALE .....	53
	ART. 6.9 - INSORGENZA DEL CASO ASSICURATIVO.....	53
	ART. 6.10 - DENUNCIA DEL CASO ASSICURATIVO E FORNITURA DEI MEZZI DI PROVA E DEI DOCUMENTI OCCORRENTI ALLA PRESTAZIONE DELLA GARANZIA ...	53
	ART. 6.11 - SCELTA DEL LEGALE .....	53
	ART. 6.12 - GESTIONE DEL CASO ASSICURATIVO .....	54
	ART. 6.13 - RECUPERO DI SOMME .....	54
	ART. 6.14 - PRESCRIZIONE.....	54
	ART. 6.15 - CONFLITTO DI INTERESSI.....	54
	<b>APPENDICE - CLAUSOLE DI VINCOLO, VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA .....</b>	<b>55</b>
	CLAUSOLA DI VINCOLO N. 1 .....	55
	CLAUSOLA DI VINCOLO N. 2.....	55
	<b>COSA FARE IN CASO DI SINISTRO .....</b>	<b>56</b>

## DEFINIZIONI GENERALI

<b>Assicurato</b>	Per la garanzia di Responsabilità Civile verso Terzi: la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto. Per le altre garanzie, esclusa Assistenza: il soggetto nel cui interesse è stipulato il contratto.
<b>Assicurazione</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Avente diritto</b>	Proprietario, Usufruttuario, Acquirente con patto di riservato dominio o Locatario in caso di leasing/locazione finanziaria, cui la Compagnia deve mettere a disposizione l'Attestazione sullo stato del rischio, cioè il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato.
<b>Compagnia</b>	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
<b>Contraente</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio.
<b>Cose</b>	Gli oggetti materiali e/o animali.
<b>Franchigia</b>	La somma che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro.
<b>Furto</b>	Il reato, previsto dall'art. 624 del Codice Penale, commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
<b>Incendio</b>	La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
<b>Incidente</b>	Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da rendere impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
<b>Indennizzo</b>	La somma dovuta dalla Compagnia all'Assicurato in caso di sinistro.
<b>Isvap (ora Ivass)</b>	Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, cui spetta il controllo sulle Imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker).
<b>Legge</b>	Il Codice delle Assicurazioni Private, adottato con D. Lgs. n° 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni.
<b>Malus (sinistri con responsabilità)</b>	Conformemente alle vigenti disposizioni di legge, il malus si attiva quando: <ul style="list-style-type: none"> <li>- per i sinistri con responsabilità principale: la Compagnia abbia effettuato nel periodo di osservazione pagamenti per il Risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti;</li> <li>- per i sinistri con responsabilità paritaria: si verifichi nel periodo di osservazione un cumulo di responsabilità pari ad almeno il 51%.</li> </ul>
<b>Massimali di garanzia</b>	Nell'assicurazione per la Responsabilità Civile da circolazione dei veicoli a motore a massimale tripartito, la somma più elevata «per sinistro» rappresenta il limite di importo fino al quale la Compagnia è obbligata per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute, ferite o danneggiate in cose od animali di loro proprietà; mentre, per danni alle persone e cose od animali colpiti in uno stesso sinistro, le somme massime per le quali la Compagnia è obbligata sono quelle precisate rispettivamente sotto la dicitura «per persona» e «per cose», indipendentemente dal numero delle vittime.
<b>P.R.A.</b>	Il Pubblico Registro Automobilistico (o altro Archivio nazionale veicoli equipollente previsto per legge) che contiene tutte le informazioni relative alle vicende giuridico-patrimoniali dei veicoli soggetti ad iscrizione, gestito dall'Automobile Club d'Italia (ACI).
<b>Parti</b>	Il Contraente e la Compagnia.
<b>Polizza</b>	Il documento che prova il contratto di assicurazione.
<b>Appendice (di Polizza)</b>	L'atto contrattuale rilasciato contestualmente o posteriormente all'emissione della Polizza per procedere alla modifica di uno o più elementi originari del contratto o per fare delle precisazioni. Può comportare un aumento o diminuzione del Premio ed è parte integrante del contratto.
<b>Premio</b>	Il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Compagnia a fronte della garanzia prestata.
<b>Proprietario</b>	La persona fisica o giuridica a cui risulta intestato il veicolo presso il P.R.A.. Nel caso di veicolo in leasing, il locatario è parificato al proprietario a livello assuntivo nel determinare il Premio.
<b>Rapina</b>	Il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.
<b>Regolamento</b>	Il regolamento di esecuzione della predetta Legge e successive modificazioni.
<b>Risarcimento</b>	La somma dovuta dalla Compagnia al terzo danneggiato in caso di sinistro.
<b>Risarcimento Diretto</b>	La procedura prevista in caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 149 della predetta Legge, in base alla quale la Compagnia risarcisce all'Assicurato i danni subiti.
<b>Rischio</b>	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
<b>Scoperto</b>	La percentuale del danno indennizzabile che l'Assicurato tiene a proprio carico per ciascun sinistro, con il minimo eventualmente pattuito.
<b>Sinistro</b>	Il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
<b>Somma assicurata</b>	La somma massima convenuta per la quale la Compagnia è obbligata a rispondere.

<b>Surrogazione (Diritto di)</b>	La Compagnia che ha indennizzato il Sinistro all'Assicurato si sostituisce nei diritti che quest'ultimo vanta verso i responsabili del Sinistro.
<b>Veicolo</b>	Il veicolo indicato in polizza.
<b>Vendita a distanza</b>	Il collocamento di contratti assicurativi senza la presenza fisica e simultanea dell'Intermediario o della Compagnia e del Contraente.

#### DEFINIZIONI SEZIONE 2 - INCENDIO E FURTO

<b>Accessori</b>	Le dotazioni di serie comprese nel modello identificabile del veicolo.
<b>Alluvione</b>	Inondazione, straripamento di acque di laghi, fiumi o torrenti.
<b>Antifurto satellitare</b>	Il dispositivo elettronico ad emissione d'onda, omologato secondo le Direttive Europee CE 95/54 Automotive di proprietà o concesso in comodato d'uso al cliente dal provider dei servizi, che raccoglie e trasmette dati sulla localizzazione del veicolo su cui è installato, la sua accelerazione e decelerazione.
<b>Apparecchi</b>	Gli apparati elettronici quali autoradio, audiofonovisivi, navigatori satellitari, telefoni veicolari e similari. Se acquistati in "post-vendita", devono essere separatamente assicurati e descritti in polizza.
<b>Appropriazione indebita</b>	È il reato, di cui all'art. 646 del Codice Penale, contro il patrimonio commesso da chi trae profitto illecito facendo propria una cosa detenuta a titolo diverso dalla proprietà.
<b>Danneggiamento volontario (Atto di) – c.d. vandalismo</b>	Si configura ogni qualvolta un soggetto distrugga, deteriori, disperda, o renda inservibile – in maniera totale o parziale – un bene altrui. È il Delitto descritto e punito dall'art. 635 del Codice Penale.
<b>Degrado d'uso</b>	Il deprezzamento del valore del veicolo o di sue parti dovuto all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo. L'usura si individua tramite il confronto tra lo stato, il chilometraggio, il tempo d'uso constatati sui pezzi danneggiati e la potenziale media di funzionamento che gli è normalmente attribuita; la verifica sarà all'occorrenza attribuita ad un perito.
<b>Esplosione</b>	Lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
<b>Optional</b>	Le dotazioni non di serie il cui valore complessivo sia indicato in polizza.
<b>Perdita totale/ Danno totale</b>	Pattiziamente si considera tale anche il caso in cui le spese di riparazione siano pari o superiori all'85% del valore commerciale ante sinistro.
<b>Scoppio</b>	Il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell'impianto di alimentazione.
<b>Valore assicurato</b>	Il valore dichiarato in Polizza. Lo stesso deve corrispondere al Valore commerciale o Valore di listino a nuovo, chiavi in mano, al momento della stipulazione del contratto.
<b>Valore commerciale</b>	Il valore del veicolo corrispondente a quello del corrente mercato dell'usato, riportato da Editoriale Domus S.p.A. nel listino quotazione usato "Quattroruote Professional". In mancanza della quotazione nel predetto listino si prenderà come riferimento "Eurotax".

#### DEFINIZIONI SEZIONE 3 – GUASTI ACCIDENTALI

<b>Accessori</b>	Le dotazioni di serie comprese nel modello identificabile del veicolo.
<b>Optional</b>	Le dotazioni non di serie il cui valore complessivo sia indicato in polizza.
<b>Apparecchi</b>	Apparati elettronici quali autoradio, audiofonovisivi, navigatori satellitari, telefoni veicolari e similari.
<b>Perdita totale/ Danno totale</b>	Pattiziamente si considera tale anche il caso in cui le spese di riparazione siano pari o superiori all'85% del valore commerciale ante sinistro.
<b>Veicolo</b>	Gli autocarri fino a 6 t di peso complessivo a pieno carico.

#### DEFINIZIONI SEZIONE 4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

<b>Abuso di alcolici</b>	Assunzione di alcol tale per cui il livello di alcolemia risulta essere pari o superiore ai limiti previsti dalle vigenti normative.
<b>Abuso di psicofarmaci</b>	Assunzione di un farmaco contenente sostanze psicoattive, con modalità diverse o posologie maggiori da quelle indicate dalle necessarie prescrizioni mediche o comunque difformi da quelle previste nella scheda tecnica che accompagna il farmaco.
<b>Alcolismo</b>	Malattia cronica caratterizzata da alterazione comportamentali fisiche e psichiche causate dal consumo continuativo o periodico di quantità elevate di alcol.
<b>Ambulatorio</b>	Struttura o centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato, in base alla normativa vigente, ad erogare prestazioni sanitarie in regime di degenza diurna, nonché lo studio professionale idoneo per legge all'esercizio della professione medica individuale.
<b>Apparecchi gessati</b>	Mezzi di contenzione fissi, costituiti da fasce gessate o altri apparecchi (tutori) comunque immobilizzanti, anche esterni (fissatori esterni), applicati in istituto di cura o ambulatorio in modo permanente e rimovibile esclusivamente presso istituto di cura. Sono considerati apparecchi gessati i collari non rimovibili dall'assicurato e limitatamente alle lesioni comportanti fratture e/o lussazioni i bendaggi con fasciature elastiche (es. Tensoplast).
<b>Beneficiario</b>	Eredi dell'assicurato, o le altre persone da questi designate, ai quali la Compagnia deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte.
<b>Documentazione sanitaria</b>	Si compone della cartella clinica e della documentazione medica e di fatture, notule e/o ricevute in originale.
<b>Ebbrezza alcolica</b>	Condizione conseguente all'assunzione di alcol, in cui il livello di alcolemia risulta essere pari o superiore ai limiti previsti dalle vigenti normative.

<b>Farmaci psicotropi</b>	Farmaco che modifica lo stato psichico dell'individuo tendendo a normalizzarlo.
<b>Franchigia</b>	Importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico. La Franchigia può essere espressa in giorni, in cifra o in percentuale.
<b>Indennizzo</b>	Somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro, per i danni direttamente subiti dall'assicurato.
<b>Infortunio</b>	Evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che abbia per conseguenza diretta ed esclusiva lesioni fisiche oggettivamente constatabili e sia connesso alla circolazione del veicolo.
<b>Intervento chirurgico</b>	Atto medico, praticato in istituto di cura o in ambulatorio, perseguibile attraverso una cruentazione dei tessuti ovvero mediante l'utilizzo di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un intervento chirurgico la riduzione incruenta di fratture e lussazioni, praticata anche in regime di pronto soccorso.
<b>Invalidità Permanente da Infortunio</b>	Perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità dell'assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
<b>Istituto di cura</b>	Ospedale, clinica universitaria, istituto universitario, casa di cura, regolarmente autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione di prestazioni sanitarie ed al ricovero dei malati. Non si considerano "Istituto di cura" gli stabilimenti termali, le strutture di convalescenza e le case di cura aventi finalità dietologiche ed estetiche.
<b>Malattia</b>	Ogni oggettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio.
<b>Malattia mentale e/o disabilità mentale</b>	Ogni disturbo psichico e comportamentale così come definiti nel Settore V° della "Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati" decima revisione – ICD – 10 dell'organizzazione Mondiale della Sanità (come da elenco riportato in allegato).
<b>Psicofarmaci</b>	Farmaci contenenti sostanze psicoattive che agiscono sul Sistema Nervoso Centrale.
<b>Ricovero</b>	Degenza dovuta a infortunio comportante necessità di pernottamento, in Ospedale o Casa di cura, regolarmente autorizzati a fornire assistenza sanitaria.
<b>Sforzo</b>	Impiego di energie muscolari, concentrate nel tempo, che esorbitano per intensità dalle ordinarie attività e dagli atti di forza lavorativi dell'assicurato.

#### DEFINIZIONI SEZIONE 5 – ASSISTENZA

<b>Assicurato</b>	Il conducente del veicolo e le persone autorizzate all'uso dello stesso, nonché le persone trasportate relativamente alle prestazioni che le prevedano.
<b>Compagnia</b>	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA
<b>Decorrenza e durata</b>	Dalla data di pagamento del premio di polizza e per tutta la validità della stessa.
<b>Estensione territoriale</b>	L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono nei Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione di Responsabilità Civile della circolazione, prestata dalla Società.
<b>Fuoristrada (circolazione)</b>	Circolazione del veicolo al di fuori di strade asfaltate o bianche e non aperte al normale traffico di veicoli ovvero guida su terreni accidentati non destinati al normale traffico, con forte pendenza o con fondo che offre scarsa aderenza.
<b>Guasto</b>	Danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti tale da rendere impossibile per l'Assicurato l'utilizzo dello stesso in condizioni normali.
<b>Guasto meccanico</b>	Danno subito da uno o più componenti del veicolo in seguito a rottura, difetto o mancato funzionamento.
<b>Incendio</b>	La combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma.
<b>Incidente</b>	Il sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
<b>Infortunio</b>	Sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e sia connesso al sinistro occorso al veicolo nel corso della circolazione stradale.
<b>Malattia</b>	Ogni oggettivabile alterazione evolutiva dello stato di salute non dipendente da infortunio.
<b>Parti</b>	Il Contraente e la Società e/o Europ Assistance Italia S.p.A.
<b>Prestazione</b>	L'assistenza da erogarsi in natura e cioè l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno in caso di sinistro, da parte della Compagnia, tramite la Struttura Organizzativa.
<b>Sinistro</b>	Il singolo fatto o avvenimento (guasto, incidente, incendio, errato rifornimento, furto tentato/parziale/consumato, rapina o infortunio) che si può verificare nel corso di validità della Polizza e che determina la richiesta delle prestazioni da parte dell'Assicurato. <b>Limitatamente ai prodotti TOP SERVICE TRUCK – ELAL e TOP SERVICE TRUCK – ELAP devono ritenersi escluse dalla Garanzia Assistenza le ipotesi di Furto e Rapina, tentate e non.</b>
<b>Struttura Organizzativa</b>	La Struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Piazza Trento, 8 – 20135 Milano, costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, che, in virtù di specifica Convenzione sottoscritta con la Compagnia, provvede per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato, all'organizzazione ed erogazione delle prestazioni di Assistenza previste in Polizza, con costi a carico della Compagnia stessa.
<b>Veicolo</b>	- Autocaravan per trasporto promiscuo di cose e/o persone (camper) che non superi il peso complessivo a pieno carico di 6 t. Nel caso delle prestazioni previste agli artt. 5.56, 5.58, 5.74 e



	<p>5.76, il veicolo di altezza superiore a 2,9 m, potrebbe incontrare difficoltà nello svolgimento della Assistenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Caravan (roulotte), rimorchio campeggio, rimorchio porta-imbarcazione e rimorchio in genere, che non superino il peso complessivo a pieno carico di 3,5 t.</li> <li>- Veicolo destinato al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse, descritto ed indicato in polizza, comprensivo degli accessori di normale uso, stabilmente fissati, forniti dalla casa costruttrice o da ente diverso, anche in via opzionale.</li> </ul> <p>Nel caso in cui il veicolo traini un rimorchio o un semirimorchio, il peso complessivo a pieno carico è dato:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per gli autocarri: dal peso complessivo a pieno carico del veicolo motrice, senza computo del peso massimo rimorchiabile;</li> <li>• per gli autoarticolati: dalla tara del trattore con ralla, più il peso massimo rimorchiabile.</li> </ul> <p><b>Limitatamente ai prodotti TOP SERVICE TRUCK – ELAL e TOP SERVICE TRUCK – ELAP, la garanzia non copre i danni subiti da veicoli di vetustà superiore ai 10 anni dalla prima immatricolazione.</b></p>
--	--

#### DEFINIZIONI SEZIONE 6 – TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE E RECUPERO PUNTI PATENTE

<b>Arag</b>	ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia
<b>Caso assicurativo</b> (o sinistro o controversia)	Il sinistro ovvero la controversia per la quale è prestata l'Assicurazione e che comporta spese legali e/o peritali.
<b>Compagnia</b>	Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA – Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia.
<b>Danno extracontrattuale</b>	Danno ingiusto conseguente al fatto illecito: quello del derubato, del truffato, del diffamato o, tipicamente, i danni da incidenti stradali. Tra danneggiato e responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale.
<b>Delitto colposo</b>	Danno espressamente previsto come tale (e a tale titolo contestato) dalla legge penale commesso per negligenza, imperizia, imprudenza o inosservanza di leggi, ma senza volontà né intenzione di causare l'evento lesivo.
<b>Delitto doloso</b>	Doloso, o secondo l'intenzione, qualsiasi delitto all'infuori di quelli espressamente previsti dalla legge come colposi o preterintenzionali.
<b>Fatto illecito</b>	Qualunque fatto dell'uomo diverso dall'inadempimento di una obbligazione contrattuale, con violazione di specifiche norme previste dall'ordinamento giuridico.
<b>Insorgenza</b> (del caso assicurativo)	Coincide con il momento in cui viene violata la norma di legge o si verifica la lesione del diritto che dà origine alla controversia.
<b>Lesioni personali colpose</b>	Reato di chi, senza volontà, provoca lesioni ad una persona.
<b>Parti</b>	Il Contraente e la Compagnia e/o ARAG.
<b>Procedimento penale</b>	Inizia con la contestazione di presunta violazione di norme penali che viene notificata alla persona usualmente mediante informazione di garanzia.
<b>Processo civile</b>	Viene promosso su domanda della parte interessata (attore) nei confronti di parte convenuta. La competenza, in base al valore della lite, spetta al Giudice Conciliatore o Giudice di Pace, al Tribunale.
<b>Reato</b>	Violazione di norme penali. I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni e comportano pene detentive e/o pecuniarie (per delitti: reclusione, multa; per contravvenzioni: arresto, ammenda). I delitti si dividono poi, in base all'elemento soggettivo, in dolosi, preterintenzionali e colposi, mentre nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante.
<b>Responsabilità contrattuale</b>	Attiene alla violazione di diritti relativi, in quanto fanno capo solo a coloro che hanno stipulato un contratto.
<b>Responsabilità extracontrattuale</b>	Riguarda la violazione di diritti assoluti, cioè di quelli validi erga omnes e come tali tutelati dall'ordinamento giuridico.
<b>Sanzioni amministrative</b>	La sanzione amministrativa è prevista per la violazione di disposizioni di natura non penale, ad esempio il divieto di sosta. Da non confondere con le contravvenzioni, che sono reati e quindi violazioni di norme penali.
<b>Spese di giustizia</b>	Spese del processo che, in un procedimento penale, il condannato deve pagare allo Stato. Nel giudizio civile, invece, le spese della procedura vengono pagate dalle Parti, contemporaneamente allo svolgimento degli atti processuali e, a conclusione del giudizio, il soccombente è condannato a rifonderle.
<b>Spese per l'intervento di un legale</b>	Spese esposte nella parcella del patrocinatore, definite competenze e spese, con esclusione di quelle attinenti ad oneri fiscali ( bollatura, registrazione, di sentenze e atti, ecc.).
<b>Spese peritali</b>	Spese spettanti ai periti nominati dal Giudice (consulenti tecnici d'ufficio, C.T.U.) o dalla parte (consulenti tecnici di parte).
<b>Transazione</b>	Accordo con il quale le Parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite tra di loro insorta o la prevengono.
<b>Tutela legale</b>	L'assicurazione di Tutela Legale ai sensi del D.Lgs. n° 209/2005 - artt. 163,164,173,174 e correlati.
<b>Vertenza contrattuale</b>	Controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle due parti, di una obbligazione derivante da accordi, patti, contratti.

## DEFINIZIONI UNITÀ DI MISURA

(Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle Unità di misura previste dal Sistema Internazionale – SI, definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche)

<b>Anno (annuo - annuale)</b>	Il periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile).
<b>Bimestre (bimestrale)</b>	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
<b>Età assicurativa</b>	L'età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno.
<b>Mese (mensile)</b>	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
<b>Poliennale (durata)</b>	Il periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo).
<b>Quadrimestre (quadrimestrale)</b>	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
<b>Quinquennio (quinquennale)</b>	Il periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo).
<b>Semestre (semestrale)</b>	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.
<b>Settimana (settimanale)</b>	Il periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni.
<b>Trimestre (trimestrale)</b>	Il periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

## **CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE APPLICABILI A TUTTE LE GARANZIE**

---

### **Art. 0.1 - Dichiarazioni inesatte e reticenze. Aggravamento di rischio**

Ai sensi degli artt. 1892 - 1893 - 1894 - 1898 del Codice Civile nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze relative al rischio **rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto, o di mancata comunicazione di ogni variazione che comporti aggravamento del rischio stesso, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta**, in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

Per la garanzia di responsabilità civile verso terzi, qualora sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

### **Art. 0.2 - Assicurazioni complementari**

**L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Compagnia l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 del Codice Civile).**

### **Art. 0.3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia**

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione della Compagnia che devono indicare la data del pagamento e recare la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

**Il pagamento va eseguito presso l'Intermediario cui è assegnato il contratto, il quale rilascerà il certificato di assicurazione per la garanzia di responsabilità civile verso terzi (anche tramite posta elettronica o supporto durevole, operazione per cui è espressamente autorizzato dal Contraente) e l'eventuale Carta Verde, previsti dalle disposizioni in vigore.**

Salvo diversa pattuizione, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due o più rate, fermo il disposto di cui all'art. 1901 del Codice Civile. Tale disposizione si applica anche in caso di perdita totale del veicolo assicurato, per cui il Contraente è tenuto al pagamento delle rate di premio per cui è stato concesso il frazionamento, fermo l'eventuale diritto al rimborso della parte di premio versato per la garanzia RCA e non goduta.

**Per la Carta Verde la garanzia è operante dalle ore zero del giorno indicato sul documento, indipendentemente dall'ora effettiva di rilascio della stessa.**

### **Art. 0.4 - Forma e durata del contratto**

Il contratto ha durata annuale, più eventuale frazione di anno, che costituisce il periodo iniziale, su richiesta del Contraente.

**Il contratto non prevede il tacito rinnovo; esso cessa pertanto automaticamente alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di disdetta da ambo le parti.**

La Compagnia continuerà in ogni caso a prestare la copertura assicurativa in corso, fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale, quale periodo di mora, di cui all'art. 1901, 2° comma del Codice Civile.

### **Art. 0.5 - Facoltà di rinnovo del contratto**

**Ad ogni scadenza annuale, con almeno trenta giorni di preavviso, è facoltà della Compagnia formulare al Contraente, per il tramite dell'Intermediario, una proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, alle nuove condizioni tariffarie in vigore alla data di scadenza del contratto in essere. È facoltà del Contraente, dopo averne preso visione, accettare la proposta di rinnovo del contratto per un ulteriore anno, manifestando la volontà di rinnovarlo mediante il pagamento del premio entro i 15 giorni successivi alla data di scadenza. A conferma, il Contraente riceverà la quietanza attestante il pagamento del premio ed il certificato di assicurazione.**

Il Contraente che voglia modificare il contenuto del contratto con l'inclusione di nuove garanzie, la modifica o rinuncia di quelle esistenti, dovrà rivolgersi all'Intermediario per stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui il Contraente non sia interessato ad accettare la proposta della Compagnia e non paghi il premio di rinnovo, l'assicurazione, ai sensi del precedente art. 0.4 - Forma e durata del contratto, cessa definitivamente dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza. La copertura assicurativa, prestata dalla Compagnia durante il periodo di tolleranza ed in assenza del pagamento del relativo premio, cesserà, inoltre, dalla data di validità di eventuale contratto R.C.A. stipulato dal Contraente con altra Impresa di Assicurazione.

### **Art. 0.6 - Variazione di rischio - Alienazione del veicolo**

Fermo quanto previsto dall'art. 1.4 - Trasferimento della proprietà del veicolo, qualora nel corso del contratto si verificino cambiamenti nelle caratteristiche del rischio, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compagnia indicando gli estremi della variazione stessa.

In caso di alienazione del veicolo e di contestuale sostituzione con altro, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Compagnia, indicando le caratteristiche del nuovo veicolo.

In caso di alienazione non seguita da sostituzione, il Contraente deve pure darne immediata comunicazione alla Compagnia.

L'assicurazione, se il premio è pagato, continua a favore dell'acquirente fino alla data di validità di eventuale contratto R.C.A. stipulato dal Contraente con altra Impresa di Assicurazione e comunque cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo a quello dell'alienazione, se l'acquirente non ha chiesto la voltura del contratto a suo nome.

Per le variazioni che comportino diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le norme di cui agli artt. 1897 - 1898 del Codice Civile.

### **Art. 0.7 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro tre giorni dal fatto o da quando ne ha

avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, descrizione dell'entità del danno e il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni. Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata

#### **Art. 0.8 - Adeguamento del valore assicurato**

Per tutti i veicoli la Compagnia si impegna, in occasione di ciascun rinnovo annuale e su specifica richiesta del Contraente, anche se effettuata di persona, ad adeguare il valore del veicolo assicurato al valore di mercato e, conseguentemente, a procedere alla modifica del premio in corso.

Qualora sia indicato in polizza un importo per l'assicurazione di "optional", tale importo si intende adeguato nella medesima proporzione. Restano ferme le modalità di determinazione dell'ammontare del danno ai sensi dell'art. 2.6 e 3.5 - Determinazione dell'ammontare del danno.

#### **Art. 0.9 - Oneri a carico del Contraente**

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 0.10 - Contratto concluso per conto altrui**

Qualora la presente Assicurazione sia stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, gli obblighi derivanti devono essere assolti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura devono essere assolti dall'Assicurato, a cui saranno opponibili clausole ed eccezioni di Assicurazione, così come disposto dall'art. 1891 del Codice Civile.

**È, inoltre, onere del Contraente trasmettere all'Assicurato/i ogni documento inerente le informazioni precontrattuali e le condizioni di Assicurazione.**

#### **Art. 0.11 - Rinvio alle norme di legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

#### **Art. 0.12 - Diritto di ripensamento (solo per le polizze collocate tramite vendita a distanza)**

Il *Contraente* può recedere dall'assicurazione **entro 14 giorni** dalla stipula della *polizza*, senza penali e senza doverne indicare il motivo. Il recesso può essere esercitato mediante **comunicazione scritta** contenente gli elementi identificativi della *polizza*, inviata con:

- raccomandata A/R;
- posta elettronica certificata (PEC);
- form disponibile sul sito della *Compagnia* all'indirizzo [www.helvetia.it](http://www.helvetia.it).

Il recesso ha efficacia dalle ore 24 del giorno di invio della comunicazione.

In caso di recesso, la *Compagnia* rimborsa al *Contraente* il *premio* versato **diminuito**:

- della **parte di premio utilizzata** per il periodo di efficacia dell'*assicurazione*;
- degli **oneri fiscali e previsti** (eventualmente) **dalla legge**.

**Il *Contraente* NON può recedere se:**

- **l'*assicurazione* è stata vincolata;**
- **è stato denunciato un *sinistro* prima dell'esercizio del diritto di ripensamento.**

Per i *sinistri* avvenuti entro la data di esercizio del diritto di ripensamento e denunciati dopo quest'ultima, la *Compagnia* ha il **diritto di recuperare** il *premio* restituito al *Contraente*.

## SEZIONE 1 – RESPONSABILITÀ CIVILE DELLA CIRCOLAZIONE

### CONDIZIONI GENERALI

#### Art. 1.1 - Oggetto dell'Assicurazione

La Compagnia assicura, in conformità alle norme della Legge e del Regolamento, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione impegnandosi a corrispondere, **entro i limiti convenuti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in **aree private ad eccezione delle zone private aeroportuali**.

La Compagnia inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Particolari, quando siano richiamate in polizza le relative clausole o quando queste siano già previste per rischi specifici, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria.

**In questi casi i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Particolari.**

#### Art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa

**L'assicurazione non è operante:**

- a) **se il conducente non è abilitato alla guida, ad eccezione dell'ipotesi delle esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata con veicolo non adibito a scuola guida, purché effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti;**
- b) **nel caso di veicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se quest'ultimo non è accompagnato da una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;**
- c) **nel caso di veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;**
- d) **nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio sia effettuato senza la prescritta licenza od il veicolo non sia guidato dal proprietario, da un suo dipendente o da un collaboratore anche occasionale;**
- e) **per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; limitatamente ai veicoli destinati al «trasporto di cose», la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario e del conducente del veicolo assicurato in conseguenza della inoperatività della garanzia per danni alla persona subiti dai trasportati «non addetti all'uso o al trasporto delle cose sul veicolo»;**
- f) **nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).**
- g) **per i danni, di qualsiasi natura, subiti dal conducente del veicolo assicurato nell'ipotesi in cui lo stesso risulti responsabile del sinistro; in tale ipotesi, inoltre, non risultano garantiti, limitatamente ai danni alle cose, i seguenti soggetti:**
  1. **il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio e il locatario nel caso di veicolo concesso in leasing;**
  2. **il coniuge non legalmente separato, il convivente more uxorio, la persona unita civilmente che non abbia chiesto lo scioglimento dell'unione, gli ascendenti e i discendenti nonché i parenti o affini entro il terzo grado, se conviventi o a carico, del conducente o dei soggetti di cui al precedente punto 1;**
  3. **ove l'Assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi ultimi in uno dei rapporti di cui al precedente punto 2;**
- h) **nel caso di partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione.**
- i) **per i danni provocati alla pavimentazione stradale da veicoli su cingoli o su ruote gommate o utilizzati come sgombraneve.**

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 della Legge, la Compagnia eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza della inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma, nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione.

#### Art. 1.3 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati membri dello Spazio Economico Europeo, nonché - ad eccezione dei veicoli muniti delle speciali targhe di riconoscimento NATO (AFI, FTASE e simili) - per il territorio di Andorra, della Croazia, del Principato di Monaco, della Serbia e della Svizzera. Nel caso di veicoli con targa prova, la circolazione all'estero può avvenire per raggiungere il territorio di: Germania, Austria e Repubblica di San Marino, Stati con i quali intercorre un accordo bilaterale di reciprocità. Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde), l'assicurazione Responsabilità Civile è operante a condizione che sia stato rilasciato dalla Compagnia detto certificato in formato cartaceo stampato a colori (non è ammesso il formato digitale), che sulla polizza o sull'apposita appendice sia evidenziata la corrispondente estensione e che il relativo premio sia stato pagato.

Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C. Auto, ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza. La Compagnia risponde, inoltre, entro i massimali previsti dalla polizza, ed a termini di questa, per danni che non siano compresi nell'assicurazione obbligatoria del Paese visitato (danni a cose in genere; danni a persone e a cose di stranieri rispetto al Paese visitato).

La Carta Verde è valida per il periodo ed alle condizioni in essa riportati. Tuttavia, qualora la scadenza del documento coincida con la scadenza del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio, la Compagnia risponde

anche dei danni che si verifichino fino alle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive, alla condizione che al momento del sinistro il rischio non sia coperto da altro assicuratore e che sia applicabile l'art. 1901 del Codice Civile.

**Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Compagnia.**

**La Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.**

#### **Art. 1.4 - Trasferimento della proprietà del veicolo**

a) Nel caso in cui l'alienante, **previa restituzione del certificato e dell'eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato** (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto) chieda che il **contratto sia reso valido per altro veicolo che rientri nella medesima classe - come indicata dall'art. 47 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285- di quello precedentemente assicurato, di sua proprietà o di proprietà degli altri soggetti previsti**, con applicazione delle norme previste al successivo punto 3.3 delle Forme di tariffa, la Compagnia rilascerà il certificato per il nuovo veicolo, **previo eventuale conguaglio del premio.**

b) Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, anche successiva a consegna del veicolo stesso in conto vendita regolarmente documentata, senza cessione del contratto all'acquirente, **il contratto si risolve** e la Compagnia rimborsa al Contraente la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua **dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/ Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto). Qualora il Contraente richieda la risoluzione del contratto successivamente alla sospensione della garanzia, si applica quanto previsto all'art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.

c) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che comporti **la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'acquirente del veicolo e alla Compagnia**, la quale, **previa restituzione del certificato di assicurazione e dell'eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto), prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando all'acquirente i predetti nuovi documenti.

**Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione**, data da cui il cessionario subentra nel contratto. **Non sono ammesse sospensioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.**

**Al termine del periodo di copertura, per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto assegnato alla classe CU 14, salvo eventuale diritto ad usufruire dei benefici previsti dalla L. 40/2017 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis, della Legge.**

**Il cedente ha diritto a mantenere la classe CU maturata sul veicolo ceduto per tutto il periodo di validità dell'attestato. Nel caso in cui l'acquirente del veicolo documenti di essere già contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, la Compagnia rinuncerà a pretendere dallo stesso di subentrare nel contratto ceduto. Quest'ultimo sarà annullato dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, consegna di copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato di assicurazione/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto), salva la facoltà del Contraente di sospendere il contratto, come previsto dal successivo art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.

Per i contratti con frazionamento del premio la Compagnia rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

#### **Art. 1.5 - Demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo**

a) Nel caso di cessazione di rischio a causa di **demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo copia del certificato di cui all'art. 46, quarto comma, Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto).

b) Nel caso di cessazione di rischio a causa di **esportazione definitiva o di cessazione della circolazione del veicolo (art. 103 del Nuovo Codice della Strada), il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia fornendo attestazione del P.R.A. certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e a riconsegnare il certificato di assicurazione e l'eventuale Carta Verde** (o, in mancanza, copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto).

Nei casi suindicati il contratto si risolve e la Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo **per giorno di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione richiesta dalla Compagnia.**

Qualora, a seguito di demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo assicurato, il Proprietario chieda che il **contratto sia reso valido per altro veicolo** di proprietà sua o degli altri soggetti previsti, con applicazione delle norme previste al successivo art. 3.3 delle Forme di tariffa, la Compagnia rilascerà il certificato per il nuovo veicolo, **previo eventuale conguaglio del premio.**

Nel caso gli eventi di cui sopra siano successivi alla sospensione del contratto, si applica quanto previsto all'art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.

#### **Art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso**

**Qualora il Contraente intenda sospendere le garanzie (relative obbligatoriamente a tutte le Sezioni, se prestate) in corso di contratto, è tenuto a darne comunicazione alla Compagnia restituendo il certificato di assicurazione e l'eventuale**

**Carta Verde** (o, in mancanza, copia della denuncia presentata dal Contraente alle competenti Autorità o di autocertificazione del Contraente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, che l'originale del certificato/Carta Verde è stato oggetto di smarrimento o furto).

**La sospensione ha decorrenza dalla data di restituzione di detti documenti.**

In caso di furto del veicolo, il Contraente può richiedere alla Compagnia la sospensione della garanzia **consegnando copia della denuncia di furto totale presentata all'Autorità**; in questo caso, la sospensione decorre dalle ore 24 del giorno della predetta denuncia.

La Compagnia rinuncia alle successive rate di premio, ancorché di frazionamento.

**All'atto della sospensione, la Compagnia rilascia un'appendice che deve essere sottoscritta dal Contraente.**

La **riattivazione del contratto sospeso** - fermo il proprietario o gli altri soggetti previsti - deve essere fatta prorogando la scadenza per un periodo pari a quello della sospensione (**eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi**); sul premio relativo al periodo di tempo intercorrente dalla riattivazione alla nuova scadenza del contratto come sopra prorogato si imputa, a favore del Contraente, il premio pagato e non goduto.

**Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi, non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto relativo al periodo della sospensione.**

Per i contratti stipulati sulla base di clausole che prevedano ad ogni scadenza annuale variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso del periodo di osservazione, detto periodo rimane sospeso per tutta la durata della sospensione della garanzia e riprende a decorrere dal momento della riattivazione della stessa (eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 2 mesi).

**Salvo quanto di seguito indicato, decorsi 12 mesi dalla sospensione - senza che il Contraente abbia richiesto la riattivazione della garanzia - il contratto si estingue e il premio non goduto resta acquisito dalla Compagnia.**

Qualora il Contraente richieda la risoluzione del contratto per furto o per alienazione, demolizione, esportazione definitiva o cessazione della circolazione del veicolo avvenuti contestualmente o successivamente alla sospensione del contratto e regolarmente documentati, la Compagnia rimborsa il premio corrisposto e non usufruito in ragione del premio annuo per giorno di garanzia dalla data della sospensione del contratto. Il Contraente ha facoltà di ottenere tale rimborso anche successivamente allo scadere del termine massimo di sospensione di 12 mesi, purché la richiesta venga effettuata entro 24 mesi dalla data di sospensione.

**Non è consentita la sospensione per i contratti relativi a ciclomotori trasporto cose.**

#### **Art. 1.7 - Attestazione sullo stato del rischio**

##### **1.7A) - Obbligo di consegna dell'attestato sullo stato del rischio**

La Compagnia mette a disposizione per via telematica, alla conclusione del periodo di osservazione, l'attestato di rischio al Contraente e, se persona diversa, all'Avente diritto, ovvero al proprietario, all'usufruttuario nel caso di usufrutto, all'acquirente nel caso di patto di riservato dominio, al locatario nel caso di locazione finanziaria. L'obbligo di consegna dell'attestazione di rischio sussiste altresì:

- a) qualunque sia la forma tariffaria secondo la quale il contratto è stato stipulato;
- b) nel caso di sospensione della garanzia nel corso del contratto e successiva riattivazione, in occasione della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione;
- c) in caso di furto del veicolo avvenuto nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto;
- d) nei casi di vendita del veicolo, esportazione definitiva all'estero, consegna in conto vendita, demolizione, cessazione definitiva della circolazione, avvenuti nei sessanta giorni antecedenti la scadenza del contratto, qualora il Contraente abbia esercitato la facoltà di risoluzione o di cessione del contratto;
- e) in caso di sospensione senza riattivazione del contratto, a condizione che sia stato concluso il periodo di osservazione.

##### **1.7B) - Contenuto dell'attestazione sullo stato del rischio**

**L'attestazione contiene:**

- a) la denominazione dell'Impresa di Assicurazione;
- b) il nome ed il codice fiscale del Contraente se persona fisica, o la denominazione della ditta ovvero la denominazione sociale ed il relativo codice fiscale o partita IVA se trattasi di contraente persona giuridica;
- c) i medesimi dati di cui alla precedente lettera b) relativi al proprietario ovvero ad altro Avente diritto;
- d) il numero del contratto di assicurazione;
- e) i dati della targa del veicolo per la cui circolazione il contratto è stipulato ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio del veicolo assicurato;
- f) la forma tariffaria in base alla quale è stato stipulato il contratto;
- g) la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- h) la classe di merito aziendale di provenienza, quella aziendale di assegnazione del contratto per l'annualità successiva, nonché le corrispondenti classi CU di provenienza ed assegnazione;
- i) l'indicazione del numero dei sinistri verificatisi negli ultimi sei anni, intendendosi per tali i sinistri pagati, anche a titolo parziale, con distinta indicazione del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PRINCIPALE e del numero dei sinistri con RESPONSABILITÀ PARITARIA, per questi ultimi con indicazione della relativa percentuale di responsabilità;
- j) la tipologia del danno pagato specificando se si tratta di soli danni a cose, di soli danni a persone o misto (danni sia a cose che a persone);
- k) gli eventuali importi delle franchigie, richiesti e non corrisposti dal Contraente e/o Assicurato.
- l) la firma dell'assicuratore;
- m) il codice IUR – Identificativo Univoco del Rischio;
- n) gli altri dati che successive modificazioni della normativa di legge dovessero imporre.

**Nel caso di stipula del contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4-bis, della Legge**, presso la stessa o diversa Impresa di Assicurazione, **tale indicazione dovrà essere riportata nell'attestato di rischio e mantenuta anche negli attestati successivi al primo.**

Nel caso di pagamento di sinistro a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

**La responsabilità principale, nel caso di sinistri tra due o più veicoli, è riferita al veicolo cui sia stato attribuito un grado di responsabilità superiore a quello degli altri veicoli coinvolti.** La quota di responsabilità non principale (**RESPONSABILITÀ MINORITARIA**) accertata a carico dell'altro o degli altri veicoli, non dà luogo né all'annotazione nell'attestato di rischio né all'applicazione del malus.

**In caso di sinistro, tra due o più veicoli, cui sia stato attribuito un grado di responsabilità paritaria, nessuno dei contratti relativi ai veicoli coinvolti subirà l'applicazione del malus.** In tal caso, tuttavia, **si darà luogo all'annotazione nell'attestato di rischio della percentuale di corresponsabilità attribuita poiché,** qualora a seguito di più sinistri verificatisi nell'ultimo quinquennio di osservazione della sinistrosità, venga raggiunta la percentuale di RESPONSABILITÀ "CUMULATA" pari almeno al 51%, **si dovrà dar luogo all'applicazione del malus.** Il periodo di osservazione si conclude senza applicazione di penalità se, entro 5 anni dalla prima annotazione, il cumulo delle quote non raggiunga la soglia del 51%.

#### **1.7C) - Modalità e tempi di consegna dell'attestazione sullo stato del rischio**

1. La Compagnia, in occasione di ciascuna scadenza contrattuale, consegna l'attestazione di rischio per via telematica, **purché si sia concluso il periodo di osservazione.**
2. L'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto;
3. L'obbligo di consegna di cui al comma 1 si considera assolto con la messa a disposizione dell'attestato di rischio nell'area riservata del sito web della Compagnia, attraverso la quale ciascun Contraente può accedere alla propria posizione assicurativa, così. La Compagnia, tuttavia, prevede modalità di consegna telematica aggiuntive da attivarsi su richiesta del Contraente.
4. La Compagnia rende nota la possibilità di richiedere le credenziali di accesso all'area riservata del proprio sito web e le modalità di consegna telematiche aggiuntive, mediante pubblicazione di un'apposita informativa sulla homepage del proprio sito internet;
5. **L'informativa di cui al comma 4 è, altresì, resa per iscritto in occasione della sottoscrizione del contratto di assicurazione.**
6. Nei casi in cui il Contraente sia persona diversa dall'Avente diritto, la Compagnia attiva per quest'ultimo le medesime modalità di consegna previste per il Contraente.
7. **Per i contratti gestiti a Libro Matricola, relativi a flotte di veicoli a motore (gruppi di coperture facenti capo ad un unico Contraente persona giuridica), la consegna telematica dei relativi attestati di rischio avviene su richiesta del Contraente, con le medesime modalità previste al comma 3, fatte salve diverse modalità concordate tra le parti, di cui la Compagnia dovrà mantenere evidenza.**
8. Per i contratti acquisiti tramite intermediari, la Compagnia, obbligata alla consegna dell'attestato di rischio, garantisce, all'Avente diritto che ne faccia richiesta, ovvero a persona dallo stesso delegata, una stampa dello stesso per il tramite dei propri intermediari, senza applicazione di costi. **Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.**
9. Gli Aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione di rischio relativa agli ultimi cinque anni, ai sensi dell'art. 134, comma 1-bis, della Legge. **In tal caso, la Compagnia consegna, per via telematica e senza applicazione di costi, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli Aventi diritto in sede di stipula di un nuovo contratto.**
10. Nel caso di sospensione della garanzia in corso di contratto, l'attestato di rischio è consegnato almeno trenta giorni prima della nuova scadenza annuale successiva alla riattivazione.
11. In caso di più cointestatari del veicolo, l'obbligo di consegna al proprietario, se diverso dal Contraente, si considera assolto con la consegna al primo nominativo risultante sulla carta di circolazione.

#### **1.7D) - Validità dell'attestazione sullo stato del rischio**

1. In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione, o di mancato rinnovo, del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, **l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di cinque anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce.**
2. In caso di documentata vendita, consegna in conto vendita, furto, demolizione, cessazione definitiva della circolazione o definitiva esportazione all'estero del veicolo assicurato, il Contraente, o se persona diversa, il proprietario, può richiedere che il contratto di assicurazione sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. In tal caso, la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nell'ultimo attestato di rischio relativo al precedente veicolo, purché in corso di validità, riconoscendo al proprietario la classe di merito indicata nell'attestato qualora lo stesso risulti l'avente diritto alla classe di merito CU maturata.
3. Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra coniugi in comunione dei beni, la Compagnia classifica il contratto sulla base delle informazioni contenute nel relativo attestato di rischio. La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi.
4. In occasione della scadenza di un contratto di leasing o di noleggio a lungo termine - e comunque non inferiore a dodici mesi - di un veicolo, la Compagnia classifica il contratto relativo al medesimo veicolo, ove acquisito in proprietà mediante esercizio del diritto di riscatto da parte del locatario, ovvero ad altro veicolo di sua proprietà, sulla base delle informazioni contenute nell'attestato di rischio, previa verifica della effettiva utilizzazione del veicolo da parte del soggetto richiedente anche mediante idonea dichiarazione rilasciata dal contraente del precedente contratto assicurativo.

#### **1.7E) - Acquisizione dell'attestazione sullo stato del rischio**

1. All'atto della stipulazione di un contratto RCA, la Compagnia acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca dati degli attestati di rischio;
2. Qualora all'atto della stipulazione del contratto, l'attestazione sullo stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella Banca dati, la Compagnia acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.



3. **Nel caso di sinistri accaduti nel periodo di riferimento, qualora il Contraente non sia in grado di fornire informazioni in merito al proprio grado di responsabilità e la Compagnia non sia in grado di acquisire tempestivamente l'informazione, il contratto viene emesso sulla base della classe di merito risultante dall'ultimo attestato presente nella Banca dati.**
4. **In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati e di impossibilità di acquisire altrimenti, per via telematica, l'attestato, la Compagnia richiede al Contraente la dichiarazione di cui al comma 2 per l'intero quinquennio precedente. Ai soli fini probatori e di verifica, la Compagnia potrà acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria la Compagnia acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.**
5. Nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, la Compagnia, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.

#### **1.7F) - Banca dati degli attestati di rischio**

1. La Banca dati è detenuta da enti pubblici ovvero, qualora già esistente, da enti privati;
2. Nel caso in cui la Banca dati sia detenuta da soggetti diversi dall'IVASS, l'Istituto stipula un'apposita Convenzione che stabilisce le modalità di gestione e controllo dei dati. In tale caso, titolare del trattamento è il soggetto detentore e gestore della banca dati; l'IVASS è titolare dei trattamenti connessi all'utilizzo della Banca dati per le proprie finalità istituzionali;
3. La Convenzione prevede che l'IVASS, per il perseguimento dei fini istituzionali, abbia accesso gratuito e senza limitazioni alle informazioni presenti nella Banca dati;
4. I dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 679 del 27/4/2016 (in materia di protezione dei dati personali);
5. Restano impregiudicati i diritti dell'interessato di cui al citato Regolamento UE n. 679/2016 e le relative forme di tutela da esso previste;
6. Le Imprese di assicurazione alimentano la Banca dati con le informazioni riportate nell'attestazione di rischio, secondo le modalità ed i tempi previsti dall'IVASS;
7. Le informazioni relative all'ultimo attestato di rischio valido sono rese disponibili nella Banca dati almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto;
8. Le imprese di assicurazione, e quindi anche la Compagnia, sono responsabili della correttezza e dell'aggiornamento delle informazioni trasmesse alla Banca dati nonché degli accessi alle stesse, secondo le modalità previste da IVASS.

#### **Art. 1.8 - Modalità per la denuncia dei sinistri**

**La denuncia del sinistro deve essere redatta sul modulo CAI** (Constatazione Amichevole di Incidente – denuncia di sinistro il cui modello è approvato dall'ISVAP ai sensi dell'art.143 della Legge) che viene consegnato dalla Compagnia al Contraente in occasione della stipulazione o rinnovo del contratto, nonché dopo ogni denuncia di sinistro, come previsto dal Regolamento ISVAP n° 13/2008.

La denuncia deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro, così come richiesto nel modulo stesso.

**La predetta denuncia deve essere presentata entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato (art. 1913 Codice Civile). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.**

In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia, San Marino o Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Compagnia per attivare la procedura di Risarcimento Diretto, prevista dall'art. 149 della Legge, utilizzando il modulo CAI sopracitato, ancorché non sottoscritto da entrambi i conducenti. **Il sinistro può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.**

In caso di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, fatto salvo l'obbligo di presentazione di denuncia alla Compagnia nelle modalità e termini indicati ai commi 1 e 2 del presente articolo, l'Assicurato deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento all'Impresa di Assicurazione del responsabile.

**A fronte di omissione dolosa o colposa nella presentazione della denuncia di sinistro, nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari, la Compagnia ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le maggiori somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 Codice Civile).**

**Nel caso di sinistri ove risulti totalmente non impegnata la responsabilità dell'Assicurato, è prevista inoltre a favore del Contraente l'opzione della riparazione NO PROBLEM presso il network di carrozzerie convenzionate con la Compagnia (risarcimento in forma specifica del danno subito), dove verranno forniti servizi specifici dedicati al Contraente che abbia aderito a tale proposta.**

#### **Art. 1.9 - Gestione delle vertenze**

La Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici.

Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penali.

#### **Art. 1.10 - Furto del veicolo o della targa prova**

**In caso di furto del veicolo assicurato o della targa prova, il Contraente deve fornire alla Compagnia copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente ed il contratto si risolve a decorrere dalle ore 24 del giorno della predetta denuncia.** La Compagnia restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data di risoluzione del contratto e rinuncia ad esigere le eventuali rate di premio successive.

Qualora, a seguito di furto del veicolo assicurato, il Proprietario chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di proprietà sua o del coniuge o del convivente more uxorio o della persona unita civilmente, la Compagnia rilascia il certificato per il nuovo veicolo **previo eventuale conguaglio del premio.** La medesima disposizione si applica anche nel caso di sostituzione del veicolo rubato, intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti, con altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.

Qualora il Contraente chieda la risoluzione del contratto per furto del veicolo avvenuto successivamente alla sospensione della garanzia, si applica quanto previsto all'art. 1.6 - Sospensione in corso di contratto e riattivazione del contratto sospeso.

## **CONDIZIONI PARTICOLARI SEMPRE OPERANTI**

### **Art. 1.11 - Carico e scarico**

La Compagnia, **per i veicoli adibiti a trasporto di cose**, assicura la responsabilità civile del Contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dalla esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, **purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate o in consegna; in questo caso le persone trasportate sul veicolo e coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi.** Il cassone ribaltabile di un autocarro è considerato «mezzo meccanico».

### **Art. 1.12 - Rischio statico rimorchi (o semirimorchi)**

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio (o un semirimorchio), la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta se staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano, nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione esclusi comunque i danni alle persone occupanti il rimorchio.

L'assicurazione è inoltre prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da sinistri provocati dal rimorchio (o semirimorchio) descritto in polizza quando circoli **agganciato a motrice di proprietà di terzi nel territorio della Francia, della Germania, della Grecia e della Spagna.**

### **Art. 1.13 - Traino di carrello appendice**

L'assicurazione del veicolo è estesa al traino di carrello «appendice», sprovvisto di targa propria.

### **Art. 1.14 - Traino di rimorchi per macchine agricole ed operatrici**

L'assicurazione comprende il rischio relativo al traino di eventuali rimorchi, fermo l'obbligo di separata assicurazione del rischio statico dei rimorchi stessi.

### **Art. 1.15 - Veicoli adibiti a scuola guida**

#### **• Veicoli adibiti esclusivamente a scuola guida ed attività a questa connesse**

Se il veicolo è di proprietà di un'autoscuola (art. 335 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada) l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame, e l'istruttore anche durante l'esame dell'allievo conducente, nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo;

#### **• Veicoli adibiti occasionalmente a scuola guida**

se il veicolo è adibito occasionalmente a scuola guida senza fini di lucro, l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. L'esaminatore e l'istruttore sono considerati terzi anche durante la prova pratica di guida dell'allievo conducente, nei casi in cui la legge preveda la loro presenza a bordo del veicolo.

### **Art. 1.16 - Ricorso terzi da Incendio**

La Compagnia si obbliga a tenere indenne l'assicurato, **fino alla concorrenza di € 150.000 per ogni sinistro**, delle somme che sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile - per i danni materiali e diretti cagionati a terzi, a persone e cose, in conseguenza di incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o dell'impianto di alimentazione dello stesso, **non conseguenti a circolazione e per cui non sia operante la garanzia obbligatoria.**

### **Art. 1.17 - Targa in prova**

L'assicurazione vale per il veicolo del tipo specificato in polizza, munito della targa in prova indicata nella stessa e per la quale è stato rilasciato dalla Compagnia il certificato. **La garanzia è operante a condizione che il veicolo sia posto in circolazione secondo le norme vigenti in materia di «circolazione di prova».**

### **Art. 1.18 - Danni a cose di terzi trasportati su veicoli dati a noleggio con conducente o ad uso pubblico o su autobus**

La Compagnia assicura la responsabilità del Contraente e, se persona diversa, del proprietario del veicolo per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, **esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono parimenti esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.** L'assicurazione comprende anche la responsabilità del conducente per i predetti danni.

### **Art. 1.19 - Veicolo multi-adattato per persone diversamente abili - C**

Se il veicolo -allestito per la guida e/o il trasporto di persone diversamente abili- è adattato per supplire alle minorazioni con la realizzazione di adeguate protesi e/o adattamenti e/o particolare disposizione dei comandi, annotata sulla carta di circolazione a seguito di visita e prova dell'Ufficio Provinciale della M.C.T.C., la Compagnia estende la garanzia ai danni causati a terzi nell'esecuzione delle operazioni di salita e discesa delle persone diversamente abili, anche se effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

### **Art. 1.20 - Rinuncia parziale della Compagnia al diritto di rivalsa - N**

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 1 - Responsabilità Civile della circolazione - Condizioni Generali, relativamente al veicolo indicato in polizza, **la Compagnia rinuncia al diritto di rivalsa** per somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità al terzo di eccezioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione:

#### **1. nei confronti del Proprietario**, sia esso persona fisica o giuridica, nel caso di:

- veicolo utilizzato per ragioni di servizio o concesso in uso, locazione o comodato a soggetti diversi, quando sia condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- danni subiti da terzi trasportati, quando il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

#### **2. nei confronti del Proprietario e del Conducente** quando alla guida del veicolo indicato in polizza risulti un soggetto:

- per i casi indicati al punto 1, avente status di figlio o di familiare convivente maggiorenne del Proprietario/Locatario;

- con patente idonea ma scaduta, a condizione che la medesima venga successivamente rinnovata entro tre mesi dalla data dell'incidente stradale.

**Nei confronti del Proprietario e del Conducente, se soggetto diverso, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa, limitatamente ad un importo pari al 10% del sinistro liquidato, con il massimo di € 500,00.**

**Parimenti qualora il Proprietario e/o il Conducente del veicolo fosse a conoscenza delle suddette circostanze, la Compagnia conserva il diritto di rivalsa nei suoi confronti.**

#### **CONDIZIONI PARTICOLARI VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA**

##### **Art. 1.21 - Responsabilità Civile dei passeggeri - P**

La garanzia si estende alla responsabilità civile dei passeggeri trasportati, per i danni che questi possono involontariamente cagionare a terzi non trasportati o a cose di terzi non trasportati, mentre essi si trovano a bordo del veicolo durante la circolazione.

##### **Art. 1.22 - Formula Aziende - A1 - A2**

A fronte della dichiarazione del Contraente di essere Proprietario di almeno:

- 5 veicoli (autovetture e/o autocarri) - A1;
- 11 veicoli (autovetture e/o autocarri) - A2,

già assicurati o di cui è intenzionato a stipulare i relativi contratti R.C.Auto presso la Compagnia entro 12 mesi dalla sottoscrizione del primo contratto -ai quali viene applicata la stessa Condizione Particolare- **la Compagnia accorda uno sconto che, alla scadenza anniversaria, verrà mantenuto solo qualora tali veicoli risultino assicurati con la Compagnia.**

##### **Art. 1.23 - Bonus Protetto - BP**

Fatto salvo quanto previsto dalla successiva "Forma di tariffa" Bonus/Malus, limitatamente al singolo periodo di osservazione considerato, il primo sinistro rilevante per l'applicazione della Tabella delle regole evolutive di cui al punto 6 delle sezioni "Forme di tariffa" -a prescindere dalla data di avvenimento del sinistro stesso - non sarà considerato ai fini della penalizzazione della classe di merito aziendale, ferma rimanendo la sua valorizzazione nell'attestazione sullo stato del rischio per la determinazione della classe di merito di Conversione Universale (CU).

**Invece, nel caso di due o più sinistri rilevanti ai fini dell'applicazione della Tabella delle regole evolutive rientranti nel periodo di osservazione in corso, la penalizzazione della classe di merito aziendale opererà per tutti i sinistri, a partire già dal primo.**

##### **Art. 1.24 - Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa - M**

A parziale deroga di quanto indicato all'art. 1.2 - Esclusioni e rivalsa della Sezione 1 - Responsabilità civile della circolazione - Condizioni Generali ed alla Condizione Particolare N sempre operante, relativamente al veicolo indicato in polizza, **la Compagnia rinuncia totalmente al diritto di rivalsa nei confronti del Proprietario nonché del Conducente** del veicolo, quando:

- lo stesso veicolo risulti condotto da persona non abilitata alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- il trasporto non sia effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione, relativamente ai danni subiti dai terzi trasportati (sono esclusi quindi i veicoli non omologati per il trasporto di passeggeri);
- lo stesso veicolo risulti condotto da persona in stato di ebbrezza, ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi dell'art. 186 del D.Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

##### **Art. 1.25 - Trasporto infiammabili e altre merci pericolose - R**

Il Contraente dichiara, e la Compagnia ne prende atto, che il veicolo è adibito al trasporto di liquidi corrosivi, lubrificanti, combustibili, infiammabili e tossici, sostanze solide tossiche, gas liquidi e gas non tossici (metano, butano, propano e simili).

**Si intende escluso il trasporto di gas tossici (acido cianidrico, ammoniaca, anidride solforosa, solfuro di carbonio, cloro, ecc.) o di materie esplosive (polvere da sparo, dinamite, ecc.) nonché di sostanze radioattive.**

##### **Art. 1.26 - Carico e scarico eseguito con mezzi meccanici - S**

La Compagnia, **per i veicoli adibiti al trasporto di cose**, assicura la responsabilità del Contraente, del Conducente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi dall'esecuzione di operazioni di carico e scarico eseguite con mezzi o dispositivi meccanici di cui è munito il veicolo.

**Non sono considerati terzi:**

- **coloro la cui responsabilità è coperta dalla polizza;**
- **le persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico nonché le persone trasportate sul veicolo.**

**L'assicurazione non copre i danni:**

- **alle cose trasportate, sollevate, caricate o scaricate nonché ai mezzi sotto carico e scarico;**
- **da inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.**

**La presente estensione è prestata per la parte di danno della quale l'Assicurato debba rispondere e che risulti eventualmente non coperta, o coperta solo in parte, da altra polizza di assicurazione.**

##### **Art. 1.27 - Veicolo monoposto - T**

Il Contraente dichiara, e la Compagnia ne prende atto, che il documento di circolazione del veicolo descritto in polizza non consente il trasporto di altre persone oltre al conducente.

##### **Art. 1.28 - Veicoli adibiti occasionalmente a spartineve - 1**

La garanzia è operante quando il veicolo assicurato è adibito occasionalmente a spartineve, con applicazione della relativa lama. **Sono esclusi i danni alla pavimentazione stradale e relativi manufatti e pertinenze, nonché quelli derivanti a terzi dalle operazioni di spostamento e sgombero neve.**

##### **Art. 1.29 - Veicoli adibiti occasionalmente a spartineve con danno a terzi dallo smaltimento neve - 2**

L'assicurazione è estesa ai danni causati a terzi durante le operazioni di spostamento e sgombero della neve e/o spargimento di cloruri o sabbia effettuata dal veicolo, sempreché all'Assicurato sia stata rilasciata autorizzazione da parte della Autorità competente, **fino alla concorrenza di € 50.000,00 per evento e per anno assicurativo.**

**Sono esclusi i danni alla pavimentazione stradale e relativi manufatti e pertinenze e i danni da inquinamento derivanti dallo spargimento di cloruri.**

### Art. 1.30 - Ricorso terzi da incendio - Rischio statico - Manleva - 3

La Società rinuncia all'azione di surroga prevista dall' art. 1916 del Codice Civile, salvo il caso di dolo, nei confronti del rimessaggio per i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di incendio quando questo è in deposito.

### Art. 1.31 - Trasporto eccezionale - 4

La Società, nel limite del massimale RCA indicato in polizza, copre i danni causati dal veicolo assicurato anche in caso di trasporto eccezionale, purché venga effettuato in conformità dell'art. 10 del N.C.d.S. (D.Lgs. 30/04/1992 n° 285).

La garanzia comprende anche i danni causati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, purché conseguenti a fatti accidentali della circolazione.

### Art. 1.32 - Trasporto esclusivo di marmi in blocco - 5

La garanzia è operante quando il veicolo assicurato è adibito esclusivamente al trasporto di marmi in blocchi.

**Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla sede stradale, e relativi manufatti e pertinenze, non conseguenti a fatto accidentale della circolazione.**

### Art. 1.33 - Macchine operatrici – Mezzi sgombraneve – Carrelli – Rulli compressori in assenza di targa - 6

La garanzia è operante quando il veicolo assicurato è regolarmente autorizzato alla circolazione su suolo pubblico pur in assenza di targa di immatricolazione. L'assicurazione comprende il rischio del traino di eventuali rimorchi (o semirimorchi), fermo l'obbligo di separata assicurazione del rischio statico dei rimorchi stessi (**Art. 1.14 - Traino di rimorchi per macchine agricole ed operatrici**).

### Art. 1.34 - Macchine operatrici su cingoli - 7

La garanzia è estesa quando il veicolo assicurato circola su cingoli.

**Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla sede stradale e relativi manufatti e pertinenze, non conseguenti a fatto accidentale della circolazione.**

## FORME DI TARIFFA

### FORMA DI TARIFFA - BONUS MALUS

Riservata a veicoli adibiti al trasporto di cose (esclusi carrelli), per usi speciali o per trasporti specifici, motocarri, motofurgoni, ciclomotori e quadricicli trasporto cose.

### 1 - DEFINIZIONE DELLA FORMA DI TARIFFA - CLASSI DI MERITO

La presente assicurazione è stipulata nella forma Bonus/Malus, che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione definiti al seguente punto 2), e che si articola in 20 classi di merito corrispondenti a livelli di premio crescenti dalla classe 1 alla classe 20, determinati come segue:

Classi di merito	Coefficienti	Classi di merito	Coefficienti
1	0,650	11	0,900
2	0,675	12	0,925
3	0,700	13	0,950
4	0,725	14	0,975
5	0,750	15	1,000
6	0,775	16	1,050
7	0,800	17	1,100
8	0,825	18	1,150
9	0,850	19	1,300
10	0,875	20	1,500

### 2 - PERIODI DI OSSERVAZIONE

Per l'applicazione delle regole evolutive di cui alla relativa Tabella riportata al punto 6), si considerano i seguenti periodi di osservazione:

#### Sinistri con responsabilità principale:

- **1° periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione nella presente forma di tariffa e termina due mesi prima della scadenza annuale;
- **periodi successivi:** hanno durata di dodici mesi e decorrono dalla scadenza del periodo precedente.

#### Sinistri con responsabilità paritaria:

Il periodo di osservazione coincide con le ultime 5 annualità, compreso l'anno corrente, così come indicate nell'Attestato di Rischio.

### 3 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO – ASSEGNAZIONE DELLA CLASSE DI MERITO

#### 3.1 - Prima assicurazione di veicolo dopo immatricolazione o voltura al P.R.A.

All'atto della stipulazione il contratto è assegnato alla **classe di merito aziendale 14** (corrispondente alla classe di Conversione Universale 14, determinata applicando i criteri di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 16/05/2015, integrato dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16/04/2018, di seguito denominata CU) se relativo a:

- veicolo assicurato per la prima volta dopo immatricolazione al P.R.A.;
- veicolo assicurato per la prima volta dopo voltura al P.R.A.

Nei predetti casi, in base a quanto previsto per la "**classe Bonus/Malus garantita**", quando il contratto si riferisce a veicolo adibito al trasporto di cose di proprietà di persona fisica che risulti Proprietaria di altro veicolo della medesima tipologia assicurato con la Compagnia in forma di tariffa Bonus/Malus o assimilata oppure di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di famiglia o da autocertificazione resa dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile), all'atto della stipulazione **il contratto è assegnato alle medesime classi Bonus/Malus aziendali e CU del contratto di riferimento.**

In caso di altro veicolo adibito al trasporto di cose di proprietà di persona fisica che risulti Proprietaria di altro veicolo della medesima tipologia assicurata con diversa Impresa di Assicurazione in forma di tariffa Bonus/Malus o assimilata oppure di proprietà di suo familiare convivente (risultante da stato di famiglia o da autocertificazione resa dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile), il nuovo contratto **è assegnato alla classe di merito aziendale di pertinenza**

indicata nella Tabella di corrispondenza tra classi CU e aziendale in vigore e determinata in base alla classe CU di assegnazione ed alla sinistrosità pregressa risultanti dall'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita per tale veicolo, o alla medesima classe di merito CU di assegnazione risultante dalla predetta attestazione sullo stato del rischio.

Per la stipulazione di contratti relativi a veicoli di cui alle precedenti lett. a) e b), il Contraente è tenuto ad esibire la carta di circolazione del veicolo ed il relativo certificato di proprietà ovvero documentazione comprovante la cessione del contratto.

In difetto di quanto sopra il contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 20 (classe CU 18 di massima penalizzazione).

### 3.2 - Veicolo precedentemente assicurato con attestazione sullo stato del rischio

3.2.1 All'atto della stipulazione, la Compagnia acquisisce direttamente l'attestazione sullo stato del rischio per via telematica attraverso l'accesso alla Banca dati degli attestati di rischio ed il nuovo contratto relativo a **veicolo precedentemente assicurato presso:**

- **Helvetia con forma tariffaria Bonus/Malus** è assegnato alle classi Bonus/Malus aziendale e CU riportate sull'attestazione stessa;
- **Helvetia con altre forme tariffarie o altra Impresa di Assicurazione con forme tariffarie Bonus/Malus o assimilate**, è assegnato alla classe Bonus/Malus Helvetia di pertinenza indicata nella seguente Tabella di corrispondenza, in base alla classe CU di assegnazione ed al Numero Sinistri Totale (NST), risultanti dall'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore:

Classe di assegnazione CU	Classe di assegnazione aziendale							
	Numero Sinistri Totale (NST) risultante dalla Attestazione	Presenza di sinistri ultima annualità e/o frazione anno corrente	Assenza di sinistri					
			Annualità solari + frazione anno corrente					
			ultimo anno o frazione anno corrente	ultimi 2 anni	ultimi 3 anni	ultimi 4 anni	ultimi 5 anni	ultimi 6 anni
da 1 a 18	0	---	13*	10*	8*	7*	6*	5*
	1	16	14	12	10	9	8	5
	2 o più	19	19	18	17	17	16	5

\* = Veicolo Non Assicurato (N.A.) nell'annualità immediatamente precedente

NST = Numero Sinistri Totale Pagati (P) o Riservati a persona (RP) o Pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale o paritaria, risultanti dall'Attestazione sullo stato del rischio

**Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto cui l'attestato di rischio si riferisce, l'utilizzo dello stesso è subordinato alla sottoscrizione da parte del Contraente o del Proprietario di apposita dichiarazione attestante la mancata circolazione nel periodo successivo alla scadenza del contratto o la sottoscrizione di polizza temporanea.**

Qualora l'attestazione sullo stato del rischio non risulti, per qualsiasi motivo, aggiornata nella Banca dati, la Compagnia richiede al Contraente una dichiarazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa per il residuo periodo e di procedere ad una corretta assegnazione della classe di merito.

In caso di completa assenza di un attestato utile in Banca dati, la Compagnia richiede al Contraente la dichiarazione di cui al comma precedente per l'intero quinquennio precedente. **In assenza di dichiarazione o documentazione probatoria la Compagnia acquisisce il rischio in classe CU di massima penalizzazione.**

**La Compagnia, assunto il contratto, verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla sua riclassificazione.**

3.2.2 Il contratto relativo a **veicolo in precedenza assicurato in forma Franchigia** è assegnato alla classe di merito aziendale di pertinenza indicata nella Tabella sopra riportata e corrispondente alla classe CU, determinata applicando i criteri di cui al Regolamento IVASS n. 9 del 16/05/2015, integrato dal Provvedimento IVASS n. 72 del 16/04/2018: sulla base del numero delle annualità, tra le ultime 5 complete (ad eccezione, pertanto, dell'annualità in corso), senza sinistri pagati, anche a titolo parziale, con responsabilità principale, come da prospetto sotto riportato:

Anni senza sinistri	Classe di merito CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

"anni senza sinistri" quelli (non assicurato) o N.D.

NB: Non sono considerati riportanti l'indicazione N.A. (non disponibile).

3.2.3 In caso di documentata cessazione del rischio assicurato o in caso di sospensione o in caso di mancato rinnovo del contratto di assicurazione per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione rilasciata dal Contraente ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892-1893 del Codice Civile, l'ultima **attestazione sullo stato del rischio conseguita conserva validità per un periodo di cinque anni**, a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestazione si riferisce.

Qualora l'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita risulti **scaduta da più di cinque anni**, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 14 (classe CU 14) se viene sottoscritta apposita dichiarazione di mancata circolazione dal giorno della scadenza del periodo di validità dell'attestato di rischio, altrimenti alla classe di merito aziendale 20 (classe CU 18).

### 3.3 - Nuova assicurazione di veicolo in sostituzione di altro

Le seguenti regole specifiche disciplinano i casi di mantenimento della classe CU e della relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" contenuta nell'attestato di rischio, fra veicoli appartenenti alla stessa categoria:

**3.3.1** In caso di mutamento della titolarità di un veicolo che comporti il **passaggio da una pluralità di proprietari al primo di essi** risultante dalla carta di circolazione, a quest'ultimo è attribuita la classe CU e la tabella di sinistrosità pregressa maturate su tale veicolo, anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo.

Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la sola classe CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno essi su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

**3.3.2** In caso di **trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto**, all'acquirente è attribuita la classe CU e la tabella di sinistrosità pregressa già maturate sul veicolo trasferito.

Il soggetto cedente la proprietà può conservare la sola classe CU maturata sul veicolo ceduto su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.

**3.3.3** In caso di documentata **alienazione, consegna in conto vendita, esportazione definitiva, furto, demolizione o cessazione della circolazione purché la stipulazione del contratto avvenga entro il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per quel veicolo**, al nuovo veicolo dallo stesso acquistato è attribuita la medesima classe CU e la tabella di sinistrosità pregressa maturate del precedente veicolo. La medesima disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a 12 mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

**Il Contraente deve consegnare la documentazione comprovante uno di tali eventi. In caso di furto, il Contraente è tenuto a consegnare anche copia della denuncia di furto rilasciata dall'Autorità competente.**

#### **3.4 - Veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata temporanea**

Ai fini della presente disposizione per polizza di "durata temporanea" si intende il contratto di assicurazione R.C. Auto stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa.

**In caso di precedente contratto risolto anticipatamente, il Contraente è tenuto ad esibire l'appendice o dichiarazione rilasciata dal precedente assicuratore attestante la risoluzione anticipata del contratto** ed il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale corrispondente alla classe CU risultante dalla predetta dichiarazione o, in mancanza, dal precedente contratto.

**Per veicolo precedentemente assicurato con contratto di durata inferiore all'anno:**

- nel caso di precedente contratto in forma tariffaria Bonus/Malus o assimilata, il nuovo contratto è assegnato alla stessa classe di merito aziendale equivalente alla classe CU risultante dal **precedente contratto temporaneo, che il Contraente è tenuto ad esibire**;
- qualora il precedente contratto risulti scaduto da più di cinque anni ed il Contraente dichiara di non aver circolato dalla data di scadenza dello stesso, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale 14 (classe CU 14), altrimenti alla classe di merito aziendale 20 (classe CU 18).
- nel caso di precedente contratto in forma Franchigia, il nuovo contratto è assegnato alla classe di merito aziendale determinata secondo i criteri indicati al punto 3.2.2.

I sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze di "durata temporanea", come precedentemente descritte, comunicati alla Banca Dati degli Attestati di Rischio, ai sensi dell'art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'Impresa di Assicurazione che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.

#### **3.5 - Veicolo precedentemente intestato a soggetto portatore di handicap**

Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe CU e la tabella di sinistrosità pregressa maturate sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

#### **3.6 - Veicolo precedentemente assicurato presso Impresa posta in liquidazione coatta amministrativa**

Qualora il contratto precedente sia stato stipulato presso un'Impresa di Assicurazione alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o che sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il **Contraente provi di aver fatto richiesta dell'attestazione all'Impresa di Assicurazione o al Commissario liquidatore**, non si applica quanto disposto dal precedente punto 3.2.1. **Il Contraente deve dichiarare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile, gli elementi che avrebbero dovuto essere indicati nell'attestazione o, se il precedente contratto si è risolto prima della scadenza annuale, la classe di merito CU alla quale lo stesso era stato assegnato.** In base a tale dichiarazione il nuovo contratto è assegnato alla classe aziendale secondo le regole di assegnazione previste dalla tabella di corrispondenza delle classi di merito di cui al punto 3.2.1.

#### **3.7 - Veicolo precedentemente assicurato all'estero**

Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato all'estero, il contratto stesso è assegnato alla classe di merito aziendale 14 (classe CU 14), **a meno che il Contraente consegni attestazione sullo stato del rischio valevole per tutta l'Unione Europea o dichiarazione equipollente, rilasciata dal precedente assicuratore estero** -considerata, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio- che consenta l'assegnazione ad una diversa classe CU determinata sulla base delle disposizioni di cui alla seguente Tabella, considerando la classe CU 14 quale classe d'ingresso:

Classe CU di provenienza	Regole di assegnazione classe CU				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18

8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Una volta determinata la classe CU di assegnazione, al nuovo contratto viene attribuita la classe Bonus/Malus aziendale indicata nella tabella di corrispondenza riportata al punto 3.2.1.

La medesima disposizione è applicata anche in caso di nuovo veicolo acquisito in proprietà in sostituzione comprovata di quello posseduto all'estero.

### **3.8 - Acquisto da parte dell'utilizzatore di veicolo concesso con contratto di leasing o di noleggio a lungo termine**

In occasione della scadenza di contratti di leasing operativo o finanziario o di noleggio a lungo termine di durata non inferiore ad un anno, qualora il veicolo sia acquisito in proprietà dall'utilizzatore mediante esercizio di riscatto o sia sostituito da altro veicolo acquistato da tale soggetto, la classe CU e la relativa "Tabella di sinistrosità pregressa" maturate sono riconosciute allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio a lungo termine stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento Ivass n° 72 del 16/04/2018, mentre per i contratti di leasing o di noleggio a lungo termine stipulati precedentemente il **Contraente è tenuto a consegnare duplicato dell'attestazione sullo stato del rischio in corso di validità e dichiarazione rilasciata dal Contraente del precedente contratto attestante la concessione del veicolo in utilizzo esclusivo**; il nuovo contratto è assegnato alla classe Bonus/Malus aziendale indicata nella tabella di corrispondenza riportata al punto 3.2.1.

### **3.9 - Rientro da consegna in conto vendita e da furto con ritrovamento**

Qualora l'Assicurato abbia beneficiato della sostituzione di veicolo dato in conto vendita e l'incarico non sia andato a buon fine ovvero il veicolo rubato venga successivamente ritrovato, per l'assicurazione dello stesso veicolo deve essere stipulato un nuovo contratto. Lo stesso è assegnato alla classe CU precedente alla perdita di possesso ed alla classe di merito aziendale corrispondente alla classe CU risultante dall'ultima attestazione sullo stato del rischio conseguita sul veicolo già assicurato, purché in corso di validità, determinata secondo i criteri indicati nella tabella di corrispondenza riportata al punto 3.2.1.

### **3.10 - Trasferimento proprietà per successione**

Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa, la classe CU e la relativa tabella di sinistrosità pregressa maturate sul veicolo sono attribuite a coloro, conviventi con il de cuius al momento della morte, che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario.

Se l'erede, già convivente con il de cuius, o un suo familiare convivente, è proprietario di un altro veicolo assicurato nella forma tariffaria Bonus-Malus, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire, a richiesta del Contraente, della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà.

Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione mortis causa ad eredi non conviventi con il de cuius al momento della morte, la classe CU e la relativa tabella di sinistrosità pregressa maturate sul veicolo non sono attribuite a questi soggetti.

### **3.11 - Acquisto del veicolo aziendale da parte del socio**

In caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe CU e della tabella di sinistrosità pregressa maturate.

### **3.12 - Trasformazioni societarie**

Qualora una società di persone o di capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe CU e della tabella di sinistrosità pregressa maturate in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

### **3.13 - Variazione della classificazione del veicolo**

In caso di variazione della classificazione del veicolo assicurato, lo stesso mantiene la classe CU e la relativa tabella di sinistrosità pregressa maturate.

## **4 - SOSTITUZIONE DEL CONTRATTO**

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza annuale del contratto sostituito. Il periodo di osservazione in corso non si interrompe e la relativa classe di merito è conservata, purché:

- non vi sia sostituzione del Proprietario, salvo che si tratti del coniuge o del convivente more uxorio o della persona unita civilmente o di mutamento della proprietà da una pluralità di intestatari ad uno soltanto di essi;
- non vi sia sostituzione del veicolo assicurato con altro, appartenente a diverso settore tariffario, cui non sia applicabile la medesima forma di tariffa.

**La sostituzione del veicolo dà luogo a sostituzione del contratto nei casi di alienazione, demolizione, esportazione definitiva all'estero o cessazione definitiva della circolazione del veicolo, attestati da certificazione del P.R.A., nonché nei casi di consegna del veicolo in conto vendita regolarmente documentata dal concessionario/rivenditore di veicoli usati** (che lo ha preso in carico e lo ha inserito nell'elenco "esenzioni tassa automobilistica" da trasmettere all'organo preposto

dalle Regioni per il controllo) e di furto del veicolo attestato da copia della denuncia presentata all'Autorità competente. In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto.

#### 5 - FURTO DEL VEICOLO

In caso di furto del veicolo assicurato, il Proprietario può beneficiare per altro veicolo di proprietà sua o del coniuge o del convivente more uxorio o della persona unita civilmente della classe di merito maturata alla data del furto purché quest'ultimo veicolo venga assicurato entro il periodo di validità dell'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore per il veicolo rubato.

La medesima disposizione si applica anche a seguito di furto di veicolo intestato al P.R.A. ad una pluralità di soggetti e sostituito da altro veicolo intestato ad uno soltanto di essi.

#### 6 - RINNOVO DEL CONTRATTO - EVOLUZIONE DELLA CLASSE DI MERITO NELLE ANNUALITÀ SUCCESSIVE

Per le annualità successive a quella della stipulazione, all'atto del rinnovo nella medesima forma di tariffa, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla seguente Tabella di regole evolutive a seconda che la Compagnia nel periodo di osservazione abbia o meno effettuato pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di danni conseguenti a sinistri con responsabilità avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

Nel caso di pagamento a titolo parziale, con conseguente applicazione della penalizzazione, i successivi pagamenti, riferiti allo stesso sinistro, non determinano l'applicazione delle penalizzazioni contrattuali.

In mancanza di pagamenti, anche a titolo parziale, per il risarcimento di danni, il contratto, seppur in presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, è considerato immune da sinistri agli effetti dell'applicazione delle regole evolutive di cui alla seguente Tabella:

Classe aziendale di provenienza	Regole evolutive - classe aziendale di assegnazione in base ai sinistri osservati			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
1	1	4	6	8
2	1	5	7	9
3	2	6	8	10
4	3	7	9	11
5	4	8	10	12
6	5	9	11	13
7	6	10	12	14
8	7	11	13	15
9	8	12	14	16
10	9	13	15	17
11	10	14	16	18
12	11	15	17	19
13	12	16	18	20
14	13	17	19	20
15	14	18	20	20
16	15	19	20	20
17	16	20	20	20
18	17	20	20	20
19	18	20	20	20
20	19	20	20	20

#### 7 - FACOLTÀ DI RIMBORSO DEI SINISTRI

È data facoltà al Contraente di evitare le maggiorazioni di premio o di fruire delle riduzioni conseguenti all'applicazione delle regole evolutive di cui alla Tabella sopra riportata, offrendo alla Compagnia il rimborso degli importi dalla stessa liquidati per tutti o per parte dei sinistri avvenuti nei periodi di osservazione precedenti la scadenza contrattuale, come definiti al punto 2) delle Forme di Tariffa.

Tale facoltà è riconosciuta al Contraente anche per i sinistri rientranti nella procedura di Risarcimento Diretto di cui all'art. 149 della Legge; in questo caso il Contraente deve rimborsare direttamente CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. – Servizio Stanza di compensazione – Via Yser, 14 – 00198 Roma (www.consap.it).

#### 8- RIAPERTURA DI SINISTRO

Nel caso in cui un sinistro già eliminato come “senza seguito” venga riaperto per effettuare pagamenti, anche a titolo parziale, a favore delle controparti, al primo rinnovo contrattuale successivo si procederà alla ricostruzione della posizione assicurativa, applicando eventualmente il conguaglio del premio e la penalizzazione della classe, precedentemente non applicata.



Alle seguenti norme, relative a forme di tariffa alternative alla tariffa «Bonus/Malus», sono applicabili le disposizioni compatibili di cui ai precedenti punti della FORMA DI TARIFFA - BONUS MALUS:

#### **FORMA DI TARIFFA - BONUS MALUS CON FRANCHIGIA**

**Riservata a veicoli adibiti al trasporto di cose (esclusi carrelli), per usi speciali o per trasporti specifici, motocarri e quadricicli trasporto cose, precedentemente assicurati nelle forme Franchigia fissa ed assoluta o Bonus/Malus con Franchigia.**

L'assicurazione è stipulata nella forma di tariffa «Bonus/Malus con Franchigia», che prevede:

1. riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nei periodi di osservazione, così come stabilito per la forma di tariffa Bonus/Malus per il tipo di veicolo assicurato, che qui si intende integralmente richiamata ed applicata;
2. franchigia fissa ed assoluta, per ogni sinistro, dell'importo precisato in polizza.

**In caso di sinistro il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.**

Conseguentemente, nel caso in cui l'importo totale del risarcimento rientri nei limiti della franchigia, il sinistro non sarà considerato agli effetti delle regole evolutive del Bonus/Malus.

La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. All'atto della stipulazione e per le annualità successive, il contratto è assegnato alla classe di merito di pertinenza secondo le regole stabilite per la forma di tariffa Bonus/Malus precedentemente illustrata.

**La modifica della forma tariffaria può essere effettuata unicamente alla scadenza annuale del contratto.**

Qualora il Contraente chiedesse il passaggio alla forma di tariffa Bonus/Malus, il contratto sarà assegnato alla medesima classe di merito cui sarebbe stato assegnato in base alla presente forma Bonus/Malus con Franchigia.

#### **FORMA DI TARIFFA - FISSA**

**Riservata a macchine agricole ed operatrici, autobus e filobus e rischio statico dei rimorchi.**

L'assicurazione, stipulata nella forma a «tariffa fissa», non prevede alcuna riduzione o maggiorazione del premio, rispettivamente in assenza o in presenza di sinistri nel corso del contratto.

#### **FORMA DI TARIFFA - FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA**

**Riservata a autobus e filobus e -limitatamente alle coperture facenti capo ad un unico Contraente (persona giuridica) amministrate nella forma a "Libro Matricola" o rinnovi di contratti precedentemente sottoscritti in questa forma- per veicoli adibiti al trasporto di cose (esclusi carrelli), per usi speciali o per trasporti specifici.**

L'assicurazione è stipulata nella forma con «franchigia fissa ed assoluta» per ogni sinistro nell'ammontare precisato in polizza.

**Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Compagnia l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.**

La Compagnia conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia. **È fatto divieto al Contraente di assicurare o, comunque, di pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia indicata in polizza.**

#### **FORMA DI TARIFFA - FORMULA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ - PEJUS**

**Riservata a veicoli adibiti al trasporto di cose (esclusi carrelli), per usi speciali o per trasporti specifici -limitatamente alle coperture facenti capo ad un unico Contraente (persona giuridica) amministrate nella forma a "Libro Matricola" o rinnovi di contratti precedentemente sottoscritti in questa forma.**

L'assicurazione, stipulata nella forma a «tariffa con Pejus», riferita a veicoli adibiti al trasporto di cose (esclusi i carrelli), per usi speciali o per trasporti specifici, **prevede che una maggiorazione del premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva del 15%, se nei periodi di osservazione di cui al precedente punto 2) delle Forme di Tariffa vengono pagati, anche a titolo parziale, due sinistri con responsabilità principale e/o responsabilità cumulate pari ad almeno il 51%.**

**Se nello stesso periodo di osservazione vengono pagati, anche a titolo parziale, tre o più sinistri con responsabilità principale e/o responsabilità cumulate pari ad almeno il 51%, il premio dovuto per l'annualità immediatamente successiva sarà maggiorato del 25%.**

## SEZIONE 2 – INCENDIO E FURTO

### CONDIZIONI GENERALI

#### Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Compagnia si obbliga, **nei limiti ed alle condizioni che seguono**, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, contro i rischi:

- **incendio** con sviluppo di fiamma, esplosione, scoppio ed azione del fulmine;
- **furto** (consumato o tentato) e **rapina**, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo o per asportare cose in esso contenute, non assicurate.

Sono altresì compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina, **con esclusione dei danni alle parti meccaniche che non siano conseguenti a collisione, urto o ribaltamento.**

Il **valore da assicurare per il veicolo** viene determinato sulla base del valore di listino a nuovo, chiavi in mano, oppure del valore commerciale al momento della stipulazione del contratto e risulta espressamente indicato in polizza.

Il **valore assicurato per gli «apparecchi»** si deve intendere in aggiunta al valore assicurato per il veicolo e viene specificato separatamente in polizza. **Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo.**

#### Art. 2.2 - Esclusioni

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) **avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- b) **determinati od agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché da dolo dei trasportati;**
- c) **causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**
- d) **verificatesi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive e relative prove ufficiali e verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione.**

#### Art. 2.3 - Validità territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Stati esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A.

#### Art. 2.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri

Fermo quanto già stabilito dall'art. 0.7 - Obbligo del Contraente o dell'Assicurato in caso di sinistro delle Condizioni Generali di Assicurazione, nei casi di furto e rapina o altri atti dolosi dovrà essere fatta denuncia immediata all'Autorità, inoltrando alla Compagnia l'originale della denuncia o copia autenticata dall'Autorità stessa.

Se il furto o la rapina avvengono all'estero, la denuncia già presentata all'Autorità estera dovrà essere reiterata anche all'Autorità italiana.

#### Art. 2.5 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose rubate o danneggiate

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, **l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.**

La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al comma 1.

In alternativa l'Assicurato può rivolgersi, ove possibile, presso carrozzerie convenzionate con la Compagnia al fine di ottenere direttamente, in "forma specifica" e senza anticipazione di alcun esborso, il ripristino delle parti asportate/danneggiate.

#### Art. 2.6 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo o le parti di esso, sottratte o danneggiate, avevano al momento del sinistro, con il limite massimo del valore assicurato, oppure, se il danno risulta essere inferiore al valore assicurato, dal costo della loro riparazione.

**Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.**

**Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, in caso di danno parziale la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore commerciale al momento del sinistro e quello assicurato indicato in polizza, secondo le disposizioni dell'art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale).**

La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore assicurato del veicolo indicato in polizza sia pari o superiore al 90% del valore commerciale del veicolo al momento della stipula o del rinnovo contrattuale.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto:

- della quotazione Quattroruote/Infocar per quadricicli e Dueruote/Infobike per motocicli e ciclomotori; in mancanza della stessa, della quotazione media dei listini Eurotax (giallo/vendita e blu/acquisto);
- in caso di ulteriore difetto, della quotazione di altre riviste specializzate di settore;

- dell'incidenza dell'IVA, a seconda che l'Assicurato (o il Locatario in caso di indennizzo autorizzato dall'Ente vincolante) abbia la possibilità di detrarla nelle aliquote previste oppure l'importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato, in quanto non detraibile.

In caso di perdita totale l'indennizzo che verrà corrisposto all'Assicurato sarà pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con il limite massimo del valore assicurato in polizza.

In caso di danni parziali, l'indennizzo verrà calcolato sulla base dei vigenti prezzi di listino delle parti di nuova fornitura, da sostituire a causa del sinistro, sui quali verrà applicato un **deprezzamento (degrado d'uso)** determinato dal rapporto tra il valore di listino a nuovo, chiavi in mano, ed il valore commerciale al momento del sinistro.

#### Art. 2.7 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I periti devono:

- a) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
- b) procedere alla stima e alla liquidazione del danno sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 2.6 - Determinazione dell'ammontare del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

#### Art. 2.8 - Scoperto e franchigia

In caso di furto o rapina, tentati o consumati, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi, se indicati sulla polizza stessa. In caso di danno parziale tale scoperto o franchigia non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la Compagnia (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web, unitamente al dettaglio delle condizioni previste dalla convenzione).

#### Art. 2.9 - Documenti da fornire per ottenere l'indennizzo - Pagamento dell'indennizzo

- a) In caso di furto totale senza ritrovamento, l'Assicurato deve fornire, a richiesta della Compagnia, la seguente documentazione:
  - il Certificato cronologico, rilasciato dal P.R.A.;
  - il Certificato di proprietà, con annotazione della perdita di possesso, rilasciato dal P.R.A.;
  - almeno due chiavi (e/o le eventuali schede elettroniche) di avviamento del veicolo ed i radiocomandi dei congegni elettronici di apertura delle portiere e dei sistemi antifurto eventualmente installati;
  - la procura a vendere del veicolo a favore della Compagnia, da utilizzarsi in caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, autorizzandola a trattenere il ricavato della vendita stessa.La Compagnia, in caso di incendio e/o furto, parziali o totali del veicolo, ha facoltà di richiedere:
  - alla Casa Costruttrice e/o ad aziende specializzate, accertamenti sulle chiavi del veicolo (e.g. abbinamento chiavi-telaio, eventuali ordini di chiavi aggiuntive e/o sostitutive e relative funzioni abilitate, numero di azionamenti effettuati per lo sblocco dell'immobilizer, ecc.);
  - all'Assicurato, il certificato di chiusa inchiesta, senza però subordinare l'indennizzo alla sua acquisizione, fatti salvi i casi di procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'art. 642 del Codice Penale (Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona), nei quali l'indennizzo del danno è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta.
- b) Ricevuta tutta la documentazione richiesta e verificata l'operatività della garanzia, entro 30 giorni la Compagnia procederà a quantificare l'importo indennizzabile del danno con l'Assicurato e provvederà al pagamento del relativo indennizzo entro ulteriori 20 giorni.
- c) Nel caso in cui il veicolo sia gravato da un provvedimento di fermo amministrativo (sanzione accessoria prevista dagli artt. 213 e 214 N.C.d.S.) la Compagnia provvederà al pagamento dell'indennizzo effettuando:
  1. una prima liquidazione parziale, corrispondente all'importo del credito vantato dal concessionario della riscossione, nei tempi indicati al punto 2), affinché l'Assicurato possa provvedere alla sua estinzione;
  2. una seconda liquidazione dell'importo residuo, corrispondente alla differenza tra il danno indennizzabile e quello già anticipato sulla scorta della previsione di cui lettera precedente, a favore dell'Assicurato, solo previa dimostrazione dell'avvenuta estinzione del debito da parte dell'Assicurato.

#### Art. 2.10 - Recupero

L'Assicurato è tenuto ad informare la Compagnia non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso. Il valore del recupero realizzato prima del pagamento dell'indennizzo sarà computato in detrazione dell'indennizzo stesso. In caso di recupero dopo il pagamento dell'indennizzo, qualora l'indennizzo fosse stato parziale, i recuperi saranno ripartiti fra l'Assicurato e la Compagnia in proporzione del danno sopportato.

L'Assicurato ha facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato, restituendo alla Compagnia l'indennizzo ricevuto al netto di eventuali danni computati a termini di contratto.

Le spese di recupero e custodia restano sempre a carico dell'Assicurato, salvo il caso che la Compagnia subentri nella proprietà del veicolo.

## **GARANZIE ACCESSORIE CVT**

L'assicurazione viene prestata per le garanzie definite di seguito, singolarmente, in concorso o in alternativa tra loro, **valide se espressamente richiamate in polizza.**

### **Art. 2.11 - Cristalli - CR**

La Compagnia rimborsa le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per sostituire o riparare i cristalli del veicolo assicurato (parabrezza, lunotto posteriore, cristalli laterali, tetto apribile o panoramico) a seguito di rottura per causa accidentale o fatto di terzi, **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo in caso di intervento effettuato presso un centro convenzionato con la Compagnia (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web), che provvederà direttamente al pagamento della fattura. In caso di intervento effettuato presso un riparatore non convenzionato con la Compagnia, si applicherà una franchigia fissa sul danno di € 100,00 che resta a carico dell'Assicurato stesso. Non sono indennizzabili le rigature, segnature, screpolature e simili, i danni a fari, fanalini e specchi, nonché gli eventuali danni causati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli stessi. La presente estensione di garanzia non comprende i danni avvenuti in occasione di collisione, ribaltamento, uscita di strada del veicolo assicurato.**

### **Art. 2.12 - Eventi Socio-Politici - SP**

A parziale deroga dell'art. 2.2 delle Condizioni Incendio e Furto, la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, **con esclusione dei danni da circolazione**, non configurabili come atti di vandalismo. La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione di uno **scoperto del 10% sul danno con il minimo di € 250,00 che resta a carico dell'Assicurato stesso.** Tale scoperto non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la Compagnia (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web, unitamente al dettaglio delle condizioni previste dalla convenzione).

**La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata per la garanzia Incendio e Furto, il cui massimo indennizzo per evento e per anno assicurativo è rappresentato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.** Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

### **Art. 2.13 - Fenomeni Naturali - FN**

A parziale deroga dell'art. 2.2 delle Condizioni Incendio e Furto, la garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza di:

- a) trombe d'aria, uragani, grandine, frane e caduta neve;
- b) alluvioni, inondazioni e terremoti.

**solo in quanto non sia stato dichiarato dalle competenti Autorità lo stato di calamità naturale;**

La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione di uno **scoperto del 10% sul danno con il minimo di € 250,00 che resta a carico dell'Assicurato stesso.** Tale scoperto non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la Compagnia (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web, unitamente al dettaglio delle condizioni previste dalla convenzione). **La garanzia è prestata fino alla concorrenza della somma assicurata per la garanzia Incendio e Furto, il cui massimo indennizzo per evento e per anno assicurativo è rappresentato dal valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.** Restano ferme ed invariate tutte le altre condizioni e pattuizioni di polizza in quanto non espressamente derogate dalla presente clausola.

### **Art. 2.14 - Pacchetto Accessorie 1 - P1**

#### **1 - Ripristino danni al box**

La Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo**, le spese sostenute e documentate per il ripristino del locale adibito a rimessa, anche se di proprietà dell'Assicurato o suoi familiari conviventi, **in conseguenza di furto e/o incendio** del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o impianto di alimentazione, **documentati da regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti e/o copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti, o da dichiarazione equivalente.**

#### **2 - Collisione con veicolo non identificato o non assicurato**

La Compagnia indennizza, **in proporzione al grado di responsabilità del terzo ai sensi dell'art. 2054 del Codice Civile**, i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo:

- targato non identificato, **qualora si siano verificati anche danni gravi alla persona e con il limite degli importi non risarcibili da parte del "Fondo di garanzia per le vittime della strada"** ai sensi della normativa vigente.
- targato identificato ma non coperto da regolare assicurazione per la responsabilità civile della circolazione, **fino alla concorrenza di € 3.000,00 per evento e per anno assicurativo, purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

La Compagnia si riserva il diritto di esercitare l'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei terzi responsabili, se identificati a seguito delle indagini eventualmente esperite dall'Autorità Giudiziaria e del gestore del "Fondo di garanzia per le vittime della strada" per le somme che abbia pagato all'Assicurato in virtù di questa garanzia.

#### **3 - Circolazione abusiva**

A parziale deroga dell'art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione delle Condizioni Incendio e Furto, l'Assicurazione viene estesa anche ai danni alle parti meccaniche subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione abusiva a seguito di furto o rapina, anche se non conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

**La garanzia è prestata nella forma a primo rischio assoluto fino alla concorrenza di € 1.000,00 per evento e per anno assicurativo.**

#### **4 - Danni ai bagagli**

In caso di incendio o incidente da circolazione che comportino il danneggiamento del veicolo identificato in polizza, la Compagnia rimborserà i danni ai bagagli portati in viaggio, **fino ad un massimo di € 250,00 per evento e per annualità assicurativa. La garanzia è valida esclusivamente per beni di proprietà dell'Assicurato e dei trasportati quali: indumenti, capi di vestiario,**

oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiali da campeggio; il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori, nonché indumenti indossati.

**Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, apparecchi fotografici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere, i documenti e i biglietti di viaggio nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato. Sono altresì esclusi i danni da mancato godimento e altri danni indiretti e consequenziali.**

**In caso di sinistro, l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle competenti Autorità e consegnare alla Compagnia il processo verbale redatto, onde permetterle di esercitare l'azione di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di eventuali terzi responsabili, se identificati a seguito delle indagini esperite dall'Autorità Giudiziaria.**

#### **5 - Ripristino del sistema di antifurto**

In caso di danneggiamento del sistema di antifurto a seguito di incendio, furto tentato o consumato o incidente da circolazione la Compagnia rimborserà, **fino ad un massimo di € 250,00 per un solo evento per annualità assicurativa**, le spese documentate sostenute dall'Assicurato per il ripristino dello stesso.

**L'Assicurato non avrà diritto al rimborso qualora non sia in grado di idonea prova dell'esistenza dell'antifurto al momento del sinistro o nel caso in cui il danno sia risarcibile nell'ambito della Responsabilità Civile da Circolazione o sia indennizzabile da altre garanzie prestate sul veicolo assicurato.**

#### **6 - Garanzia trasporto su treni e navi traghetto**

La Compagnia indennizza, **nei limiti delle Condizioni e fino alla concorrenza di € 3.000,00 per evento e per anno assicurativo**, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante **il trasporto del veicolo stesso, effettuato unitamente al conducente a bordo di treni o navi traghetto roll-on/ roll-off**, nei seguenti casi:

- deragliamento del treno o affondamento della nave traghetto roll-on/roll-off;
- allagamento della stiva della nave traghetto roll-on/roll-off;
- scontro del treno o della nave traghetto con altri mezzi;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore ferroviario, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse;
- caduta accidentale o urto di merci o attrezzature, di proprietà del vettore marittimo, conseguenti ad un irregolare ancoraggio delle stesse, anche a fortuna di mare (mare mosso, uragani, trombe d'aria, ecc.);
- perdita di carico per avaria generale, come disciplinato dal Codice della Navigazione.

La garanzia è operante dal momento in cui il veicolo è a bordo del vettore ferroviario e/o marittimo.

**Sono in ogni caso esclusi:**

- a. **i danni subiti dal veicolo assicurato durante le operazioni di carico e scarico sul vettore ferroviario e/o marittimo;**
- b. **i danni derivanti dall'urto del veicolo assicurato con altri veicoli a motore trasportati durante il viaggio ferroviario e/o marittimo;**
- c. **i danni alle merci di terzi trasportate sul veicolo assicurato.**

**In caso di sinistro, i reclami per i danni provocati al veicolo dovranno essere immediatamente notificati ai responsabili di bordo, i quali provvederanno a redigere un rapporto dei danni, che l'Assicurato dovrà sottoscrivere e consegnare in copia alla Compagnia, unitamente al biglietto relativo al trasporto effettuato, onde permetterle di esercitare l'azione di rivalsa che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti di eventuali terzi responsabili.**

#### **7 - Urto contro animali, pedoni e ciclisti**

La garanzia è prestata per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione e per conseguenza dell'urto contro animali selvatici, randagi, d'affezione, da reddito o protetti, pedoni e/o ciclisti, **a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da parte di un'Autorità di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia.**

**La Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione di uno scoperto del 10% sul danno con il minimo di € 250,00 che resta a carico dell'Assicurato stesso, avendo come limite di massimo indennizzo per evento e per annualità assicurativa la somma di € 1.000,00, che non potrà in ogni caso essere superiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La garanzia è prestata se il danno non risulti risarcibile dal responsabile civile, né indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

#### **8 - Fermo macchina**

L'assicurazione viene estesa al danno indiretto derivante all'Assicurato dalla mancata disponibilità del veicolo assicurato in conseguenza di incendio o furto totali, indennizzabili a termini di polizza, mediante corresponsione di una **indennità fissa di € 25,00 per ogni giorno di indisponibilità del veicolo** -compreso anche il tempo tecnico necessario alle riparazioni a seguito di incendio o furto con ritrovamento- **e per un massimo di venti giorni per evento e per annualità assicurativa**, con inizio dal giorno successivo a quello di denuncia del sinistro alla Compagnia e comunque con termine al giorno di eventuale inserimento in garanzia di un nuovo veicolo, se antecedente al termine sopraindicato.

#### **9 - Spese di immatricolazione o di passaggio di proprietà**

In caso di incendio, furto totale o rapina, che comportino la perdita totale del veicolo, la Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 500,00 per evento e per anno assicurativo**, le spese documentate di immatricolazione o di passaggio di proprietà che l'Assicurato abbia sostenuto, **entro un anno dal sinistro**, per l'acquisto di altro veicolo.

In caso di incendio, furto o smarrimento, non seguito dal ritrovamento, delle targhe del veicolo assicurato, la Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo**, le spese documentate che l'Assicurato abbia sostenuto per la duplicazione delle targhe stesse o per la nuova immatricolazione del veicolo.

#### **10 - Spese per la duplicazione della patente di guida**

In caso di deterioramento della patente di guida del proprietario del veicolo, a seguito di incendio o furto del veicolo stesso, la Compagnia indennizza le spese sostenute dall'Assicurato per la duplicazione del documento, **fino ad un massimo di € 250,00 per evento e per anno assicurativo**, previa presentazione di idonea documentazione e **denuncia alle Autorità competenti.**

#### **11 - Garanzia tassa automobilistica**

La Compagnia, in caso di furto non seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, corrisponde la quota parte della tassa automobilistica corrispondente al periodo che intercorre dal mese successivo a quello del sinistro fino alla data di scadenza della tassa pagata, **fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo.**

## **12 - Spese di recupero e parcheggio**

La Compagnia rimborsa, in caso di furto o rapina del veicolo assicurato, le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per il recupero, parcheggio o rimessaggio del veicolo - disposti dall'Autorità - dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato del ritrovamento stesso, **fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo.**

## **13 - Spese di lavaggio e disinfezione del veicolo**

In caso di furto totale o rapina del veicolo assicurato, seguito dal ritrovamento del veicolo assicurato, indennizzabile a termini di polizza, la Compagnia rimborsa, **fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo**, le spese documentate che l'Assicurato abbia sostenuto per il lavaggio e la disinfezione del veicolo.

### **Art. 2.15 - Pacchetto Accessorie 2 - P2**

#### **1 - Danni all'interno della carrozzeria per soccorso vittime della strada**

La garanzia viene estesa ai danni riportati all'interno della carrozzeria del veicolo assicurato, subiti in conseguenza del trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso (attestato da idonea documentazione comprovante l'evento) **fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo. È escluso qualsiasi danno indiretto conseguente al mancato godimento o uso del veicolo, deprezzamento dello stesso, altri eventuali pregiudizi, ecc.**

#### **2 - sottrazione o smarrimento di chiavi**

In caso di sottrazione o smarrimento delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere e/o di sbloccaggio del sistema antifurto del veicolo identificato in polizza, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo, nonché le spese di manodopera per l'apertura delle portiere e/o per lo sbloccaggio del sistema di antifurto. La presente garanzia è prestata **fino alla concorrenza di € 500,00 per evento e per anno assicurativo, previa presentazione di regolare fattura e denuncia alle Autorità competenti.**

#### **3 - Sostituzione serratura abitazione**

**La Compagnia rimborsa, su presentazione di regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti, fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo**, le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta principale dell'abitazione di residenza, nel caso il mezzo assicurato, oggetto di furto totale, contenesse le chiavi dell'immobile.

#### **4 - Ripristino airbag, pretensionatori e dispositivi antincendio**

La Compagnia rimborsa le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per ripristinare gli airbag, i pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio del veicolo assicurato in seguito ad attivazione degli stessi per causa accidentale o ad incidente della circolazione, **fino alla concorrenza di € 500,00 per evento e per anno assicurativo. La garanzia è prestata se il danno non risulti risarcibile dal responsabile civile, né indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

#### **5 - Fenomeno elettrico**

La Compagnia rimborsa le spese documentate che l'Assicurato ha sostenuto per ripristinare la funzionalità del veicolo assicurato a seguito di fenomeno elettrico comunque verificatosi, **fino alla concorrenza di € 250,00 per evento e per anno assicurativo. Non sono rimborsabili le spese per le lampade ed altri fonti di luce e per la batteria. La garanzia è prestata se il danno non è indennizzabile in base ad altre garanzie prestate.**

#### **6 - Ricorso terzi e rischio locativo**

In eccedenza a quanto indicato nella Sezione 1 - Responsabilità Civile della Circolazione, art. 1.16 - Ricorso terzi da Incendio, la garanzia è estesa ai danni cagionati a terzi, a persone e cose, **esclusi i danni alle cose dei familiari conviventi**, dall'incendio del veicolo assicurato nonché scoppio o esplosione del serbatoio o impianto di alimentazione, nei casi di responsabilità del Contraente, **fino alla concorrenza di € 100.000,00 per evento e per anno assicurativo.**

#### **7 - Danni da inquinamento**

La Compagnia provvede al risarcimento dei danni arrecati a terzi dalla fuoriuscita dei fluidi necessari al funzionamento del veicolo assicurato, per rottura accidentale di un suo componente. **Tale garanzia è prestata esclusivamente quando il veicolo non è posto in circolazione** (o stazionante sulla pubblica via o su area privata ad essa equiparata, fattispecie invece rientranti nell'Assicurazione di Responsabilità Civile della Circolazione), **con il limite di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

#### **8 - Fatto di figli minori**

L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile del Contraente, dell'Assicurato e, se persona diversa, del Proprietario del veicolo, nel caso di danni a terzi derivanti da fatto illecito dei loro figli minori non emancipati o delle persone soggette a tutela e con loro conviventi (art. 2048 Codice Civile, comma 1) che, all'insaputa dei medesimi, mettano in movimento o in circolazione il veicolo, pur essendo sprovvisti dei requisiti richiesti dalle disposizioni in vigore. La Compagnia provvederà al risarcimento dei danni arrecati a terzi da tale fatto, **con il limite di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

#### **9 - Indennità danno totale**

In caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 149 della Legge (procedura di "Risarcimento Diretto CARD Mandatario", gestito in ambito di Convenzione tra Assicuratori corredato da modulo CAI sottoscritto da ambedue i conducenti coinvolti nel sinistro, ove la responsabilità sia attribuita interamente alla controparte), nel caso in cui il veicolo assicurato sulla base delle risultanze della perizia tecnica effettuata abbia riportato danni di importo maggiore rispetto al suo valore commerciale ante sinistro, la Compagnia **-previa presentazione di regolare fattura di riparazione del veicolo-** corrisponde al Proprietario un'indennità aggiuntiva a quella prevista dalla suddetta procedura **nella misura del 15% del valore commerciale del veicolo, con il minimo di € 500,00 ed il massimo di € 2.000,00 per anno assicurativo.**

#### **10 - Caduta di corpi orbitanti**

La Compagnia indennizza i danni causati al veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili, corpi orbitanti, veicoli spaziali e loro parti, **fino all'ammontare stabilito pattizamente nella misura del 30% del valore commerciale del veicolo, con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 5.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

## SEZIONE 3 – GUASTI ACCIDENTALI

### CONDIZIONI GENERALI

#### Art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione

La garanzia può essere sottoscritta alternativamente in una delle seguenti formule:

##### ▪ MAXIKASKO

La Compagnia si obbliga, nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza ad **urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione. Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo.**

##### ▪ KASKOTOTALE

La Compagnia si obbliga, nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza ad **urto, ribaltamento, uscita di strada o collisione, verificatisi durante la circolazione, qualora il veicolo assicurato abbia subito un Danno totale. Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo.**

##### ▪ SEMPRERAGIONE

La Compagnia si obbliga, nei limiti delle condizioni che seguono e fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato durante la circolazione, inclusi gli «accessori» e, se specificato in polizza, gli «optional» e gli «apparecchi» stabilmente fissati sul veicolo, **in conseguenza di:**

- **collisione con altro veicolo targato o ciclomotore, purché identificato;**
- **urto contro animali selvatici, randagi, d'affezione, da reddito o protetti, a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da un'Autorità di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia;**
- **urto contro pedoni e/o ciclisti, purché identificati a seguito del sinistro, a condizione che del fatto sia stato redatto verbale di intervento o equipollente da un'Autorità di Pubblica Sicurezza, che l'Assicurato dovrà consegnare in copia alla Compagnia.**

Sono esclusi dalla garanzia gli «apparecchi» non stabilmente fissati sul veicolo.

Per tutte le forme di garanzia, in caso di sinistri ove risulti totalmente o parzialmente impegnata la responsabilità dell'Assicurato, l'ammontare del danno risarcibile dalla Compagnia in virtù delle presenti garanzie sarà determinato dalla differenza tra il danno patito dall'Assicurato e quanto riconosciuto in ambito di Responsabilità Civile della Circolazione, entro il valore commerciale del veicolo assicurato, nei limiti delle condizioni e del massimale indicato in polizza. In nessun caso l'indennizzo complessivo del danno, cumulato con quello corrisposto all'Assicurato in ambito RCA, potrà superare il valore commerciale del veicolo assicurato.

#### Art. 3.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante per i danni:

- a) **subiti dal veicolo se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore, ad eccezione del caso:**
  1. **delle esercitazioni alla guida per conseguire la patente privata con veicolo non adibito a scuola guida, purché effettuate nel rispetto delle disposizioni vigenti;**
  2. **di veicolo guidato da conducente in possesso di patente idonea ma scaduta, purché questa sia rinnovata entro tre mesi dalla data del sinistro.**
- b) **cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;**
- c) **subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta od a mano o di circolazione fuori strada;**
- d) **conseguenti a furto (consumato o tentato) e rapina, nonché ad incendio, salvo che questo non si sviluppi a seguito di uno degli eventi previsti all'art. 3.1 - Oggetto dell'assicurazione, nella forma espressamente richiamata in polizza;**
- e) **alle ruote (cerchioni, coperture e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini della presente garanzia;**
- f) **avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, occupazioni militari, invasioni, eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, grandine, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);**
- g) **determinati od agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato, nonché dei trasportati;**
- h) **verificatisi durante la partecipazione del veicolo a sfide clandestine o competizioni sportive in velocità su strada aperta al traffico senza autorizzazione, gare o competizioni sportive ed alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, nonché a prove libere all'interno di impianti sportivi appositamente attrezzati, quali circuiti ed autodromi, oppure in luoghi che per le loro caratteristiche non possano essere considerati aree assoggettate all'obbligo di assicurazione;**
- i) **subiti dal veicolo se il conducente si trova in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero gli sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del Nuovo Codice della Strada, salvo che sia operante la Condizione Particolare M - Rinuncia totale della Compagnia al diritto di rivalsa prevista alla Sezione 1 - Responsabilità Civile della Circolazione;**

- j) **verificatisi durante l'utilizzo del veicolo in "percorsi fuoristrada", intendendosi per tali quelli che non rientrano nella definizione di area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei veicoli (art. 2 del Nuovo Codice della Strada).**

### **Art. 3.3 - Validità territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione è estesa ai danni che avvengono negli stessi Stati esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A.

### **Art. 3.4 - Riparazioni - Sostituzione in natura delle cose danneggiate**

Salvo che per le riparazioni di prima urgenza, necessarie per portare il veicolo danneggiato nell'autorimessa o nell'officina, l'Assicurato non deve provvedere a riparazione alcuna prima di aver ricevuto il consenso dalla Compagnia, purché detto consenso sia dato entro il termine di 8 giorni non festivi dal ricevimento della denuncia di sinistro.

La Compagnia ha peraltro facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire il veicolo stesso, o le sue parti, invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il valore. In tali casi deve darne comunicazione all'Assicurato entro il termine di cui al comma 1.

### **Art. 3.5 - Determinazione dell'ammontare del danno**

L'ammontare del danno è dato dal valore che il veicolo o le parti di esso, sottratte o danneggiate, avevano al momento del sinistro, con il limite massimo del valore assicurato, oppure, se il danno risulta essere inferiore al valore assicurato, dal costo della loro riparazione.

**Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.**

**Se il valore assicurato copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, in caso di danno parziale la Compagnia risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore commerciale al momento del sinistro e quello assicurato indicato in polizza, secondo le disposizioni dell'art. 1907 del Codice Civile (regola proporzionale).**

La regola proporzionale non verrà applicata qualora il valore assicurato del veicolo indicato in Polizza sia pari o superiore al 90% del valore commerciale del veicolo al momento della stipula o del rinnovo contrattuale.

Nella determinazione dell'ammontare del danno si terrà conto:

- della quotazione Quattroruote/Infocar; in mancanza della stessa, della quotazione media dei listini Eurotax (giallo/vendita e blu/acquisto);
- in caso di ulteriore difetto, della quotazione di altre riviste specializzate di settore;
- dell'incidenza dell'IVA, a seconda che l'Assicurato (o il Locatario in caso di risarcimento autorizzato dall'Ente vincolante) abbia la possibilità di detrarla nelle aliquote previste oppure l'importo di tale imposta sia compreso nella somma assicurata, in quanto non detraibile.

In caso di perdita totale l'indennizzo che verrà corrisposto all'Assicurato sarà pari al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, con il limite massimo della somma assicurata in polizza.

In caso di danni parziali, l'indennizzo verrà calcolato sulla base dei vigenti prezzi di listino delle parti di nuova fornitura, da sostituire a causa del sinistro, sui quali verrà applicato un **deprezzamento (degrado d'uso)** determinato dal rapporto tra il valore di listino a nuovo, chiavi in mano, ed il valore commerciale al momento del sinistro.

### **Art. 3.6 - Liquidazione dei danni - Nomina dei periti**

La determinazione dell'ammontare del danno ha luogo mediante accordo diretto fra le parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Compagnia e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato. I periti devono:

1. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro;
2. procedere alla stima e alla liquidazione del danno sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 3.5 - Determinazione dell'ammontare del danno.

I risultati sono vincolanti per le parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

### **Art. 3.7 - Scoperto e franchigia**

In caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all'Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, previa deduzione della franchigia o dello scoperto con gli eventuali minimi indicati sulla polizza stessa per la forma di garanzia scelta. Tale scoperto o franchigia non verrà applicato in caso di intervento effettuato presso un riparatore convenzionato con la Compagnia (il cui elenco aggiornato è reperibile sul sito web, unitamente al dettaglio delle condizioni previste dalla convenzione).

### **Art. 3.8 - Azione diretta di risarcimento**

In caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 148 della Legge (procedura di "Risarcimento NO CARD"), l'Assicurato si obbliga ad esercitare l'azione diretta di risarcimento nei confronti di terzi responsabili del danno, prevista dall'art. 144 della Legge; decorsi 60 giorni dalla domanda ai terzi, rimasta senza esito, la Compagnia eseguirà la prestazione della presente garanzia.

In caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 149 della Legge (procedura di "Risarcimento Diretto CARD MANDATARIO"), l'Assicurato deve rivolgere richiesta di risarcimento alla Compagnia, che, decorsi 30 giorni dalla denuncia del sinistro, eseguirà la prestazione della presente garanzia, senza deduzione della franchigia o dello scoperto ed eventuali minimi, previsti dall'art. 3.7 - Scoperto e franchigia.



**Art. 3.9 - Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Compagnia provvederà al **pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni**.

**Art. 3.10 - Diritto di surrogazione**

**In caso di sinistro rientrante nella fattispecie di cui all'art. 148 della Legge (procedura di "Risarcimento NO CARD"), la Compagnia si riserva il diritto di esercitare l'azione di surrogazione che le compete ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei terzi responsabili**, mentre rinuncia a tale azione nei confronti del conducente autorizzato alla guida del veicolo, delle persone trasportate sul veicolo stesso, dei genitori, figli e coniuge dell'Assicurato purché con lui conviventi.

**Art. 3.11 - Riduzione della somma assicurata a seguito di sinistro**

**In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termini della presente garanzia.**

## SEZIONE 4 – INFORTUNI DEL CONDUCENTE

---

### CONDIZIONI GENERALI

#### **Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione**

Gli infortuni da circolazione che può subire il Conducente del veicolo assicurato quando si trova alla guida del veicolo stesso oppure quando ne sale o ne discende, carica o scarica bagagli o mentre effettua controlli o riparazioni di guasti durante il viaggio, alle condizioni di seguito indicate, nei limiti delle somme assicurate, indicate in polizza.

Sono compresi gli infortuni conseguenti o derivanti da:

- stato di malore o incoscienza;
- colpa grave del Conducente;
- imperizia, imprudenza, negligenza, anche gravi;
- asfissia non di origine morbosa, annegamento, assideramento o congelamento, colpi di sole o di calore, folgorazione, avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;

#### **Art. 4.2 - Delimitazioni ed esclusioni**

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- avvenuti quando il conducente si trova in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero quando sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D. Lgs. 30/4/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);
- derivanti e/o causati da uso di stupefacenti, uso e abuso di psicofarmaci e/o farmaci psicotropi, salvo la somministrazione terapeutica, e uso di allucinogeni e simili;
- derivanti e/o causati da malattie mentali e disturbi psichici in genere, ivi compresi sindromi organiche cerebrali, disturbi schizofrenici, disturbi paranoici, forme maniaco depressive e relative conseguenze e complicanze;
- derivanti dalla partecipazione del veicolo a sfide clandestine, gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regolarità pura;
- operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- delitti dolosi compiuti o tentati dall'assicurato, suicidio;
- da ernie o conseguenze di sforzi in genere;
- da infarti;
- avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni;
- derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- derivanti da danni provocati da sostanze radioattive, biologiche e chimiche quando non utilizzate per fini pacifici;
- da proprie provocazioni od azioni delittuose;
- derivanti da:
  - atti di guerra, insurrezioni, occupazioni militari, invasioni;
  - tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo, ai quali l'Assicurato abbia partecipato.

#### **Art. 4.3 - Casi di non operatività della garanzia**

L'assicurazione infortuni non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- se il veicolo è posto in circolazione non in conformità alle norme vigenti, alle indicazioni della carta di circolazione e all'uso dichiarato in polizza.
- se il conducente, al momento del sinistro, è affetto da dipendenza da sostanze psicoattive (alcol - stupefacenti - allucinogeni - psicofarmaci e farmaci psicotropi assunti non a scopo terapeutico) e/o da sieropositività HIV;
- se il conducente usa il veicolo arbitrariamente o contro la volontà di chi ne dispone legittimamente.

#### **Art. 4.4 - Rinuncia della Compagnia all'azione di rivalsa**

In caso di infortunio, la Compagnia rinuncia a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa previsto dall'art.1916 del Codice Civile.

#### **Art. 4.5 - Somme assicurate**

Le somme assicurate sono quelle riportate in polizza. Qualora il Conducente del veicolo risultasse risarcibile da parte della Compagnia per il medesimo evento sia in base alla presente polizza che in base ad altra copertura Infortuni, prestata dalla Compagnia stessa, gli indennizzi sono cumulabili entro il limite di € 775.000,00.

#### **Art. 4.6 - Validità territoriale**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. La garanzia è estesa ai Paesi esteri per i quali è operante l'assicurazione R.C.A. per il veicolo assicurato.

#### **Art. 4.7 - Criteri di indennizzabilità**

La Compagnia corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana. In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali previste dall'art. 4.9 - Invalidità Permanente nella "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di Invalidità permanente (ex tabella INAIL, allegato n. 1 DPR 30 giugno 1965 n. 1124)" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità permanente preesistente.

#### **Art. 4.8 - Caso di morte**

- Se l'infortunio ha come conseguenza la morte, la Compagnia corrisponde la somma assicurata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali. **L'indennizzo per il caso di morte non è cumulabile con quello per invalidità permanente. Tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente**

**L'Assicurato muore in conseguenza del medesimo infortunio, la Compagnia corrisponde ai beneficiari soltanto la differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente. La garanzia opera purché il decesso si verifichi entro due anni dall'infortunio anche successivamente alla scadenza della polizza.**

## 2. Morte presunta

Quando l'Assicurato sia scomparso a seguito di infortunio indennizzabile ai sensi di polizza, e in applicazione dell'art. 60, comma 3) del Codice Civile, l'autorità giudiziaria ne abbia dichiarato la morte presunta e di tale evento sia stata fatta registrazione negli atti dello stato civile, la Compagnia corrisponde ai beneficiari la somma assicurata per il caso di morte. **Se dopo il pagamento dell'indennizzo, è provata l'esistenza in vita dell'Assicurato, la Compagnia ha diritto di agire nei confronti sia dei beneficiari sia dell'Assicurato stesso per la restituzione della somma corrisposta.**

### Art. 4.9 - Invalidità permanente

- L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica anche successivamente alla scadenza della polizza - **entro 2 (due) anni dal giorno dell'infortunio denunciato ed in rapporto causale;**
- Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva totale, la Compagnia corrisponde l'intera somma assicurata;
- Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo per invalidità permanente viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità accertato, secondo i criteri e le percentuali indicate nella successiva "Tabella delle valutazioni del grado percentuale di invalidità permanente" (ex Tabella INAIL, Allegato N°1 DPR 30 giugno 1965 n.1124);
- Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva, non determinabile sulla base dei valori specificati nella suindicata tabella, si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:
  - nel caso di minorazioni, anziché di perdita anatomica o funzionale di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle specificate nella tabella, le percentuali sopraindicate sono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta;
  - nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà a singole valutazioni la cui somma non potrà superare il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
  - nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori e dei criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopraindicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
- La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione della percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna menomazione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

### **TABELLA DELLE VALUTAZIONI DEL GRADO PERCENTUALE DI INVALIDITA' PERMANENTE**

(ex Tabella INAIL, Allegato N° 1 DPR 30 giugno 1965 n. 1124)

DESCRIZIONE	PERCENTUALI		
	D	=	S
Della facoltà uditiva monolaterale		15	
Della facoltà uditiva bilaterale		60	
Della facoltà visiva di un occhio		35	
Di un globo oculare senza possibilità di applicazione di protesi.		40	
Della pervietà di una cavità nasale (stenosi nasale assoluta unilaterale)		8	
Della pervietà di entrambe le cavità nasali (stenosi nasale assoluta bilaterale)		18	
Di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria:			
a) Con possibilità di applicazione di protesi efficace		11	
b) Senza possibilità di applicazione di protesi efficace		30	
Di un rene con integrità del rene superstite		25	
Della milza senza alterazioni della crasi ematica		15	
Di un testicolo (non si corrisponde indennità)		0	
Dell'integrità della clavicola (esiti di frattura della clavicola bene consolidata, senza limitazione funzionale dei movimenti del braccio)		5	
Della funzionalità dell'articolazione scapolo-omerale (anchilosi completa) in arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola	50		40
Della funzionalità dell'articolazione scapolo-omerale (anchilosi completa) con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola	40		30
Di un braccio:			
a) per disarticolazione scapolo-omerale	85		75
b) per amputazione al terzo superiore	80		70
Di un braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio	75		65
Di un avambraccio al terzo medio o perdita della mano	70		60
Di tutte le dita della mano	65		55
Del pollice e del primo metacarpo	35		30
Del pollice	28		23
Dell'indice	15		13
Del medio		12	
Dell'anulare		8	
Del mignolo		12	
Della falange ungueale del pollice	15		12
Della falange ungueale dell'indice	7		6
Della falange ungueale del medio		5	
Della falange ungueale dell'anulare		3	
Della falange ungueale del mignolo		5	
Delle due ultime falangi dell'indice	11		9

<b>Valutazione della Perdita Totale, anatomica o funzionale:</b>			
DESCRIZIONE	PERCENTUALI		
	D	=	S
Delle due ultime falangi del medio		8	
Delle due ultime falangi dell'anulare		6	
Delle due ultime falangi del mignolo		8	
Della funzionalità dell'articolazione del gomito (anchilosi completa) con angolazione tra 110° - 75°:			
a) in semipronazione	30		25
b) in pronazione	35		30
c) in supinazione	45		40
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	25		20
Della funzionalità dell'articolazione del gomito (anchilosi completa) in flessione massima o quasi	55		50
Della funzionalità dell'articolazione del gomito (anchilosi completa) in estensione completa o quasi:			
a) in semipronazione	40		35
b) in pronazione	45		40
c) in supinazione	55		50
d) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di pronosupinazione	35		30
Della funzionalità dell'articolazione radio-carpica (anchilosi completa) in estensione rettilinea	18		15
Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di pronosupinazione:			
a) in semipronazione	22		18
b) in pronazione	25		22
c) in supinazione	35		30
Della funzionalità della articolazione coxo-femorale (anchilosi completa) con arto in estensione e in posizione favorevole		45	
Di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi		80	
Di una coscia in qualsiasi altro punto		70	
Di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		65	
Di una gamba al terzo superiore quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato		55	
Di una gamba al terzo inferiore o di un piede		50	
Dell'avampiede alla linea tarso-metatarso		30	
Dell'alluce e corrispondente metatarso		16	
Del solo alluce		7	
Di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni altro dito perduto è valutato il		3	
Della funzionalità dell'articolazione del ginocchio (anchilosi completa rettilinea)		35	
Della funzionalità della articolazione tibio-tarsica (anchilosi completa ad angolo retto)		20	
Di lunghezza (semplice accorciamento) di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri		11	

<b>Valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva:</b>			
Visus perduto	Visus residuo	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva minore (occhio peggiore)	Indennizzo dell'occhio con acutezza visiva maggiore (occhio migliore)
1/10	9/10	1%	2%
2/10	8/10	3%	6%
3/10	7/10	6%	12%
4/10	6/10	10%	19%
5/10	5/10	14%	26%
6/10	4/10	18%	34%
7/10	3/10	23%	42%
8/10	2/10	27%	50%
9/10	1/10	31%	58%
10/10	0	35%	65%

- In caso di menomazione binoculare, si procede a conglobamento delle valutazioni effettuate in ciascun occhio;
- La valutazione è riferita all'acutezza visiva quale risulta dopo la correzione ottica, sempre che la correzione stessa sia tollerata; in caso diverso la valutazione è riferita al visus naturale;
- Nei casi in cui la valutazione è riferita all'acutezza visiva raggiunta con correzione, il grado di inabilità permanente, calcolato secondo le norme che precedono, viene aumentato in misura variabile da 2 a 10 punti a seconda dell'entità del vizio di refrazione;
- La perdita di 5/10 di visus in un occhio, essendo l'altro normale, è valutata in 16% se si tratta di infortunio agricolo;
- In caso di afachia monolaterale:

	Percentuali
a) con visus corretto di 10/10, 9/10, 8/10	15%
b) con visus corretto di 7/10	18%
c) con visus corretto di 6/10	21%
d) con visus corretto di 5/10	24%
e) con visus corretto di 4/10	28%
f) con visus corretto di 3/10	32%
g) con visus corretto inferiore a 3/10	35%
- In caso di afachia bilaterale, dato che la correzione ottica è pressoché uguale e pertanto tollerata, si applica la tabella di valutazione delle menomazioni dell'acutezza visiva, aggiungendo il 15% per la correzione ottica e per la mancanza del potere accomodativo.
- In caso di constatato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro e quelle del sinistro al destro.

#### **Art. 4.10 - Franchigia Invalidità Permanente da Infortunio**

La somma assicurata per l'invalidità Permanente da infortunio è soggetta ad una franchigia del 3% e pertanto la Compagnia non liquida alcuna indennità se l'invalidità permanente è di grado non superiore al 3% della totale.

Se invece l'invalidità permanente è di grado superiore al 3% la Compagnia liquida una indennità calcolata sulla somma assicurata in base alle percentuali di seguito indicate:

- per invalidità permanente superiore al 3% ma non al 20% l'indennizzo viene liquidato solo per l'aliquota di invalidità permanente eccedente al 3%;
- per invalidità permanente superiore al 20% l'indennizzo viene liquidato per l'aliquota riconosciuta, senza detrazioni;
- per invalidità permanente superiore al 70% viene liquidata l'intera somma assicurata (100%).

#### **Art. 4.11 - Altre garanzie prestate - valide se espressamente richiamate in polizza:**

##### **1. Diaria da ricovero per infortunio:**

Se l'infortunio determina il ricovero dell'Assicurato in ospedale o clinica, intervenuta la guarigione, la Compagnia liquiderà in base alla documentazione ricevuta ed agli accertamenti compiuti **la somma di € 26,00 per ciascuna giornata di degenza e per un periodo non superiore a 300 giorni.**

**Non sono indennizzabili le spese di qualsiasi natura relative al rilascio di certificati medici o di altra documentazione. La garanzia è estesa al periodo di immobilizzazione, a seguito di infortunio, con apparecchio gessato o tutore equivalente purché rigido e inamovibile.**

La presente estensione è prestata per **la somma di € 13,00 al giorno e per la durata massima di 300 giorni** successivi al ricovero o, in mancanza di ricovero, dal giorno dell'applicazione dell'apparecchio sino al giorno della rimozione.

##### **2. Rimborso spese mediche da infortunio:**

Se l'infortunio determina il ricovero dell'Assicurato in ospedale o clinica, la Compagnia rimborserà le relative spese documentate **sino alla concorrenza di € 1.000,00.**

**Sono escluse le spese per protesi ed interventi di natura estetica.**

**Il rimborso sarà effettuato a guarigione clinica ultimata, su presentazione delle ricevute quietanzate, tenendo conto dei seguenti limiti:**

- la retta di degenza è indennizzabile **sino alla concorrenza di € 100,00 al giorno;**
- le spese di pronto soccorso, anche senza ricovero, e quelle di trasporto in autoambulanza, sono rimborsabili **sino alla concorrenza di € 275,00.**

**Qualora l'Assicurato benefici di assistenza sanitaria o di altre forme di rimborso delle spese sopra indicate, la garanzia è prestata, nei limiti assicurati, per la parte di spese sostenute e non rimborsategli da Enti, Mutue, ecc.**

#### **NORME CHE REGOLANO LA DENUNCIA E LA GESTIONE DEL SINISTRO**

##### **Art. 4.12 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato o i suoi aventi diritto devono:

- a. **fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno, sottoponendosi subito alle cure mediche, seguirne le prescrizioni, evitando di compiere atti che possano ostacolare la cura e la capacità a riprendere il lavoro;**
- b. **darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Compagnia entro 3 (tre) giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile; il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia, selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata;**
- c. **corredare la denuncia del sinistro con certificato medico; la denuncia deve inoltre contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento;**
- d. **documentare il decorso delle lesioni con ulteriori certificati medici; nel caso di inabilità temporanea, i certificati devono essere rinnovati alle rispettive scadenze e l'indennizzo verrà riconosciuto a guarigione clinica ultimata;**
- e. **sottoporsi in Italia agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Compagnia, fornire alla stessa ogni informazione e fornire originale delle eventuali cartelle cliniche complete e di ogni altra documentazione sanitaria, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale qualsiasi medico che lo abbia visitato e curato;**
- f. **fornire gli originali di notule, distinte, ricevute di pagamento di spese mediche, debitamente quietanzate relativamente la garanzia "spese di cura da infortunio";**
- g. **fornire, in ogni caso, alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL).**

**L'Assicurato o, in caso di morte, i beneficiari od aventi diritto devono consentire alla visita di medici della Compagnia e a qualsiasi indagine (compresa l'autorizzazione all'autopsia, con l'assistenza di un medico scelto dalla Compagnia) o accertamento che questa ritenga necessari, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.**

L'accertamento dei postumi di invalidità permanente deve essere effettuato in Italia.

**L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Codice Civile).**

**In caso di morte da infortunio dell'Assicurato, il beneficiario identificato in polizza o, in difetto, gli eredi legittimi e/o testamentari, devono presentare:**

- documentazione medica e cartella clinica qualora ci sia stato un ricovero;
- certificato di morte;
- certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra i beneficiari o gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità de sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

Si precisa che **le spese relative ai certificati medici e ad ogni altra documentazione medica richiesta sono a carico dell'Assicurato.**

#### **Art. 4.13 - Obblighi della Compagnia sulle modalità di accertamento e di indennizzo in caso di invalidità permanente**

Il grado di invalidità permanente viene valutato con le modalità previste dall'art. 4.7 - Criteri di indennizzabilità e viene stabilito nel momento in cui i postumi invalidanti si sono stabilizzati.

La Compagnia s'impegna a comunicare all'Assicurato, effettuati gli opportuni accertamenti e verifiche, l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento del certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi invalidanti.

#### **Art. 4.14 - Diritto all'indennizzo per invalidità permanente in caso di morte per cause indipendenti dall'infortunio**

**Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale, quindi non è trasmissibile agli eredi.**

Tuttavia se l'Assicurato decede, per cause indipendenti dall'infortunio denunciato, prima che l'indennizzo sia stato pagato, la Compagnia, previa consegna del certificato di morte dell'Assicurato, liquida agli eredi o aventi causa:

- l'importo già concordato  
oppure, in mancanza
- l'importo offerto  
oppure, se non vi è stata ancora l'offerta
- l'importo oggettivamente determinabile dalla Compagnia con le modalità e nei termini stabiliti dal precedente articolo 4.12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro – Denuncia del sinistro, **fornendo, in ogni caso, alla Compagnia il certificato di guarigione o equivalente documentazione attestante la stabilizzazione dei postumi permanenti** (a titolo esemplificativo e non esaustivo, una relazione medica di parte o certificati di invalidità INAIL), **corredata, se non ancora consegnata da tutta la relativa documentazione medica e la cartella clinica, qualora ci sia stato un ricovero.**

**Al fine di individuare con certezza gli eredi o aventi causa, gli stessi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dovranno fornire alla Compagnia:**

- certificato di stato di famiglia relativo all'Assicurato;
- atto notorio da cui risulti la situazione testamentaria e l'identificazione degli eredi;
- nel caso ci siano minorenni o soggetti incapaci di agire tra gli eredi legittimi, il decreto del giudice tutelare che autorizzi la liquidazione ed esoneri la Compagnia dal reimpiego della quota spettante al minorenne o al soggetto incapace;
- eventuale ulteriore documentazione necessaria per l'accertamento delle modalità del sinistro nonché per la corretta identificazione degli aventi diritto.

**Se ritenuta necessaria per la valutazione del sinistro o a qualsiasi indagine e su formale richiesta della Compagnia, gli eredi o aventi causa dovranno autorizzare l'autopsia dell'Assicurato, che avverrà con l'assistenza di un medico scelto dalla Compagnia e di un medico scelto dagli eredi o aventi causa, se lo riterranno; a tal fine gli eredi o aventi causa dovranno sciogliere dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato.**

La Compagnia s'impegna a comunicare agli eredi o aventi diritto l'esito della valutazione del sinistro entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al presente articolo.

#### **Art. 4.15 - Obblighi della Compagnia sulle modalità di indennizzo in caso di spese di cura da infortunio**

Fermo quanto previsto dall'art. 4.11 - Altre garanzie prestate al punto 2. Rimborso spese mediche da infortunio, il rimborso delle spese mediche sostenute dall'Assicurato viene effettuato con le modalità previste dal precedente art. 4.12 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente in caso di sinistro.

Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi la documentazione in originale per ottenere il rimborso, la Compagnia effettua il pagamento di quanto dovuto dietro dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. Per le spese sostenute all'estero, i rimborsi verranno effettuati in Italia, in Euro al cambio medio della settimana in cui la spesa è stata sostenuta dall'Assicurato, ricavato dalle quotazioni dell'Ufficio Italiano dei Cambi.

La Compagnia si impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione sopra descritta.

#### **Art. 4.16 - Obblighi della Compagnia sulle modalità di indennizzo in caso di diaria da ricovero da infortunio**

Fermo quanto previsto dall'art. 4.11 - Altre garanzie prestate al punto 1. Diaria da ricovero per infortunio, si precisa che, **ai fini liquidativi, il giorno di entrata e di dimissione dall'Istituto di cura vengono considerati un (1) giorno di ricovero.**

**L'indennizzo viene corrisposto a cura ultimata, su presentazione, in originale, della relativa documentazione sanitaria (cartella clinica e certificati medici).**

La Compagnia si impegna a comunicare all'Assicurato l'esito della valutazione del sinistro entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della documentazione sopra descritta.

#### **Art. 4.17 - Controversie - Arbitrato irrituale**

L'indennizzo è determinato in base a quanto stabilito dagli articoli che precedono.

Le eventuali controversie di natura medica sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità previsti dall'art. 4.7 - Criteri di indennizzabilità, possono essere demandate per iscritto dalle Parti, ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte e il terzo di comune accordo; il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituti di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

In caso di disaccordo sulla scelta del terzo medico, la nomina viene demandata al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei medici competente per territorio dove deve riunirsi il Collegio dei medici.

**Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per metà delle spese e competenze per il terzo medico.** È data facoltà al collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

**Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.** I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno

per ognuna delle Parti. Le decisioni del Collegio medico sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale; tale rifiuto deve essere attestato dagli arbitri nel verbale definitivo.

#### **Art. 4.18 - Modalità di pagamento dell'indennizzo per tutte le garanzie infortuni**

La Compagnia disporrà il pagamento dell'indennizzo dovuto a termini di polizza entro 30 (trenta) giorni dalla sottoscrizione dell'atto di quietanza, con l'intesa che la liquidazione dei sinistri sarà effettuata in Italia.

### **ALLEGATO: "CLASSIFICAZIONE STATISTICA INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE E DEI PROBLEMI SANITARI CORRELATI. DECIMA REVISIONE – ICD – 10 DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' SETTORE V DISTURBI PSICHICI E COMPORTAMENTALI"**

#### **Disturbi psichici di natura organica, compresi quelli sintomatici:**

Demenza nella malattia di Alzheimer; Demenza vascolare; Demenza in altre malattie classificate altrove; Demenza non specificata; Sindrome amnesica organica, non indotta da alcol o da altre sostanze psicoattive; Delirium non indotto da alcol o da altre sostanze psicoattive; Altri disturbi psichici dovuti a danni o disfunzioni cerebrali e a malattie somatiche; Disturbi di personalità e del comportamento dovuti a malattia, lesione e disfunzioni cerebrali; Disturbi psichici organici o sintomatici non specificati.

#### **Disturbi psichici e comportamentali da uso di sostanze psicoattive:**

Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti, compresa la caffeina; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di allucinogeni; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di tabacco; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di solventi volatili; Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e all'uso di altre sostanze psicoattive.

#### **Schizofrenia, disturbo schizotipico e disturbi deliranti:**

Schizofrenia; Disturbo schizotipico; Disturbi deliranti persistenti; Disturbi psicotici acuti e transitori; Disturbo delirante indotto; Disturbi schizoaffettivi; Altri disturbi psicotici non organici; Psicosi non organica non specificata.

#### **Disturbi dell'umore [affettivi]:**

Episodio maniacale; Disturbo affettivo bipolare; Episodio depressivo; Disturbo depressivo ricorrente; Disturbi persistenti dell'umore [affettivi]; Disturbi dell'umore [affettivi] di altro tipo; Disturbo dell'umore [affettivo] non specificato.

#### **Disturbi nevrotici, legati a stress e somatoformi:**

Disturbi ansioso-fobici; Altri disturbi d'ansia; Disturbo ossessivo-compulsivo; Reazione a grave stress e disturbi dell'adattamento; Disturbi dissociativi [di conversione]; Disturbi somatoformi; Altri disturbi nevrotici.

#### **Sindromi comportamentali associate a disfunzioni fisiologiche e a fattori fisici:**

Disturbi dell'alimentazione; Disturbi del sonno non organici; Disfunzione sessuale non causata da disturbo o malattia organica; Disturbi mentali o comportamentali associati con il puerperio non classificati; Fattori psicologici e comportamentali associati a disturbi o malattie classificati; Abuso di sostanze che non provocano dipendenza; Sindromi comportamentali non specificate associate a disturbi fisiologici e a fattori somatici.

#### **Disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto:**

Disturbi di personalità specifici; Altri disturbi di personalità e forme miste; Modificazioni durature della personalità non attribuibili a danno o malattia cerebrale; Disturbi delle abitudini e degli impulsi; Disturbi dell'identità sessuale; Disturbo della preferenza sessuale; Problemi psicologici e comportamentali associati con lo sviluppo e l'orientamento sessuale; Altri disturbi della personalità e del comportamento nell'adulto; Disturbo non specificato della personalità e del comportamento nell'adulto.

#### **Ritardo mentale:**

Ritardo mentale lieve; Ritardo mentale di media gravità; Ritardo mentale grave; Ritardo mentale profondo; Ritardo mentale di altro tipo; Ritardo mentale non specificato.

#### **Disturbi dello sviluppo psicologico:**

Disturbi evolutivi specifici dell'eloquio e del linguaggio; Disturbi evolutivi specifici delle abilità scolastiche; Disturbo evolutivo specifico della funzione motoria; Disturbo evolutivo specifico misto; Disturbi evolutivi globali; Disturbo dello sviluppo psicologico di altro tipo; Disturbo dello sviluppo psicologico non specificato.

#### **Disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza:**

Disturbi ipercinetici; Disturbi della condotta; Disturbi misti della condotta e della sfera emozionale; Disturbi della sfera emozionale con esordio caratteristico dell'infanzia; Disturbo del funzionamento sociale con esordio specifico nell'infanzia e nell'adolescenza; Disturbi a tipo tic; Altri disturbi comportamentali e della sfera emozionale con esordio abituale nell'infanzia e nell'adolescenza; Disturbo mentale non specificato; Disturbo mentale S.A.I.

## SEZIONE 5 – ASSISTENZA

---

### PRESTAZIONI ASSICURATIVE

Le prestazioni di seguito specificate sono fornite da Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA tramite la **Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. che risponde ai numeri telefonici 800.01.69.10 e 02.58.28.61.71** come meglio precisato nelle Istruzioni per la richiesta di assistenza.

#### HELVETIA EASY VAN (COD. ELFB)

Acquistabile solo per i veicoli adibiti al trasporto cose con un **peso complessivo a pieno carico pari o inferiore a 3,5 t.**

#### **PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA**

##### **Art. 5.1 - Soccorso stradale - Traino**

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni di sicurezza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso **al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice** o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, **all'officina più vicina**, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 300,00 per sinistro**.

La garanzia è operante anche in caso di foratura pneumatici, mancanza di carburante o errato rifornimento e smarrimento o rottura delle chiavi.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparabili (percorsi fuoristrada).**

**Qualora per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il massimale di € 300,00, sopra indicato.**

##### **Art. 5.2 - Officina Mobile in Italia - Depannage**

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

**Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ritorno dell'Officina Mobile entro il massimale di € 300,00 per sinistro.**

La garanzia è operante anche in caso di foratura pneumatici, mancanza di carburante o errato rifornimento, smarrimento o rottura delle chiavi e montaggio catene da neve.

Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, provvederà a darne notizia alla Struttura Organizzativa attivando, nel rispetto delle condizioni ivi previste, la prestazione di cui all'**art. 5.1 - Soccorso stradale - Traino**.

**Sono esclusi dal sopraindicato massimale di € 300,00 le spese relative all'eventuale recupero e trasferimento della merce trasportata nonché i costi dei pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione, che rimarranno a carico esclusivo dell'Assicurato.**

**Se il veicolo si trova immobilizzato in Autostrada la Struttura Organizzativa fornirà istruzioni specifiche.**

##### **Art. 5.3 - Recupero del veicolo fuori strada**

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriscritto dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo **costo fino ad un massimo di €300,00**.

**L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.**

**Sono esclusi dal sopraindicato massimale di € 300,00 le spese relative all'eventuale recupero e trasferimento della merce trasportata.**

**Qualora per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il massimale di € 300,00, sopra indicato.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).**

#### **PRESTAZIONE OPERANTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA AD OLTRE 50 KM DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO**

##### **Art. 5.4 - Spese d'albergo**

Qualora a causa di un sinistro il veicolo rimanesse immobilizzato e ciò comportasse, prima del rientro o del proseguimento del viaggio, per l'Assicurato e l'eventuale secondo autista, la sosta forzata di una o più notti per la riparazione del veicolo danneggiato, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) **fino ad un massimo di 3 notti e per un massimale complessivo di € 300,00 per sinistro**, qualunque sia il numero di persone coinvolte.

**Sono escluse dalla prestazione le spese diverse dal costo della camera e della prima colazione.**

**L'Assicurato dovrà informare preventivamente la Struttura Organizzativa della sosta forzata in modo che possa intervenire direttamente prenotandogli un albergo.**

#### HELVETIA TOP SERVICE VAN (COD. ELFL)

Acquistabile solo per i veicoli adibiti al trasporto cose con un **peso complessivo a pieno carico pari o inferiore a 3,5 t.**

#### **PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA**

##### **Art. 5.5 - Soccorso stradale - Traino**

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni di sicurezza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso **al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice** o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, **all'officina più vicina**, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 700,00 per sinistro**.



La garanzia è operante anche in caso di foratura pneumatici, mancanza di carburante o errato rifornimento e smarrimento o rottura delle chiavi.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparabili (percorsi fuoristrada).**

**Qualora per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il massimale di € 700,00, sopra indicato.**

#### **Art. 5.6 - Officina Mobile in Italia - Depannage**

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

**Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ritorno dell'Officina Mobile entro il massimale di € 700,00 per sinistro.**

La garanzia è operante anche in caso di foratura pneumatici, mancanza di carburante o errato rifornimento, smarrimento o rottura delle chiavi e montaggio catene da neve.

Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, provvederà a darne notizia alla Struttura Organizzativa attivando, nel rispetto delle condizioni ivi previste, la prestazione di cui all'art. 5.5 - **Soccorso stradale – Traino**.

**Sono esclusi dal sopraindicato massimale di € 700,00 le spese relative all'eventuale recupero e trasferimento della merce trasportata nonché i costi dei pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione, che rimarranno a carico esclusivo dell'Assicurato.**

**Se il veicolo si trova immobilizzato in Autostrada la Struttura Organizzativa fornirà istruzioni specifiche.**

#### **Art. 5.7 - Recupero del veicolo fuori strada**

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Compagnia a proprio carico il **relativo costo fino ad un massimo di € 1.200,00**.

**L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.**

**Sono esclusi dal sopraindicato massimale di € 1.200,00 le spese relative all'eventuale recupero e trasferimento della merce trasportata.**

**Qualora per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il massimale di € 1.200,00, sopra indicato. Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).**

#### **Art. 5.8 - Demolizione del veicolo in Italia**

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. n. 915 del 10.09.82 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D.lgs. n. 285 del 30.04.92 art. 103; D.lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato medesimo, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

**Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

L'Assicurato deve fornire al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- Libretto di circolazione (originale);
- Foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- Targhe del veicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve fornire l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dal Proprietario (fotocopia).

**La mancata consegna dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.**

La Struttura Organizzativa programma il recupero per la demolizione del veicolo **entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i documenti elencati.**

Il demolitore convenzionato recupererà il veicolo rilasciando apposita dichiarazione di presa in carico e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti rifiuti solidi a raccolta differenziata. Helvetia terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo, alla sua demolizione ed alla cancellazione al P.R.A.. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

#### **Art. 5.9 - Consulenza medica**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

#### **Art. 5.10 - Invio di autoambulanza in Italia**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, **successivamente al ricovero di primo soccorso**, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa la invierà direttamente, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa **fino al massimale complessivo di € 300,00**.

#### **Art. 5.11 - Supporto alla compilazione del modulo CID/CAI**

Qualora l'Assicurato, a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia e coinvolgente il veicolo assicurato, necessitasse di supporto nella compilazione del modulo CID/CAI, potrà contattare a questo scopo la Struttura Organizzativa al fine di ricevere la consulenza necessaria.

#### **Art. 5.12 - Assistenza telefonica in Italia (garanzia accessoria prestata a titolo gratuito)**

**Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.**

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a:

- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
- codice della strada, tassa di possesso, normative R.C. Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
- traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei;

potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.

**La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.**

#### **Art. 5.13 - Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo**

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso;
- perdita di possesso;

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed **inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente**, originale che verrà restituito all'Assicurato stesso a conclusione della pratica avvenuta.

La Struttura Organizzativa, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti inviandoli poi all'Assicurato.

**La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso tenuto a fornirla integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'Assistenza.**

**La Compagnia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.**

#### **PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO**

#### **Art. 5.14 - Veicolo in sostituzione in Italia**

Qualora il sinistro in cui fosse stato coinvolto il veicolo assicurato comportasse una riparazione richiedente **oltre 8 ore di manodopera, certificate dall'officina della casa costruttrice, facendo fede i tempi della casa stessa, o l'immobilizzazione del veicolo presso un'officina per almeno tre giorni consecutivi**, oppure ancora in **caso di furto totale**, l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa che gli metterà a disposizione un **furgone sostitutivo con portata massima di 0,6 tonnellate o, qualora non sia disponibile, un'autovettura di 1.200 cm<sup>3</sup> di cilindrata**.

**Il veicolo sostitutivo verrà fornito ugualmente, anche nel caso in cui le riparazioni comportanti il fermo suddetto non vengano effettuate, a condizione che le stesse risultino antieconomiche rispetto al valore del relitto.**

**Tale veicolo sarà reso disponibile presso una stazione di autonoleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.**

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio del mezzo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e **comunque fino ad un massimo di 5 giorni consecutivi.**

#### **Art. 5.15 - Invio taxi per ritiro veicolo in sostituzione**

Qualora, a seguito della prestazione di cui al punto precedente (**art. 5.14 - Veicolo in sostituzione in Italia**), l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro del veicolo in sostituzione messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, su precisa richiesta dell'Assicurato, metterà a sua disposizione un taxi per permettergli di raggiungere la stazione di autonoleggio.

**La Compagnia terrà a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 100,00 per sinistro.**

**Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.**

#### **Art. 5.16 - Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia affetto da una **patologia non curabile nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di Residenza** per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la Struttura Organizzativa stessa provvederà a:

- a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui affetto l'Assicurato;
- b) organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
  - **aereo sanitario (solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);**
  - **aereo di linea classe economica, eventualmente barellato;**
  - **treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;**
  - **autoambulanza, senza limiti di percorso.**

c) assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.

**La Compagnia terrà a proprio carico le relative spese.**

**Non danno luogo alla prestazione le lesioni che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di Residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.**

#### **Art. 5.17 - Rientro dal centro ospedaliero attrezzato**

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all'art. 5.16 - Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il suo rientro con il mezzo che i propri medici riterranno più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- **aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;**
- **treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;**
- **autoambulanza, senza limiti di percorso.**

**Il trasporto, interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa, sarà effettuato a spese della Compagnia, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.**

#### **Art. 5.18 - Spese d'albergo**

Qualora a causa di un sinistro il veicolo rimanesse immobilizzato e ciò comportasse, prima del rientro o del proseguimento del viaggio, per l'Assicurato e l'eventuale secondo autista, la sosta forzata di una o più notti per la riparazione del veicolo danneggiato, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) **fino ad un massimale complessivo di € 600,00 per sinistro**, qualunque sia il numero di persone coinvolte.

**Sono escluse dalla prestazione le spese diverse dal costo della camera e della prima colazione.**

**L'Assicurato dovrà informare preventivamente la Struttura Organizzativa della sosta forzata in modo che possa intervenire direttamente prenotandogli un albergo.**

#### **Art. 5.19 - Rientro dal viaggio degli autisti**

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto **immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 4 giorni**, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa consentirà all'Assicurato ed all'eventuale secondo autista di rientrare al luogo di Residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;
- oppure:

- un veicolo ad uso noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dalla stazione di noleggio.

**Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cm<sup>3</sup> di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di autonoleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.**

**Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.**

**Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla stazione di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.**

La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo complessivo di € 1.000,00 per sinistro indipendentemente dal numero delle persone coinvolte (Assicurato ed eventuale secondo autista).

La stazione di autonoleggio potrebbe richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione e questi è tenuto a fornirglielo.

**L'Assicurato dovrà comunque ed in ogni caso richiedere direttamente e preventivamente alla Struttura Organizzativa di mettere a sua disposizione i biglietti di viaggio o di prenotare a suo nome l'autovettura.**

#### **Art. 5.20 - Autista a disposizione**

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, oppure per ritiro della patente e l'eventuale secondo autista non sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di Residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

**La Compagnia terrà a proprio carico l'onorario dell'autista.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e gli eventuali traghetti.**

#### **Art. 5.21 - Viaggio per il recupero del veicolo riparato**

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto **immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni**, oppure, in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo Paese dove era stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato **un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata** per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione **un autista per ricondurre il veicolo al luogo di Residenza o al Domicilio dell'Assicurato stesso.**

**La Compagnia tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e gli eventuali traghetti.**

#### **Art. 5.22 - Recupero/trasferimento del veicolo**

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un **tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi**, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, **organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.**

**Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Compagnia, fino al massimale di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

**Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvederà comunque al suo recupero, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo ma solo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

**Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.**

#### **Art. 5.23 - Anticipo spese di prima necessità**

Qualora a seguito di sinistro occorso al veicolo assicurato, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al loro pagamento sul posto, in nome e per conto dell'Assicurato.

**La Compagnia terrà in carico le relative fatture fino ad un massimale di € 2.000,00 per sinistro.**

**La presente prestazione diverrà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

#### **PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO**

#### **Art. 5.24 - Invio pezzi di ricambio**

Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, **tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare e sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.**

**Al rientro alla propria Residenza l'Assicurato dovrà rimborsare il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione degli stessi restano a carico della Compagnia.**

#### **Art. 5.25 - Rimpatrio del veicolo con carro attrezzi**

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, **il veicolo resti immobilizzato** e ciò comporti un **tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi**, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo Paese ove stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

**Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico della Compagnia.**

**Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.**

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rimpatrio, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo ma solo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del veicolo dopo il sinistro.**

**L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

#### **Art. 5.26 - Viaggio di un familiare**

Qualora, a seguito di infortunio occorso per un incidente stradale che abbia coinvolto il veicolo coperto da garanzia, l'Assicurato necessiti di un **ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni**, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un **biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno**, per consentire al familiare stesso di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

**La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo. Non sono coperte le spese di soggiorno del familiare.**

#### **Art. 5.27 - Accompagnamento minori**

Qualora l'Assicurato, accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa **metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia.**

**La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.**

**Non sono coperte le spese di soggiorno del familiare.**

**L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.**

#### **Art. 5.28 - Prolungamento del soggiorno**

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa, come risultante da certificazione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il **prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro.**

**Al suo rientro, se richiesto, l'Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno in originale.**

#### **Art. 5.29 - Interprete a disposizione**

Qualora, in seguito ad un incidente stradale che abbia coinvolto il veicolo oggetto della garanzia, l'Assicurato sia soggetto a fermo, arresto o minaccia d'arresto, oppure sia stato colpito da infortunio e ritenga necessario il supporto di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, **tenendo la Compagnia a proprio carico l'onorario dell'interprete stesso fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro.**

#### **Art. 5.30 - Anticipo spese legali**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di un incidente stradale che abbia coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto **a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimale di € 2.500,00 per sinistro.**

**La prestazione diverrà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

#### **Art. 5.31 - Anticipo delle cauzioni penale e civile**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di un incidente stradale che abbia coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, **verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità locale fino ad un massimale di € 6.000,00 per sinistro, tanto nel caso di cauzione penale che di cauzione civile.**

**La prestazione diverrà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

#### **Art. 5.32 - Rimpatrio sanitario**

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua Residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario (solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed **i costi relativi saranno a carico della Compagnia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.**

La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il documento di viaggio non utilizzato (biglietto aereo, ferroviario, ecc.).

**Non danno luogo alla prestazione le infermità o le lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.**

**La prestazione non altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.**

#### **Art. 5.33 - Rientro salma**

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa **organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia,** tenendo la Compagnia a proprio carico i relativi costi **fino al massimale di € 5.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati.**

Se la prestazione comportasse un esborso maggiore, la stessa **diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

**Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'eventuale recupero della salma.**

#### **Art. 5.34 - Trasmissione messaggi urgenti**

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato stesso, a trasmettere loro i messaggi urgenti.

**Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.**

#### **HELVETIA TOP SERVICE VAN PIU' (COD. ELFP)**

Acquistabile solo per i veicoli adibiti al trasporto cose con un **peso complessivo a pieno carico pari o inferiore a 3,5 t.**

Sono operanti tutte le prestazioni previste dalla garanzia "Helvetia Top Service Van" (cod. ELFL) con l'esclusione degli artt. 5.5 - Soccorso stradale – Traino e 5.14 - Veicolo in sostituzione in Italia, che si intendono integralmente sostituiti dai seguenti articoli:

#### **PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA**

##### **Art. 5.35 - Soccorso stradale – Traino TOP**

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni di sicurezza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso **al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice** o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, **all'officina più vicina, o ancora alla destinazione indicata all'Assicurato, se entro 25 Km di tragitto stradale dal luogo del sinistro,** tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 700,00 per sinistro.**

La garanzia è operante anche in caso di foratura pneumatici, mancanza di carburante o errato rifornimento e smarrimento o rottura delle chiavi.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparabili (percorsi fuoristrada).**

**Qualora per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il massimale di € 700,00, sopra indicato.**

##### **Art. 5.36 - Veicolo TOP in sostituzione in Italia**

Qualora il sinistro in cui fosse stato coinvolto il veicolo assicurato comportasse una riparazione richiedente **oltre 8 ore di manodopera, certificate dall'officina della casa costruttrice, facendo fede i tempari della casa stessa, o l'immobilizzazione del veicolo presso un'officina per almeno tre giorni consecutivi,** oppure ancora in **caso di furto totale,** l'Assicurato dovrà contattare la Struttura Organizzativa.

Se il mezzo assicurato è un **autocarro con massa a pieno carico fino a 2,6 tonnellate,** la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un **furgone sostitutivo con portata massima di carico di 0,6 tonnellate o, qualora non sia disponibile, un'autovettura di 1.600 cm<sup>3</sup> di cilindrata.**

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio del mezzo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione e comunque **per un massimo di 5 giorni consecutivi.**

Se il mezzo assicurato è un **autocarro con massa a pieno carico superiore a 2,6 tonnellate**, fermo il limite massimo di 3,5 tonnellate, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un **furgone sostitutivo con portata massima di carico 1,5 tonnellate**, o, qualora non sia disponibile, verrà erogata all'Assicurato una diaria dell'importo di € 70,00 giornaliera per un massimo di 5 giorni.

La Compagnia terrà a proprio carico i costi per il noleggio del mezzo, a chilometraggio illimitato, fino al termine della riparazione o all'avvenuto ritrovamento e **comunque fino ad un massimo di 5 giorni consecutivi**.

**La prestazione è operante anche nel caso in cui il sinistro si verifichi all'interno del Comune di Residenza dell'Assicurato.**

**Il veicolo sarà reso disponibile presso una stazione di autonoleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.**

**Il veicolo sostitutivo verrà fornito ugualmente, anche nel caso in cui le riparazioni comportanti il fermo suddetto non vengano effettuate, a condizione che le stesse risultino antieconomiche rispetto al valore del relitto.**

#### **HELVETIA TOP SERVICE TRUCK (COD. ELAL)**

Acquistabile solo per i veicoli adibiti al trasporto cose con un **peso complessivo a pieno carico superiore a 3,5 t. e inferiore/uguale a 36 t.**

#### **HELVETIA TOP SERVICE TRUCK (COD. ELAP)**

Acquistabile solo per i veicoli adibiti al trasporto cose con un **peso complessivo a pieno carico superiore a 36 t. e inferiore/uguale a 44 t.**

### **PRESTAZIONI OPERANTI SENZA FRANCHIGIA CHILOMETRICA**

#### **Art. 5.37 - Soccorso stradale - Traino**

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni di sicurezza, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso **al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice** o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo **fino ad un massimo di € 2.000,00 per sinistro**.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree equiparabili (percorsi fuoristrada).**

**Qualora per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il massimale di € 2.000,00, sopra indicato.**

#### **Art. 5.38 - Officina Mobile in Italia - Depannage**

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

**Saranno coperti i costi relativi alla percorrenza di andata/ritorno dell'Officina Mobile entro il massimale di € 2.000,00 per sinistro.**

Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, provvederà a darne notizia alla Struttura Organizzativa attivando, nel rispetto delle condizioni ivi previste, la prestazione di cui all'art. 5.37. - **Soccorso stradale – Traino.**

**Sono esclusi dal sopraindicato massimale di € 2.000,00 le spese relative all'eventuale recupero e trasferimento della merce trasportata nonché i costi dei pezzi di ricambio utilizzati per la riparazione, che rimarranno a carico esclusivo dell'Assicurato.**

**Se il veicolo si trova immobilizzato in Autostrada la Struttura Organizzativa fornirà istruzioni specifiche.**

#### **Art. 5.39 - Recupero del veicolo fuori strada**

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procura direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo **costo fino ad un massimo di € 2.000,00.**

**L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato alle tariffe ufficiali correnti e la prestazione potrà essere fornita dalla Struttura Organizzativa esclusivamente a fronte di adeguate garanzie di pagamento.**

**Sono esclusi dal sopraindicato massimale di € 2.000,00 le spese relative all'eventuale recupero e trasferimento della merce trasportata.**

**Qualora per il recupero del veicolo si rendesse indispensabile l'utilizzo di mezzi eccezionali, l'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, fermo restando il massimale di € 2.000,00, sopra indicato.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).**

#### **Art. 5.40 - Consulenza medica**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante con i medici della Struttura Organizzativa che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

#### **Art. 5.41 - Invio di autoambulanza in Italia**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, **successivamente al ricovero di primo soccorso**, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa la invierà direttamente, tenendo la Compagnia a proprio carico la relativa spesa **fino al massimale complessivo di € 300,00.**

### **PRESTAZIONI OPERANTI QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA FUORI DAL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO**

#### **Art. 5.42 - Spese d' albergo**

Qualora a causa di un sinistro il veicolo rimanesse immobilizzato e ciò comportasse, prima del rientro o del proseguimento del viaggio, per l'Assicurato e l'eventuale secondo autista, la sosta forzata di una o più notti per la riparazione del veicolo danneggiato, la Struttura Organizzativa provvederà alla prenotazione ed alla loro sistemazione in un albergo.

La Compagnia terrà a proprio carico le spese di albergo (camera e prima colazione) **fino ad un massimale complessivo di € 300,00 per sinistro**, qualunque sia il numero di persone coinvolte.

**Sono escluse dalla prestazione le spese diverse dal costo della camera e della prima colazione.**

**L'Assicurato dovrà informare preventivamente la Struttura Organizzativa della sosta forzata in modo che possa intervenire direttamente prenotandogli un albergo.**

#### **Art. 5.43 - Rientro dal viaggio degli autisti**

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto o incidente sia rimasto **immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni**, la Struttura Organizzativa consentirà all'Assicurato ed all'eventuale secondo autista di rientrare al luogo di Residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure:

- un veicolo ad uso noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dal dalla stazione di noleggio.

**Tale autovettura, adibita ad uso privato, senza autista, di 1.200 cm<sup>3</sup> di cilindrata, sarà resa disponibile presso una stazione di autonoleggio convenzionata compatibilmente con le disponibilità e con le modalità applicate dalla stessa e durante il normale orario di apertura.**

**Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio.**

**Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla stazione di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.**

**La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un massimo complessivo di € 500,00 per sinistro indipendentemente dal numero delle persone coinvolte (Assicurato ed eventuale secondo autista).**

**La stazione di autonoleggio potrebbe richiedere all'Assicurato il numero di carta di credito a titolo di cauzione e questi è tenuto a fornirglielo.**

**L'Assicurato dovrà comunque ed in ogni caso richiedere direttamente e preventivamente alla Struttura Organizzativa di mettere a sua disposizione i biglietti di viaggio o di prenotare a suo nome l'autovettura.**

#### **Art. 5.44 - Autista a disposizione**

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, oppure per ritiro della patente e l'eventuale secondo autista non sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di Residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

**La Compagnia terrà a proprio carico l'onorario dell'autista.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e gli eventuali traghetti.**

#### **Art. 5.45 - Viaggio per il recupero del veicolo riparato**

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto o incidente sia rimasto **immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni** e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato **un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata** per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, **tenendo la Compagnia a proprio carico il relativo costo entro un massimale di € 200,00.**

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione **un autista per ricondurre il veicolo al luogo di Residenza o al Domicilio dell'Assicurato stesso.**

**La Compagnia tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e gli eventuali traghetti.**

#### **Art. 5.46 - Anticipo spese di prima necessità**

Qualora a seguito di sinistro occorso al veicolo assicurato, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente ed immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al loro pagamento sul posto, in nome e per conto dell'Assicurato.

**La Compagnia terrà in carico le relative fatture fino ad un massimale di € 2.000,00 per sinistro.**

**La presente prestazione diverrà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

### **PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO**

#### **Art. 5.47 - Invio pezzi di ricambio**

Qualora, in conseguenza di sinistro, i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, **tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare e sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.**

**Al rientro alla propria Residenza l'Assicurato dovrà rimborsare il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione degli stessi restano a carico della Compagnia.**

#### **Art. 5.48 - Viaggio di un familiare**

Qualora, a seguito di infortunio occorso per un incidente stradale che abbia coinvolto il veicolo coperto da garanzia, l'Assicurato necessiti di un **ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni**, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un **biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno**, per consentire al familiare stesso di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

**La Compagnia terrà a proprio carico il relativo costo.**

**Non sono coperte le spese di soggiorno del familiare.**

#### **Art. 5.49 - Prolungamento del soggiorno**

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa, come risultante da **certificazione medica scritta**, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la

comunicazione, organizzerà il **prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo la Compagnia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e fino ad un importo massimo di € 300,00 per sinistro.**

**Al suo rientro, se richiesto, l'Assicurato dovrà fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno in originale.**

#### **Art. 5.50 - Interprete a disposizione**

Qualora, in seguito ad un incidente stradale che abbia coinvolto il veicolo oggetto della garanzia, l'Assicurato sia soggetto a fermo, arresto o minaccia d'arresto, oppure sia stato colpito da infortunio e ritenga necessario il supporto di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, **tenendo la Compagnia a proprio carico l'onorario dell'interprete stesso fino ad un massimo di € 600,00 per sinistro.**

#### **Art. 5.51 - Anticipo spese legali**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di un incidente stradale che abbia coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto **a titolo di anticipo l'onorario di un legale fino ad un massimale di € 2.500,00 per sinistro.**

**La prestazione diverrà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

#### **Art. 5.52 - Anticipo delle cauzioni penale e civile**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di un incidente stradale che abbia coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, **verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità locale fino ad un massimale di € 6.000,00 per sinistro, tanto nel caso di cauzione penale che di cauzione civile.**

**La prestazione diverrà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

#### **Art. 5.53 - Rimpatrio sanitario**

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua Residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- **aereo sanitario (solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);**
- **aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;**
- **treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;**
- **autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).**

Il trasporto sarà interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed **i costi relativi saranno a carico della Compagnia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.**

La Compagnia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, avrà il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il documento di viaggio non utilizzato (biglietto aereo, ferroviario, ecc.).

**Non danno luogo alla prestazione le infermità o le lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.**

**La prestazione non altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.**

#### **Art. 5.54 - Rientro salma**

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa **organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo la Compagnia a proprio carico i relativi costi fino al massimale di € 3.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati.**

Se la prestazione comportasse un esborso maggiore, la stessa **diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie di restituzione degli importi anticipati, bancarie o di altro tipo, comunque ritenute da essa adeguate.**

**Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'eventuale recupero della salma.**

#### **Art. 5.55 - Trasmissione messaggi urgenti**

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato stesso, a trasmettere loro i messaggi urgenti.

**Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.**

#### **HELVETIA FULL CAMPER (COD. HCAM)**

Acquistabile solo per i veicoli di tipologia camper che hanno un **peso complessivo a pieno carico pari o inferiore a 6 t.**

#### **Art. 5.56 - Soccorso stradale - Traino**

Qualora, in conseguenza di sinistro, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per trainare il veicolo stesso al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o, qualora ciò fosse impossibile o antieconomico, all'officina più vicina, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo **fino ad un importo massimo di € 700,00 per sinistro.**

**La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico (degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto ad usura del pneumatico tale da renderlo inutilizzabile in condizioni di piena sicurezza), mancanza di carburante e smarrimento chiavi.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).**



**Sono altresì escluse le spese concernenti l'intervento di mezzi eccezionali, anche se indispensabili per il recupero del veicolo. Qualora il veicolo assicurato superi l'altezza di m 2,90 si potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento della presente prestazione.**

#### **Art. 5.57 - Officina Mobile in Italia - Depannage**

Qualora a seguito di guasto, il veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, valutata l'entità, il tipo di guasto e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la disponibilità di una Officina Mobile nel territorio dove si è verificato il sinistro ed invierà la stessa per la riparazione.

**La garanzia è operante anche in caso di foratura del pneumatico (degonfiamento e/o distruzione, scoppio, lacerazione, deterioramento improvviso e non dovuto ad usura del pneumatico tale da renderlo inutilizzabile in condizioni di piena sicurezza), mancanza di carburante, smarrimento chiavi e montaggio catene da neve.**

Qualora durante l'intervento, l'Officina Mobile riscontrasse l'impossibilità di riparare il veicolo, l'Officina Mobile stessa procederà al traino nel rispetto della procedura prevista dalla precedente prestazione. Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo **fino ad un importo massimo di € 700,00 per sinistro.**

**Restano a carico dell'Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'intervento d'urgenza e ogni altra spesa di riparazione effettuata dal mezzo di soccorso.**

#### **Art. 5.58 - Recupero del veicolo fuori strada**

Qualora in caso di sinistro il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Struttura Organizzativa procurerà direttamente all'Assicurato il mezzo di soccorso per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo **fino ad un importo massimo di € 1.200,00 per sinistro.**

**L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito il sinistro durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad essa equiparate (percorsi fuoristrada).**

#### **Art. 5.59 - Demolizione del veicolo in Italia**

Qualora l'Assicurato, a seguito di sinistro, in ottemperanza alle disposizioni di legge vigenti (D.P.R. n. 915 del 10.09.1982 art. 15 e Nuovo Codice della Strada D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 art. 103; D. Lgs. n. 22 del 05.02.1997 art. 46), debba procedere alla cancellazione al P.R.A. ed alla successiva demolizione del veicolo, la Struttura Organizzativa, su richiesta dell'Assicurato, organizzerà il recupero del veicolo mediante carro attrezzi e la sua demolizione.

**Qualora il recupero richieda l'intervento di mezzi eccezionali, il relativo costo rimane a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

L'Assicurato deve fornire al momento della consegna del veicolo, la seguente documentazione:

- libretto di circolazione (originale);
- foglio complementare / certificato di proprietà (originale);
- targhe veicolo;

(in caso di assenza di uno o più dei suddetti documenti l'Assicurato deve fornire l'originale della denuncia sostitutiva e/o il verbale di ritiro, rilasciati dalle Autorità competenti e copia dell'estratto cronologico rilasciato dal P.R.A.)

- codice fiscale (fotocopia);
- documento di riconoscimento valido dell'intestatario al P.R.A. (fotocopia carta d'identità o equivalente);
- documento di riconoscimento valido dell'incaricato alla consegna del veicolo, qualora questi sia diverso dal Proprietario (fotocopia).

**La mancata consegna dei documenti di cui sopra o di altri necessari per la demolizione del veicolo, comporta la decadenza del diritto alla prestazione.**

La Struttura Organizzativa organizza il recupero per la demolizione del veicolo entro 15 giorni dalla data in cui l'Assicurato ha reso disponibili i sopra citati documenti.

Il demolitore convenzionato prenderà in carico il veicolo, rilasciando al momento del recupero apposita dichiarazione di presa in carico del veicolo e "copia produttore" a norma di legge; successivamente invierà al domicilio dell'Assicurato la documentazione relativa all'avvenuta cancellazione al P.R.A. tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. L'Assicurato prende atto che il veicolo sarà demolito in conformità alle disposizioni vigenti che regolano lo smaltimento dei veicoli considerati a tutti gli effetti "rifiuti solidi a raccolta differenziata". Helvetia terrà a proprio carico i costi relativi al recupero del veicolo con carro-attrezzi, alla sua demolizione ed alla cancellazione al P.R.A.. **Gli eventuali costi di deposito del veicolo rimangono a carico dell'Assicurato che dovrà provvedere direttamente al pagamento.**

#### **Art. 5.60 - Consulenza medica**

Qualora a seguito di infortunio o malattia l'Assicurato necessiti di una consulenza medica, può mettersi in contatto direttamente o tramite il proprio medico curante oppure il medico che l'ha in cura sul posto con i medici della Struttura Organizzativa, che valuteranno quale sia la prestazione più opportuna da effettuare in suo favore.

#### **Art. 5.61 - Invio di autoambulanza in Italia**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui sia stato coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato, successivamente al ricovero di primo soccorso, necessiti di un trasporto in autoambulanza in Italia, la Struttura Organizzativa invierà direttamente l'autoambulanza, tenendo Helvetia a proprio carico la relativa spesa **fino alla concorrenza di un importo pari a quello necessario per compiere 300 Km di percorso complessivo (andata/ritorno).**

#### **Art. 5.62 - Supporto alla Compilazione del modulo CID/CAI**

Qualora l'Assicurato necessitasse di supporto a seguito di incidente stradale avvenuto in Italia, potrà contattare la Struttura Organizzativa al fine di ricevere consulenza nella compilazione del modello CID/CAI. Il servizio è attivo 24 ore su 24.

#### **Art. 5.63 - Richiesta di documenti in caso di furto totale del veicolo**

Qualora, a seguito di furto totale del veicolo, l'Assicurato desideri avvalersi della Struttura Organizzativa per la richiesta dei seguenti documenti:

- estratto cronologico generale di possesso,
- perdita di possesso,

potrà contattare la Struttura Organizzativa stessa comunicando la targa del veicolo ed inviando l'originale della denuncia rilasciata all'Assicurato dall'Autorità competente.

In seguito la Struttura Organizzativa tramite i propri incaricati, provvederà a richiedere agli uffici preposti i citati documenti ed una volta ottenuti li invierà all'Assicurato.

**La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione della assistenza.** Helvetia terrà direttamente a proprio carico i relativi costi.

#### **Art. 5.64 - Assistenza telefonica (garanzia accessoria prestata a titolo gratuito)**

Prestazione operante dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, esclusi i festivi infrasettimanali.

Qualora l'Assicurato necessiti di informazioni relative a:

- cliniche private, ospedali, centri di pronto soccorso;
- centri sanitari appropriati per la cura di proprie affezioni;
- viabilità e percorribilità autostrade e strade principali extraurbane;
- tempo sulle strade, interruzioni stradali, motel, autogrill, officine autostradali, rifornimenti di carburante in autostrada;
- codice della strada, tassa di possesso, normative R.C.Auto, imposta di proprietà, patente, carta di circolazione, modalità burocratiche inerenti a pratiche automobilistiche;
- traghetti, formalità per viaggi all'estero, itinerari, alberghi, ristoranti, musei,

potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa che gli fornirà telefonicamente tutte le informazioni richieste.

**La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato a un proprio legale.**

#### **PRESTAZIONE OPERANTE IN ITALIA PER SINISTRO VERIFICATOSI ANCHE NEL COMUNE DI RESIDENZA DELL'ASSICURATO**

##### **Art. 5.65 - Veicolo in sostituzione in Italia**

Qualora, in conseguenza di guasto, incidente, incendio, furto o rapina tentati o parziali, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una **riparazione che richieda oltre 8 ore di manodopera** (intendendosi per manodopera il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non di pertinenza diretta alla riparazione) certificate da una officina autorizzata dalla casa costruttrice, facendo fede i tempi ufficiali della casa stessa, oppure in caso di furto o rapina totali, **la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato**, presso una stazione di autonoleggio convenzionata, compatibilmente con le disponibilità e durante il normale orario di apertura e secondo le condizioni di noleggio che verranno comunicate dalla Struttura Organizzativa stessa in fase di contatto ed il cui estratto è a disposizione presso Europ Assistance Italia S.p.A., con percorrenza illimitata, **in funzione del numero degli occupanti il veicolo, alternativamente:**

- **un autoveicolo capace di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente,**
  - **una o due autovetture di cilindrata non superiore ai 1.600 cm<sup>3</sup>, senza autista,**
- in caso di incidente, incendio, guasto, furto tentato o parziale, rapina tentata, per un massimo di 7 giorni consecutivi;**
- **un'autovettura di cilindrata non superiore ai 2.000 cm<sup>3</sup>, senza autista,**
- in caso di furto totale o rapina o distruzione totale del mezzo, per un massimo di 40 giorni consecutivi.**

Helvetia terrà a proprio carico le relative spese.

**Ai fini dell'erogazione della prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla stazione di autonoleggio:**

- **patente di guida in originale e valida;**
- **carta di credito a titolo di cauzione.**

**Restano a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla stazione di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato direttamente dall'Assicurato.**

**La prestazione non è operante per:**

- **immobilizzo del veicolo dovuto alle esecuzioni dei tagliandi periodici previsti dalla casa costruttrice;**
- **operazioni di ordinaria manutenzione, i cui tempi di riparazione non sono comunque cumulabili con quelli relativi al danno da riparare;**
- **immobilizzo di rimorchi in genere.**

##### **Art. 5.66 - Invio taxi per il ritiro dell'autovettura sostitutiva**

Qualora, a seguito della prestazione di cui all'articolo precedente, l'Assicurato debba recarsi alla stazione di autonoleggio per il ritiro dell'auto in sostituzione messa a disposizione dalla Struttura Organizzativa, la stessa, **su precisa richiesta dell'Assicurato**, metterà disposizione un taxi per permettere all'Assicurato di raggiungere la stazione di autonoleggio. Helvetia terrà a proprio carico **fino ad un massimo di € 50,00 per sinistro.**

**Non sono previste spese di taxi diverse da quelle sopra indicate.**

##### **Art. 5.67 - Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale in cui risulti coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia affetto da una patologia non curabile nell'ambito degli istituti di cura ubicati nella sua Regione di residenza per caratteristiche obiettive accertate dai medici della Struttura Organizzativa, previa analisi del quadro clinico effettuata con il suo medico curante, la Struttura Organizzativa stessa provvede a:

- a) individuare e prenotare, secondo le disponibilità esistenti, l'istituto di cura italiano o estero ritenuto più attrezzato per la patologia da cui è affetto l'Assicurato;
- b) organizzare il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo alle sue condizioni di salute:
  - **aereo sanitario (la Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario solo nel caso in cui il trasferimento avvenga in Paesi Europei);**
  - aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
  - treno, prima classe e occorrendo, il vagone letto;
  - autoambulanza, senza limiti di percorso.

c) assistere l'Assicurato, durante il trasporto, con personale medico o paramedico, secondo le necessità valutate dai medici della Struttura Organizzativa.

Helvetia terrà a proprio carico le relative spese. **Non danno luogo alla prestazione le lesioni che a giudizio dei medici possono essere curate presso l'unità ospedaliera della Regione di residenza dell'Assicurato, nonché le terapie riabilitative.**

#### **Art. 5.68 - Rientro dal centro ospedaliero attrezzato**

Quando l'Assicurato, in conseguenza della prestazione di cui all'art. 5.67 -Trasferimento in centro ospedaliero attrezzato, viene dimesso dal centro ospedaliero dopo la degenza, la Struttura Organizzativa provvederà al suo rientro con il mezzo che i medici della Struttura Organizzativa stessa riterranno più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo di linea, classe economica, eventualmente barellato;
- treno prima classe, e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza, senza limiti di percorso.

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato a spese di Helvetia, inclusa l'assistenza medica ed infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa.

#### **Art. 5.69 - Spese d'albergo**

Qualora in conseguenza di sinistro, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti una sosta forzata degli Assicurati per almeno una notte, la Struttura Organizzativa provvederà a ricercare e prenotare un albergo, tenendo Helvetia a proprio carico il costo di pernottamento e prima colazione **fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone coinvolte nel medesimo sinistro (Assicurato e trasportati).**

#### **Art. 5.70 - Rientro dei passeggeri / prosecuzione del viaggio**

Qualora il veicolo in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per 36 ore o all'estero per 4 giorni, oppure in caso di furto o rapina del veicolo medesimo, la Struttura Organizzativa metterà in condizione gli Assicurati di continuare il viaggio fino al luogo di destinazione oppure di rientrare al luogo di residenza in Italia, mettendo a loro disposizione:

- un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe;

oppure:

- un veicolo ad uso noleggio, nel rispetto delle condizioni richieste dalla stazione di noleggio. Restano in questo caso a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere, le franchigie relative alle assicurazioni facoltative, nonché ogni eventuale eccedenza di spesa per il prolungamento del contratto di noleggio. Tali spese potranno essere oggetto di deposito cauzionale richiesto dalla stazione di autonoleggio, e lo stesso dovrà essere versato **direttamente dall'Assicurato.**

**Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo fino ad un importo massimo di € 1.000,00 per sinistro complessivamente per tutte le persone a bordo del veicolo (Assicurato e trasportati).**

#### **Art. 5.71 - Invio pezzi di ricambio**

Qualora, in conseguenza di sinistro, **i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo ed occorrenti alla sua riparazione non possano essere reperiti sul posto**, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarli con il mezzo più rapido, tenuto conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio di veicoli in particolare, sempre che siano reperibili presso i concessionari ufficiali in Italia.

**Al rientro dal viaggio l'Assicurato dovrà rimborsare soltanto il costo dei pezzi di ricambio e le eventuali spese doganali**, mentre i costi relativi alla ricerca ed alla spedizione restano a carico di Helvetia.

#### **Art. 5.72 - Autista a disposizione**

Qualora l'Assicurato non sia in condizioni di guidare il veicolo a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, oppure per ritiro della patente e nessuno degli eventuali passeggeri sia in grado di sostituirlo per ragioni obiettive, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo ed eventualmente i passeggeri fino alla città di residenza dell'Assicurato, secondo l'itinerario più breve.

Helvetia terrà a proprio carico il costo dell'autista.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese di carburante e di pedaggio (autostrade, traghetti, ecc.).**

#### **Art. 5.73 - Viaggio per il recupero del veicolo**

Qualora il veicolo, in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, sia rimasto immobilizzato in Italia per oltre 36 ore o all'estero per 4 giorni oppure in caso di furto o rapina sia stato ritrovato nel medesimo paese dove stato perpetrato il furto o la rapina stessi, e comunque in tutti i casi in cui il veicolo sia in grado di circolare autonomamente, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione dell'Assicurato un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di sola andata per consentire il recupero del veicolo riparato o ritrovato, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo.

In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione un autista per ricondurre il veicolo al luogo di residenza o al domicilio dell'assicurato stesso.

Helvetia tiene a proprio carico l'onorario dell'autista.

**Sono a carico dell'Assicurato le spese per il carburante, i pedaggi in genere e i traghetti.**

#### **Art. 5.74 - Recupero del veicolo a mezzo pianale**

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ci comporti un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, oppure in caso di furto il veicolo venga ritrovato in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Helvetia, **fino ad un importo massimo di € 500,00 per sinistro e per anno assicurativo.**

**Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto, la Struttura Organizzativa provvede al suo recupero, tenendo Helvetia a proprio carico l'importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro.**

**L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

**Le spese relative ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'assicurato.**

#### **Art. 5.75 - Anticipo spese di prima necessità**

Qualora a seguito di sinistro l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Struttura Organizzativa provvederà al pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di € 1.500,00 per sinistro.**

#### **PRESTAZIONI OPERANTI ESCLUSIVAMENTE QUANDO IL SINISTRO SI VERIFICA ALL'ESTERO**

#### **Art. 5.76 - Rimpatrio del veicolo a mezzo pianale**

Qualora in conseguenza di incendio, guasto, incidente, furto tentato o parziale, rapina tentata, il veicolo resti immobilizzato e ciò comporti un tempo di riparazione superiore a 4 giorni lavorativi, oppure in caso di furto o rapina, il veicolo venga ritrovato nel medesimo paese ove stato perpetrato il furto o la rapina stessa in condizioni tali da non poter essere guidato, la Struttura Organizzativa, dopo aver preso contatto con l'officina incaricata della riparazione, organizza il trasporto del veicolo dal luogo di giacenza al luogo preventivamente concordato con l'Assicurato.

Le spese relative al trasporto stesso nonché quelle della giacenza all'estero dalla data di comunicazione del sinistro alla Struttura Organizzativa sono a carico di Helvetia.

**Le spese relative ai diritti doganali, ai costi di riparazione o di sostituzione di parti di ricambio e di accessori sono a carico dell'Assicurato.**

**Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo rimpatrio, tenendo Helvetia a proprio carico il relativo costo fino alla concorrenza di un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.**

#### **Art. 5.77 - Viaggio di un familiare**

Qualora a seguito di infortunio l'Assicurato necessiti di un ricovero in istituto di cura per un periodo superiore a sette giorni, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un componente della famiglia residente in Italia un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentire al familiare stesso di raggiungere l'Assicurato ricoverato. Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo.

**Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.**

#### **Art. 5.78 - Accompagnamento minori**

Qualora l'Assicurato accompagnato da minori di 15 anni, si trovi nell'impossibilità di occuparsi di loro in seguito ad infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, la Struttura Organizzativa metterà a disposizione di un familiare convivente dell'Assicurato, residente in Italia, un biglietto aereo (classe economica) o ferroviario (prima classe) di andata e ritorno, per consentirgli di raggiungere i minori, prendersene cura e ricondurli alla loro residenza in Italia. Helvetia terrà a proprio carico il relativo costo.

**Non sono previste le spese di soggiorno del familiare.**

**L'Assicurato deve comunicare nome, indirizzo e recapito telefonico del familiare affinché la Struttura Organizzativa possa contattarlo e organizzare il viaggio.**

#### **Art. 5.79 - Prolungamento soggiorno**

Qualora l'Assicurato a seguito di infortunio o malattia improvvisa come risultante da prescrizione medica scritta, non sia in grado di intraprendere il viaggio di rientro alla propria residenza in Italia alla data stabilita, la Struttura Organizzativa, ricevuta la comunicazione, organizzerà il prolungamento del suo soggiorno in albergo (pernottamento e prima colazione) tenendo Helvetia a proprio carico le relative spese fino ad un massimo di dieci giorni successivi alla data stabilita per il rientro dal viaggio e **fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro.**

**Al suo rientro l'Assicurato deve fornire tutta la documentazione necessaria a giustificare il prolungamento del soggiorno.**

#### **Art. 5.80 - Interprete a disposizione**

Qualora, in caso di fermo, di arresto o di minaccia d'arresto dell'Assicurato in seguito ad incidente oppure in seguito ad infortunio, l'Assicurato stesso necessiti di un interprete, la Struttura Organizzativa provvederà ad inviarlo, tenendo Helvetia a proprio carico l'onorario **fino ad un importo massimo di € 600,00 per sinistro.**

#### **Art. 5.81 - Anticipo spese legali**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo l'onorario di un legale **fino ad un importo massimo di € 2.500,00 per sinistro.**

#### **Art. 5.82 - Anticipo delle cauzioni penale e civile.**

In caso di fermo, di arresto o di minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente, la Struttura Organizzativa, qualora l'Assicurato non vi possa provvedere direttamente, verserà per suo conto a titolo di anticipo la cauzione fissata dall'Autorità **fino ad un importo massimo di € 6.000,00 per sinistro** tanto per la cauzione penale che per la cauzione civile.

#### **Art. 5.83 - Rimpatrio sanitario**

Qualora a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione, tra i medici della Struttura Organizzativa ed il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in un ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza in Italia, la Struttura Organizzativa provvederà ad effettuare il trasporto con il mezzo dai medici della stessa ritenuto più idoneo alle condizioni dell'Assicurato:

- aereo sanitario;
- aereo di linea classe economica, eventualmente in barella;
- treno prima classe e, occorrendo, il vagone letto;
- autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).

Il trasporto è interamente organizzato dalla Struttura Organizzativa ed effettuato con costi a carico di Helvetia, inclusa l'assistenza medica od infermieristica durante il viaggio, se ritenuta necessaria dai medici della Struttura Organizzativa stessa.

**La Struttura Organizzativa utilizzerà l'aereo sanitario esclusivamente nel caso di sinistri verificatisi in Paesi Europei.**

Helvetia, qualora abbia provveduto al rientro dell'Assicurato a proprie spese, ha il diritto di richiedere a quest'ultimo, se ne fosse in possesso, il biglietto aereo, ferroviario, ecc., non utilizzato.

Non danno luogo alla prestazione le infermità o lesioni che a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa possono essere curate sul posto o che non impediscono all'Assicurato di proseguire il viaggio.

La prestazione non è altresì operante nel caso in cui l'Assicurato od i suoi familiari addivengano a dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari che lo hanno in cura.

#### **Art. 5.84 - Rientro salma**

Qualora, a seguito di infortunio causato da incidente stradale nel quale sia rimasto coinvolto il veicolo assicurato, l'Assicurato sia deceduto, la Struttura Organizzativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di sepoltura in Italia, tenendo Helvetia a proprio carico i relativi costi fino ad un importo massimo di € 5.000,00 per sinistro, ancorché siano coinvolti più Assicurati. Se la prestazione comportasse un esborso maggiore di tale importo, la stessa diventerà operante dal momento in cui la Struttura Organizzativa avrà ricevuto garanzie bancarie o di altro tipo ritenute da essa adeguate. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero della salma.

#### **Art. 5.85 - Trasmissione messaggi urgenti**

Qualora l'Assicurato sia impossibilitato a comunicare con persone in Italia, la Struttura Organizzativa si impegna, su richiesta dell'Assicurato, a trasmettere loro i messaggi urgenti. Resta esclusa ogni responsabilità della Struttura Organizzativa in merito al contenuto dei messaggi.

### **DELIMITAZIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI A TUTTE LE PRESTAZIONI PREVISTE DA OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA**

Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole prestazioni, sono inoltre operanti le seguenti Condizioni:

1. Il diritto alle assistenze fornite da Helvetia decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.
2. Tutte le prestazioni non possono essere fornite per ciascun Assicurato più di tre volte per ogni tipo entro ciascun anno di validità della polizza, fatta eccezione per le "Assistenze telefoniche".
3. La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.
4. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di: gare automobilistiche e relative prove ed allenamenti; stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o vandalismo, scioperi, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.); dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio; uso improprio cui l'Assicurato sottopone il veicolo; malattie nervose e mentali, malattie dipendenti dalla gravidanza dopo il sesto mese e dal puerperio; malattie insorte anteriormente alla stipulazione della polizza e già conosciute dall'assicurato (malattie preesistenti); malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni. Le prestazioni non sono altresì fornite in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
5. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, Helvetia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.
6. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni conseguenti a mancato o ritardato intervento determinato da caso fortuito e/o causa di forza maggiore, compreso l'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.
7. Ogni diritto nei confronti di Helvetia si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla L. n. 166 del 27 ottobre 2008.
8. Relativamente ai sinistri formanti oggetto della presente garanzia, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato dopo (o anche prima) del sinistro, nei confronti della Struttura Organizzativa e/o dei Magistrati eventualmente investiti dell'esame del sinistro stesso.
9. Tutte le eccedenze ai massimali così come tutti gli anticipi di denaro previsti nelle singole prestazioni verranno concessi compatibilmente con le disposizioni, in materia di trasferimento di valuta, vigenti in Italia e nel Paese dove momentaneamente si trova l'Assicurato e a condizione che l'Assicurato, anche tramite persona da lui indicata, possa fornire alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata.
10. L'Assicurato deve provvedere al rimborso della somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo stesso. Trascorso tale termine dovrà restituire, oltre alla somma anticipata, anche l'ammontare degli interessi al tasso legale corrente. Per tutto quanto non è espressamente disciplinato nella presente Sezione, valgono le Condizioni Generali che regolano il contratto in generale, in quanto compatibili.
11. A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1910 del Codice Civile, all'Assicurato che godesse di prestazioni analoghe alle presenti, anche a titolo di mero risarcimento, in forza dei contratti sottoscritti con altra Impresa di Assicurazione, è fatto obbligo di dare comunque avviso del sinistro ad ogni Impresa di Assicurazione e specificatamente ad Helvetia nel termine di tre giorni a pena di decadenza. Nel caso in cui attivasse altra Impresa, le presenti prestazioni saranno operanti, nei limiti ed alle condizioni previste, esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi lui addebitati dall'Impresa di Assicurazione che ha erogato la prestazione.
12. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge (Codice Civile).

## **ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA, VALIDE PER OGNI TIPOLOGIA DI GARANZIA**

Dovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l'Assicurato potrà telefonare alla Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24:  
**dall'Italia al Numero Verde 800.01.69.10**  
**dall'estero al numero 02-58.28.61.71**

Se impossibilitato a telefonare, potrà inviare un fax al numero 02-58.47.72.01  
oppure una raccomandata a:

**EUROP ASSISTANCE ITALIA S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 MILANO**

**In ogni caso dovrà comunicare con precisione:**

1. **Il tipo di assistenza di cui necessita;**
2. **Cognome e Nome;**
3. **Numero di polizza e/o targa preceduti dal Codice della garanzia posseduta, riportato sulla tessera;**
4. **Indirizzo del luogo in cui si trova;**
5. **Il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza.**

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

**La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione della assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli originali (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese. In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.**



## SEZIONE 6 – TUTELA LEGALE DELLA CIRCOLAZIONE E RECUPERO PUNTI PATENTE

### PREMESSA DI AFFIDAMENTO

La Compagnia si avvale per la gestione dei sinistri della società:  
**ARAG SE - Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**  
con sede in viale del Commercio, 59 - 37135 VERONA, in seguito denominata **ARAG**,  
Tel. 045.8290411- Fax 045.8290557 - E-mail [denunce@arag.it](mailto:denunce@arag.it) (per invio denuncia sinistro)  
Fax 045.8290449 (per invio successiva documentazione relativa alla gestione del sinistro)  
alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.



### CONDIZIONI GENERALI

#### **Art. 6.1 - Massimale di garanzia**

Le garanzie previste vengono prestate **fino al massimale di € 20.000,00 per sinistro**, senza limite per anno assicurativo.

#### **Art. 6.2 - Oggetto dell'assicurazione**

Avvalendosi di ARAG per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Compagnia assume a proprio carico, alle condizioni della presente Sezione e **nel limite del massimale convenuto**, l'onere delle spese - comprese quelle non ripetibili dalla controparte - occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, conseguenti ai casi indicati all'art. 6.4 - Prestazioni garantite.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo **anche quando la vertenza venga essere trattata tramite il coinvolgimento di un organismo di mediazione o mediante convenzione di negoziazione assistita**;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata da ARAG ai sensi dell'Art. 6.12 - Gestione del caso assicurativo;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con ARAG ai sensi dell'Art. 6.12 - Gestione del caso assicurativo;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia;
- il contributo unificato (D.L.11/03/2002 n°28), se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima;
- le spese per la registrazione degli atti giudiziari;
- le spese per indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese dell'arbitro sostenute dall'Assicurato qualora sia incaricato per la decisione di controversie previste dalla polizza;
- le spese di domiciliazione necessarie, **esclusa ogni duplicazione di onorari ed i compensi per la trasferta**.

**Qualora tali oneri siano posti a carico della controparte, la Compagnia e/o ARAG ha diritto al rimborso di quanto eventualmente anticipato.**

**È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'art. 6.11 - Scelta del Legale.**

**Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore dell'Assicurato-Contraente.**

#### **Art. 6.3 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione**

1. **L'Assicurato è tenuto a:**
  - **regolarizzare a proprie spese**, secondo le vigenti norme relative alla registrazione degli atti giudiziari e non, **i documenti necessari per la gestione del caso assicurativo**;
  - **ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.**
2. **La Compagnia non si assume il pagamento di:**
  - **multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere**;
  - **spese liquidate a favore delle parti civili** costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).
3. **Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi**;
4. **Non sono oggetto di copertura assicurativa i patti quota lite conclusi tra il Contraente e/o l'Assicurato ed il legale che stabiliscano compensi professionali.**

#### **Art. 6.4 - Prestazioni garantite Tutela Legale**

Vengono garantiti gli oneri previsti all'art. 6.2 - Oggetto dell'assicurazione per le seguenti prestazioni.

##### ➤ **Linea Base**

*(operante solo se espressamente indicata nella Scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)*

1. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.7 - Esclusioni lett. I)**, la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
2. **Assistenza nei procedimenti di dissequestro** del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. **A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.7 - Esclusioni lett. I)**, la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.
3. **Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.**

La Compagnia e/o ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso.

L'assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 6.7 - Esclusioni, lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa.

**A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.7- Esclusioni lett. I), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**

4. **Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del Nuovo Codice della Strada.**

**A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.7- Esclusioni lett. I), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico fino a 0,8 g/l. Nel caso in cui il tasso alcolemico rilevato sia superiore a 0,8 g/l, la prestazione opera esclusivamente qualora l'Assicurato venga assolto con decisione passata in giudicato in sede penale.**

➤ **Linea Top**

*(operante solo se espressamente indicata nella Scheda di polizza e corrisposto il relativo premio)*

1. **Richiesta di risarcimento danni di natura extracontrattuale per fatti illeciti di terzi connessi alla circolazione stradale**, anche in caso di costituzione di parte civile nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte.  
**La presente prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6.7 – Esclusioni lett. I) nei soli casi di violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool.**
2. **Vertenze contrattuali** nascenti da inadempienze proprie o di controparte derivanti da contratti riguardanti i veicoli assicurati, sempreché il valore in lite sia superiore a € 100,00.
3. **Difesa penale per delitti colposi o contravvenzioni.** La difesa in procedimenti penali per **delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale.** Nel caso in cui al conducente vengano contestati i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali gravi o gravissime la difesa penale viene garantita con il massimale per caso assicurativo di € 100.000,00 e senza limite annuo.  
**A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.7 – Esclusioni lett. I), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza.**
4. **Assistenza nei procedimenti di dissequestro** del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale. **A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.7 – Esclusioni lett. I), la prestazione viene garantita anche nel caso in cui all'Assicurato venga contestata la guida in stato di ebbrezza.**
5. **Proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida irrogata in seguito ad incidente stradale e connessa allo stesso.**  
La Compagnia e/o ARAG provvederà, su richiesta dell'assicurato, alla redazione e presentazione dell'opposizione e/o del ricorso. L'assicurato deve far pervenire alla Direzione Generale il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso. La presente garanzia opera a parziale deroga dell'art. 6.7 - Esclusioni, lettera a) e limitatamente alla materia amministrativa.  
**A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.7 – Esclusioni lett. I), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza.**
6. **Proporre opposizione o ricorso avverso accertamenti e provvedimenti che dispongono le sanzioni amministrative accessorie di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida derivanti da violazioni di norme di comportamento del N.C.d.S.**  
**A parziale deroga di quanto disposto dall'Art. 6.7 – Esclusioni lett. I), la presente prestazione viene garantita anche nel caso in cui venga contestata la guida in stato di ebbrezza.**
7. **Anticipo cauzione penale.** L'anticipo da parte della Compagnia e/o ARAG, fino ad un importo massimo equivalente in valuta locale a € 15.000,00, della cauzione penale in caso di arresto, minaccia di arresto o di altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**  
L'anticipo viene concesso **previa esibizione di adeguate garanzie della restituzione della somma anticipata, da rimborsarsi alla Compagnia e/o ARAG entro 1 mese dalla data di erogazione.**
8. **Assistenza dell'interprete per incidente stradale all'estero.** L'assistenza di un interprete in sede di interrogatorio, in caso di arresto, detenzione e/o altra misura restrittiva della libertà personale disposta per responsabilità penale **connessa ad incidente stradale verificatosi all'estero.**
9. **Opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie di decurtazione punti, ritiro o sospensione della patente in caso di furto del veicolo, furto della targa o clonazione della targa del veicolo.** Proporre ricorso o opposizione avverso la sanzione amministrativa pecuniaria e accessoria di ritiro e/o sospensione della **patente di guida comminata all'assicurato a causa della circolazione non autorizzata del proprio veicolo a seguito di furto o a causa della clonazione della targa del veicolo. La prestazione vale solo per il Proprietario o il Locatario del veicolo assicurato. Sarà onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare il furto del veicolo o la clonazione della targa.**  
**La prestazione opera per un massimale di € 2.500,00 per caso assicurativo senza limite annuo.**
10. **Opposizione avverso sanzioni amministrative pecuniarie non connesse ad incidente stradale purché vi sia l'accoglimento anche parziale del ricorso/opposizione e l'importo della sanzione sia superiore a € 100,00.**
11. **Assistenza nel procedimento di dissequestro del mezzo assicurato che, come successivamente risulti, sia solo apparentemente scoperto di assicurazione obbligatoria RCAuto.**
12. **Consulenza Telefonica.** Il servizio "ARAGTEL" è a disposizione al Numero Verde 800-508008 per:
  - una prima consulenza legale in materia contrattualistica;
  - informazioni su leggi, decreti e normative vigenti;
  - informazioni sul contenuto e sulla portata delle garanzie previste nella presente Sezione;
  - informazioni sugli adempimenti previsti in caso di intervento dinanzi all'autorità giudiziaria.



#### **Art. 6.5 - Prestazioni garantite Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie)**

(in abbinamento inclusivo alla linea Top, operanti solo se espressamente indicate in polizza e corrisposto il relativo premio)

- a) **Indennità Autoscuola.** La Compagnia rimborserà **entro il limite di € 500,00** il costo sostenuto per il pagamento di un corso valido al recupero dei punti decurtati all'Assicurato/Conducente quale conseguenza di una violazione del Codice della Strada avvenuta in costanza di polizza, previa esibizione della documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso. La presente prestazione opera a parziale deroga di quanto disposto dall'art. 6.7 - Esclusioni lett. l) per quanto attiene alla decurtazione punti conseguente alla violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- b) **Indennità Zero Punti.** La Compagnia garantirà **entro il limite di € 1.000,00** il costo sostenuto per il pagamento della revisione e per il riottenimento del documento di guida qualora l'Assicurato/Conducente, in costanza di polizza, commetta infrazioni al Codice della Strada che azzerino il punteggio. La presente prestazione opera a condizione che l'Assicurato/Conducente abbia avuto almeno 10 punti effettivi in costanza di polizza. È onere dell'Assicurato fornire documentazione comprovante la sussistenza di quest'ultima condizione e la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'esame.

**In caso di modifiche alle attuali norme di legge, al Nuovo Codice della Strada e/o al relativo Regolamento, la Compagnia si riserva il diritto di intervenire sulle Condizioni di polizza.**

**Le garanzie di cui ai precedenti punti a) e b) sono valide per gli Assicurati individuati all'art. 6.6 - Persone assicurate solo qualora la decurtazione dei punti della patente sia relativa a fatti avvenuti alla guida del mezzo assicurato. Sarà pertanto onere dell'Assicurato, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare la decurtazione connessa al mezzo assicurato.**

#### **Art. 6.6 - Persone assicurate**

**Le garanzie vengono prestate in favore del Proprietario, del conducente autorizzato, dei trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza.**

In caso di sostituzione del veicolo indicato in polizza, ferma la validità e la continuazione del contratto, le garanzie vengono trasferite al nuovo veicolo, di cui il Contraente deve comunicare tempestivamente alla Compagnia i dati anche per l'eventuale adeguamento del premio.

Le garanzie valgono altresì in favore del Contraente come persona fisica, del coniuge e dei figli minori, dei conviventi risultanti dal certificato anagrafico di residenza, quando -in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato- siano coinvolti in incidenti stradali.

#### **Art. 6.7 - Esclusioni**

**Per la Linea Base e per la Linea Top di cui all'art. 6.4 - Prestazioni garantite Tutela Legale, le garanzie non sono valide:**

- a) in materia fiscale ed amministrativa;
- b) per fatti conseguenti a: terremoto, eventi bellici, trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.);
- c) per fatti conseguenti a: atti di terrorismo, atti di vandalismo, scioperi e serrate. La garanzia è invece operativa qualora l'assicurato non abbia partecipato a tali fatti e i responsabili siano stati identificati;
- d) per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- e) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- f) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- g) per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- h) per qualsiasi spesa originata dalla costituzione di parte civile quando l'Assicurato viene perseguito in sede penale;
- i) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione dell'obbligo di assicurazione R.C.A.;
- l) nei confronti del conducente che guida in violazione della normativa relativa al divieto di guida sotto l'effetto di alcool o di sostanze stupefacenti;
- m) nel caso di violazione della normativa inerente l'omissione di fermata e assistenza;
- n) per fatti derivanti da partecipazione a sfide clandestine, gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- o) se il veicolo non è omologato;
- p) se il conducente rifiuta di sottoporsi agli accertamenti previsti in caso di guida sotto l'influenza dell'alcool;
- q) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dalle condizioni di polizza;
- r) se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione del documento di abilitazione alla guida, nei tre mesi successivi alla scadenza della sua validità;
- s) limitatamente all'art. 6.4 - Prestazioni garantite Tutela Legale – Linea Top, punto 9 per violazioni agli artt. 6, 10, 62, 164, 179 N.C.d.S.;
- t) per i casi di adesione a class action.

**Per l'art. 6.5 - Prestazioni garantite Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie) le garanzie non sono valide:**

- 1) per il pagamento di multe, ammende, pene e sanzioni pecuniarie;
- 2) per fatti dolosi dell'Assicurato, del conducente o del Contraente;
- 3) per fatti derivanti da partecipazione a sfide clandestine, gare o competizioni sportive e relative prove;
- 4) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo utilizzato;
- 5) se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione o per una destinazione o uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione.

#### Art. 6.8 - Estensione territoriale

Per la Linea Base e per la Linea Top di cui all'art. 6.4 - Prestazioni garantite Tutela Legale:

- per le vertenze contrattuali, la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgono e devono essere trattati nei Paesi dell'Unione Europea, nel Principato di Monaco, in Svizzera e nel Liechtenstein;
- in tutte le altre ipotesi, la garanzia vale per i casi assicurativi insorti in Europa o negli stati extraeuropei posti nel Bacino del Mare Mediterraneo sempreché il Foro competente, si trovi in questi territori.

Per l'art. 6.5 - Prestazioni garantite Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie):

- la garanzia vale per i casi assicurativi che insorgano e debbano essere trattati nella Repubblica Italiana, nella Città Stato del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

#### Art. 6.9 - Insorgenza del caso assicurativo

1. Ai fini della presente Sezione, per insorgenza del caso assicurativo si intende:
  - per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali: **il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;**
  - per tutte le restanti ipotesi: **il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.**
  - in presenza di più violazioni della stessa natura: si fa riferimento alla data della **prima violazione.**
2. La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:
  - **trascorsi 3 mesi dalla decorrenza della polizza**, per le vertenze contrattuali;
  - **durante il periodo di validità della polizza**, in tutte le restanti ipotesi.
3. **Qualora la presente polizza sia emessa senza soluzione di continuità della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente di Tutela legale, la carenza dei 3 mesi non opera per tutte le prestazioni già previste con la polizza precedente, mentre si intende operante a tutti gli effetti per le nuove prestazioni inserite con il presente contratto. Sarà pertanto onere del Contraente, in sede di denuncia del sinistro, fornire idonea documentazione atta a comprovare l'esistenza di una polizza precedente di Tutela Legale.**
4. La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Compagnia, nei modi e nei termini dell'art. 6.11 - Scelta del legale, entro 24 mesi dalla cessazione del contratto stesso.
5. **La garanzia non ha luogo** nei casi insorgenti da contratti che nel momento della stipulazione dell'assicurazione fossero stati già **disdetti** da uno dei contraenti o la cui **rescissione, risoluzione o modificazione** fosse già stata chiesta da uno dei contraenti.
6. Si considerano a tutti gli effetti come **unico caso assicurativo**:
  - **vertenze, giudiziali e non, promosse da o contro una o più persone ed aventi per oggetto domande scaturenti da fatti collegati e/o tra loro connessi e/o consequenziali, ad un medesimo contesto riferito all'evento coperto in garanzia;**
  - **procedimenti penali a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.**In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti, **ma il relativo massimale resta unico** e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

#### Art. 6.10 - Denuncia del caso assicurativo e fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia

➤ **Per la Linea Base e per la Linea Top:**

1. **L'Assicurato, rendendosi parte diligente del contratto, deve immediatamente denunciare alla Compagnia qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza**, e in ogni caso nel rispetto del termine di prescrizione dei diritti derivanti dal presente contratto.
2. **La denuncia del sinistro deve pervenire alla Compagnia nel termine massimo di 24 mesi dalla data di cessazione del contratto.** Qualora la presente polizza sia emessa senza alcuna interruzione della copertura assicurativa rispetto ad una polizza precedente della Compagnia, il termine di denuncia dei sinistri decorre per tutte le polizze dalla data di scadenza della polizza più recente.
3. **L'Assicurato deve informare la Compagnia in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova, i documenti, l'eventuale esistenza di altri contratti assicurativi e, su richiesta, metterli a disposizione.**
4. In mancanza, la Compagnia non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali ritardi nella valutazione della copertura assicurativa o nella gestione del sinistro, nonché di eventuali prescrizioni o decadenze che dovessero intervenire.

➤ **Per le Prestazioni garantite Recupero Punti Patente (Perdite Pecuniarie):**

1. **L'Assicurato deve presentare alla Compagnia e/o ARAG denuncia del caso assicurativo entro i termini di prescrizione previsti dall'art. 2952 c.c., secondo comma, fornendo copia della lettera del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture riepilogativa dei punti patente con annotazione delle decurtazioni subite, della documentazione fiscalmente valida comprovante i costi sostenuti, nonché -quando richiesto- di copia della documentazione dell'avvenuta riattribuzione del nuovo punteggio.**
2. La Compagnia, ricevuta la denuncia del caso assicurativo e verificata l'operatività delle garanzie di polizza e la completezza della documentazione ricevuta, provvede al rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato.

#### Art. 6.11 - Scelta del legale

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **ARAG gestisce la trattazione stragiudiziale della vertenza al fine di realizzarne il bonario componimento. ARAG si riserva di demandare ad Avvocati di propria scelta la gestione stragiudiziale anche avanti ad organismi di mediazione.**
2. **L'Assicurato, limitatamente alla fase giudiziale e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, ha il diritto di scegliere liberamente l'Avvocato cui affidare la tutela dei propri interessi, purché iscritto all'Albo degli Avvocati dell'Ufficio Giudiziario competente per la vertenza oppure del proprio luogo di residenza o della sede legale del Contraente/Assicurato. In quest'ultimo caso, se necessario, ARAG indica il nominativo del domiciliatario. Al momento della denuncia del sinistro, l'Assicurato comunica ad ARAG il nominativo del legale prescelto.**

3. **Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, ARAG può nominare direttamente il legale.**
4. **L'Assicurato deve in ogni caso conferire regolare mandato per la gestione della controversia al legale così individuato per permettere ad ARAG di dare seguito alla difesa dei suoi diritti ed interessi.**
5. **La Compagnia e/o ARAG non è responsabile dell'operato dei Legali.**

#### **Art. 6.12 - Gestione del caso assicurativo**

1. Ricevuta la denuncia, previa valutazione della copertura assicurativa e delle possibilità di far valere con successo le ragioni dell'Assicurato, **ARAG si attiva per gestire la trattazione stragiudiziale della vertenza** al fine di realizzare il bonario componimento della controversia.
2. Ove il tentativo di definizione stragiudiziale o la mediazione della controversia non riescano, l'Assicurato comunica ad ARAG **gli elementi probatori e/o le argomentazioni su cui fondare l'instaurazione della causa al fine di permettere alla Compagnia di valutarne le possibilità di successo. Qualora tale valutazione abbia esito positivo** la gestione della vertenza viene quindi affidata al Legale scelto nei termini dell'art. 6.11 – Scelta del legale.
3. Ciò avviene in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale.
4. La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado successivo di procedimento qualora **l'impugnazione presenti possibilità di successo ai sensi del comma 2 del presente articolo.**
5. **È necessario, pena la decadenza della garanzia, che ARAG confermi preventivamente la copertura delle spese per:**
  - **la transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale;**
  - **la nomina di Consulenti Tecnici di Parte.**
6. **La Compagnia non è responsabile dell'operato di Consulenti Tecnici.**

#### **Art. 6.13 - Recupero di somme**

Spettano integralmente all'Assicurato tutti i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque liquidate dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

**Gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente spettano invece ad ARAG, che le ha sostenute o anticipate.**

#### **Art. 6.14 - Prescrizione**

**Il diritto dell'Assicurato alla garanzia assicurativa si prescrive se il sinistro viene denunciato alla Compagnia decorsi due anni dal momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla legge n. 166 del 27/10/2008.**

#### **Art. 6.15 - Conflitto di interessi**

1. In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Compagnia e/o ARAG, la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. **Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.** In via alternativa è possibile adire l'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del tentativo di mediazione.
2. L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio Avvocato nel caso di conflitto di interessi con la Compagnia e/o ARAG.

## **APPENDICE - CLAUSOLE DI VINCOLO, VALIDE SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE IN POLIZZA**

---

### **CLAUSOLA DI VINCOLO N. 1**

#### **Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o patto di riservato dominio - pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di vendita rateale**

La presente polizza è vincolata a favore dell'Ente Vincolante sino alla data indicata in polizza e pertanto la Compagnia si obbliga, per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente Vincolante, **fatta eccezione per quanto riguarda l'adeguamento della somma assicurata al valore di mercato, come stabilito dall'art. 0.8 - Adeguamento del valore assicurato;**
- b) comunicare all'Ente Vincolante, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione infra-annuale scaduto;
- c) non pagare, in caso di sinistro incendio, furto o guasti accidentali, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente Vincolante e, sino alla concorrenza del residuo suo credito rateale, versare a quest'ultima l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente Vincolante è fin d'ora autorizzato dal Contraente.

In base a quanto previsto dall'art. 0.4 - Forma e Durata del contratto, la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. Per cui gli obblighi della Compagnia nei confronti dell'Ente Vincolante si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza.

### **CLAUSOLA DI VINCOLO N. 2**

#### **Veicoli concessi in leasing - pagamento del premio per un periodo di copertura inferiore a quello del contratto di leasing**

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente Vincolante ed immatricolato al P.R.A. a suo nome è stato concesso in «leasing» al Contraente sino alla data indicata in polizza, la Compagnia si impegna nei confronti dell'Ente Vincolante stesso a:

- a) non consentire alcuna riduzione o variazione delle garanzie prestate con il presente contratto se non con il consenso dell'Ente Vincolante, **fatta eccezione per quanto riguarda l'adeguamento della somma assicurata al valore di mercato, come stabilito dall'art. 0.8 - Adeguamento del valore assicurato;**
- b) comunicare all'Ente Vincolante, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione infra-annuale scaduto.

In base a quanto previsto dall'art. 0.4 - Forma e Durata del contratto, la polizza cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta da ambo le Parti. Per cui gli obblighi della Compagnia nei confronti dell'Ente Vincolante si estinguono automaticamente, senza alcun obbligo di comunicazione, alla naturale scadenza della polizza.

Resta inteso altresì che, in caso d'incendio, furto o guasti accidentali del veicolo assicurato, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà corrisposto, a norma dell'art. 1891, secondo comma del Codice Civile, all'Ente Vincolante nella sua qualità di proprietario di detto veicolo e che, pertanto da esso verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria.

## COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

### INCIDENTE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE

Nel caso di incidente nel quale sia coinvolto almeno un veicolo per il quale vi sia obbligo di assicurazione, l'Assicurato ne deve dare pronta comunicazione alla Compagnia entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato, inoltrando in proprio o per il tramite dell'Intermediario di competenza l'apposito modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - denuncia di sinistro) compilato in tutte le sue parti ed allegando l'eventuale documentazione probatoria in suo possesso (dichiarazioni testimoniali, verbali di autorità intervenute, ecc.).

Qualora non sia possibile utilizzare il modulo CAI, è necessario descrivere dettagliatamente il sinistro, indicando:

- nome, cognome e indirizzo delle Parti coinvolte;
- targa, numero di polizza e Impresa di Assicurazione dei veicoli coinvolti;
- numero e scadenza validità della patente dei conducenti;
- giorno, ora e luogo dell'incidente;
- descrizione dei danni riportati;
- luogo, data di nascita del conducente;
- residenza e codice fiscale del conducente il veicolo assicurato al momento del sinistro;
- raccogliendo le generalità, recapito telefonico, di eventuali testimoni;
- segnalando eventuali interventi delle autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.);
- indicando il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

#### Risarcimento diretto (art. 149 della Legge)

In caso di collisione tra due veicoli identificati ed assicurati in Italia - S. Marino - Città del Vaticano, dal quale siano derivati danni a veicoli o persone, l'Assicurato che risulti in tutto o in parte non responsabile, deve rivolgere le proprie richieste di risarcimento direttamente alla Compagnia utilizzando il modulo CAI (Constatazione Amichevole di Incidente - denuncia di sinistro), compilandolo in tutte le sue parti, a prescindere dalla sottoscrizione o meno dello stesso da parte di entrambi i conducenti.

Qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dalla Legge per l'applicazione della procedura di risarcimento diretto, la Compagnia provvede alla liquidazione dei danni.

#### Risarcimento ordinario

In tutti i casi di inapplicabilità della procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato, fatto salvo l'obbligo di denuncia nei confronti della Compagnia, dovrà avanzare richiesta di risarcimento (a mezzo raccomandata A.R.) presso l'Impresa di Assicurazione del responsabile civile. Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, presso il Centro d'Informazione Italiano presso IVASS ([www.ivass.it](http://www.ivass.it)).

#### Risarcimento al trasportato

Il danno subito dal trasportato, ad eccezione dei sinistri cagionati da caso fortuito, è sempre risarcito dall'Impresa di Assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il limite del massimale minimo di Legge e a prescindere dall'accertamento circa le responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti.

### SINISTRI CON VEICOLI NON IDENTIFICATI O NON ASSICURATI

In caso di sinistro avvenuto in Italia e causato da veicolo non identificato o non assicurato, il danneggiato deve rivolgersi al Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso CONSAP, il quale nei limiti del massimale minimo obbligatorio per Legge, risarcisce:

- **in caso di veicolo non identificato** i danni alle persone, mentre i danni alle cose sono risarcibili solo qualora dal sinistro siano derivate anche gravi lesioni (oltre il 9% di danno biologico), con applicazione di una franchigia di € 500,00;
- **in caso di veicolo non assicurato**, sia i danni alle cose che alle persone.

La richiesta di risarcimento deve essere inviata a CONSAP S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada - Via Yser, 14 - 00198 Roma ([www.consap.it](http://www.consap.it)).

### SINISTRO CON VEICOLI STRANIERI

Le informazioni riguardanti la copertura assicurativa del veicolo che ha causato il sinistro, il numero di polizza e la scadenza della stessa possono essere ottenute, tramite la targa, inviando una richiesta a: CONSAP S.p.A. - Centro Informazione Italiano.

#### Sinistro avvenuto in Italia

E' necessario inviare una lettera raccomandata A/R all'UCI S.C.AR.L. (Bureau Italiano, ente domiciliario dello straniero) in Corso Sempione, 39 - 20145 Milano, contenente la richiesta danni, modulo CAI se compilato, eventuale verbale delle Autorità intervenute, documentazione inerente all'entità dei danni, ecc.; per ulteriori informazioni consultare il sito [www.ucimi.it](http://www.ucimi.it).

#### Sinistro avvenuto all'estero

Se il sinistro è avvenuto in uno dei Paesi del sistema Carta Verde ed è stato provocato da un veicolo immatricolato e assicurato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), per chiedere il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'Impresa di Assicurazione del responsabile del sinistro; per conoscere nome e indirizzo di tale rappresentante "mandatario", occorre inviare apposita richiesta a: CONSAP S.p.A. - Centro di Informazione Italiano - Via Yser, 14 - 00198 Roma Fax 06.85796270 - Tel. 06.85796415 - mail: [richieste.centro@consap.it](mailto:richieste.centro@consap.it), indicando in modo chiaro tutti gli elementi utili a risalire ai soggetti interessati, come ad esempio data e luogo di accadimento del sinistro ed estremi dei veicoli coinvolti (targa del veicolo responsabile del sinistro, nazionalità, Impresa di Assicurazione del veicolo responsabile del sinistro, se nota).

#### Sinistro avvenuto in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo (SEE) causato da veicolo non identificato o non assicurato

Chi ha subito un danno in uno dei Paesi dello Spazio Economico Europeo (SEE), da un veicolo non identificato, o di cui risulti impossibile entro due mesi dal sinistro identificare l'assicuratore, può rivolgere la propria richiesta di risarcimento a CONSAP

S.p.A. - Servizio Fondo di garanzia per le vittime della strada - Via Yser, 14 - 00198 Roma ([www.consap.it](http://www.consap.it)), quale organismo di indennizzo nazionale.

#### **Altri casi**

In caso di incidente all'estero provocato da un veicolo non immatricolato in uno degli Stati dello Spazio Economico Europeo (SEE), la richiesta di risarcimento deve essere inviata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo estero (esempio: incidente in Svizzera provocato da un veicolo ivi immatricolato; la richiesta deve essere indirizzata all'assicuratore e/o proprietario del veicolo svizzero). Qualora il veicolo che ha causato l'incidente sia immatricolato in un paese diverso rispetto a quello in cui l'incidente è accaduto, la richiesta di risarcimento deve essere inoltrata al Bureau del Paese dell'incidente, purché il sinistro sia avvenuto in uno dei paesi del sistema carta verde. L'elenco dei Bureaux con i relativi indirizzi è indicato sul retro di ogni carta verde (esempio: Incidente provocato in Svizzera da un veicolo immatricolato in Croazia; la richiesta di risarcimento va inviata al Bureau svizzero).

#### **FURTO E RAPINA - DUPLICAZIONE PATENTE - RIPRISTINO BOX DA INCENDIO E FURTO - SPESE DI CUSTODIA TRAINO E PARCHEGGIO - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE, SPESE PER PASSAGGIO DI PROPRIETA', SPESE DI REIMMATRICOLAZIONE PER FURTO TARGHE - EVENTI SOCIOPOLITICI (SCIOPERI, TUMULTI, SOMMOSSE, DIMOSTRAZIONI, ATTI DI TERRORISMO E SABOTAGGIO) - ATTI VANDALICI**

Nel caso di danni al veicolo conseguenti alle fattispecie di cui alla presente sezione, l'Assicurato deve presentare immediatamente denuncia del fatto a Polizia o Carabinieri o altra autorità competente ed inviarla alla Compagnia in proprio o per il tramite dell'Intermediario di competenza.

L'Assicurato deve consegnare inoltre:

- inviare originale della denuncia alla Compagnia;
- indicare il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;
- documentare con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità;

Di seguito sono elencate le incombenze previste per alcune fattispecie specifiche delle garanzie accessorie:

- in caso di furto di apparecchi audiofonovisivi e di optional/accessori, il danno viene rimborsato su presentazione di fattura o ricevuta fiscale comprovanti l'acquisto e l'installazione dei medesimi, a condizione che gli stessi siano espressamente dichiarati in polizza ed il relativo valore sia compreso nella somma assicurata;
- in caso di furto totale l'Assicurato deve consegnare alla Compagnia: certificato cronologico e perdita di possesso emessi dal P.R.A., originale o copia del libretto di circolazione e le chiavi del veicolo. Alla firma della quietanza di pagamento del furto totale, l'Assicurato deve altresì consegnare procura speciale a vendere autenticata da notaio;
- in caso di ritrovamento del veicolo rubato, richiedere copia del verbale di ritrovamento e inviarlo alla Compagnia;
- in caso di distruzione della patente di guida, documentare con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute per la duplicazione del documento;
- in caso di ripristino del locale danneggiato a seguito del furto/incendio del veicolo posteggiato, documentare con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute;
- in caso di furto e/o rapina del veicolo per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall'autorità documentare con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute;
- in caso di immatricolazione e/o passaggio di proprietà di altro veicolo e/o spese sostenute per la reimmatricolazione del veicolo conseguenti al furto delle targhe (eccetto il caso di furto totale senza ritrovamento), documentare con fattura o ricevuta fiscale le spese sostenute e presentare la denuncia inoltrata alle Autorità competenti.
- in caso di danni subiti per soccorso vittime della strada, bisogna presentare denuncia alla Compagnia allegando una dichiarazione del posto di pronto soccorso o dell'autorità di polizia intervenuta, documentando con fotografia, fatture o ricevute fiscali le spese sostenute per il riordino dell'interno del veicolo.

#### **INCENDIO - FENOMENI NATURALI - ROTTURA CRISTALLI**

Nel caso di danni al veicolo conseguenti alle fattispecie di cui alla presente sezione, l'Assicurato deve presentare denuncia del fatto alla Compagnia in proprio o per il tramite dell'Intermediario di competenza:

- descrivendo dettagliatamente il sinistro e le parti danneggiate;
- indicando il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;
- documentando con fatture o ricevute fiscali le riparazioni di prima necessità.

#### **TUTELA LEGALE**

Nel caso insorgano le controversie, descritte nella sezione 6 - Tutela Legale della Circolazione e Recupero Punti Patente, l'Assicurato deve verificare se la garanzia è prestata; in tal caso deve richiedere alla Compagnia, in proprio o per il tramite dell'Intermediario di competenza, l'intervento di ARAG SE per la tutela dei propri interessi.

#### **INFORTUNI DEL CONDUCENTE**

Nel caso in cui il conducente del veicolo subisca un infortunio connesso alla circolazione stradale, l'Assicurato deve inoltrare denuncia alla Compagnia, in proprio o per il tramite dell'Intermediario di competenza, entro tre giorni dal verificarsi dell'infortunio, allegando certificato e/o documentazione medica. Il decorso delle lesioni, fino alla dichiarata stabilizzazione delle stesse, deve essere documentato da ulteriori certificati medici.

#### **ASSISTENZA STRADALE**

Nel caso di necessità di assistenza stradale, dopo aver verificato se la garanzia è prestata, l'Assicurato deve telefonare immediatamente ai numeri della Struttura Organizzativa di Europ Assistance Italia S.p.A. indicati nelle Condizioni di Assicurazione - Sezione 5 - Assistenza e nella tessera rilasciata.

#### **AREA INTERNET RISERVATA MYHELVETIA**

Il *sinistro* può essere denunciato anche accedendo all'area internet riservata MyHelvetia – ove previsto - selezionando in sequenza la polizza su cui effettuare la denuncia e utilizzando quindi l'apposita funzione dedicata.

PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

**Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA**  
**Rappresentanza Generale e Direzione per l'Italia**

Via G.B. Cassinis, 21 – 20139 Milano

Tel. 02 5351 1 (20 linee)

Fax 02 5520360 – 5351461

[www.helvetia.it](http://www.helvetia.it) – PEC: [helvetia@actaliscertymail.it](mailto:helvetia@actaliscertymail.it)

Capitale Sociale franchi svizzeri 77.480.000 i.v.

N. di iscrizione del Registro delle Imprese di Milano,  
C.F. e Partita I.V.A. 01462690155 – R.E.A. n. 370476  
Imp. Autor. all'eser. delle ass. con D. di ric. Del M. Ind.,  
Comm. Ed Artig. del 26/11/1984 pubbl. sul suppl. n.2  
G.U. n. 357 del 31/12/1984 Provv. ISVAP n. 00757  
del 19/12/1997 pubbl. su G.U. n. 298 del 23/12/1997

**Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 2.00002**

**Iscr. Albo Gruppi Ass. n°d'ord. 031**